

Dipartimento di Impresa e Management

Corso di Laurea Magistrale in Consulenza Professionale e
Revisione Aziendale

TESI DI LAUREA
IN
DIRITTO TRIBUTARIO CORSO PROGREDITO

Profili fiscali delle operazioni straordinarie:
ipotesi di elusione nell' operazione di cessione Loropiana a Lmvh

Relatore:
Chiar.mo Prof.
Fabio Marchetti

Candidato:
Ilaria Simeone
Matr. 670931

Correlatore:
Chiar.mo Prof.
Giuseppe Napoli

ANNO ACCADEMICO

2016/2017

Indice

Introduzione

Capitolo I Le operazioni straordinarie di impresa

- 1.1. I processi di riorganizzazione, aggregazione e cessazione d'azienda
- 1.2. Il trasferimento dell'azienda
- 1.3. La cessione aziendale
- 1.4. Il conferimento
- 1.5. La fusione
 - 1.5.1. L'iter della fusione
- 1.6. La Scissione
 - 1.6.1. L'iter della scissione
- 1.7. Aspetti contabili nazionali ed internazionali

Capitolo II Aspetti fiscali delle operazioni straordinarie

- 2.1. Profili generali
- 2.2. Il regime fiscale del conferimento
- 2.3. Il trattamento fiscale del trasferimento d'azienda : asset deal vs share deal
 - 2.3.1. La cessione di azienda
 - 2.3.2. La cessione di partecipazioni
- 2.4. Regime fiscale della Fusione
 - 2.4.1. Disciplina delle riserve
 - 2.4.2. Disciplina delle perdite

2.5. Regime fiscale della scissione

2.6. L'elusione fiscale nelle operazioni straordinarie

2.6.1. Il nuovo abuso del diritto nella compravendita di partecipazioni

2.6.2. Principali ipotesi di dubbio di elusione nell'operazione di Fusione

2.6.3. Principali ipotesi di dubbio di elusione nell'operazione di scissione

Capitolo III La cessione di Loropiana a LMVH

3.1. Le strategie di sviluppo dimensionale

3.2. Lvmh : la storia del gruppo

3.2.1. L'affare Dior

3.3. Loropiana

3.3.1. Studio dell'operazione di cessione di partecipazione

3.4. Bulgari : un caso di scambio di partecipazioni

3.4.1. La disciplina dello scambio di partecipazioni a "realizzo controllato"

3.5. Le sentenze

3.5.1. Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate: Regime fiscale cessione del pacchetto azionario in due fasi con esercizio di opzioni

3.5.2. Differenza abnorme tra valore nominale e valore reale delle quote cedute nella cessione di partecipazioni societarie.

3.5.3 Riqualficazione ai fini dell'imposta di registro come cessione d'azienda della cessione totalitaria di quote societarie

Conclusioni

Bibliografia e sitografia

Introduzione

Può accadere che, ad un certo punto della sua vita, l'impresa entri in crisi e a tale crisi segua la cessazione dell'attività.

Tale cessazione può essere :

- ✓ assoluta, quando l'azienda smette di funzionare in seguito alla liquidazione volontaria da parte dell'imprenditore o dei soci o alla liquidazione forzata (fallimento dell'impresa);
- ✓ relativa, quando l'azienda continua ad esistere, ma in capo ad un nuovo soggetto, cosa che accade nei casi di cessione, conferimento, trasformazione, fusione, scissione.

Il presente lavoro analizza la seconda categoria di operazioni “straordinarie” di impresa sia dal punto di vista contabile che fiscale, soffermandosi poi sulla cessione di partecipazioni ed è suddiviso in tre capitoli :

Nel primo capitolo si analizzano i processi di riorganizzazione, aggregazione e cessazione d'azienda e si descrivono le motivazioni che portano a tali processi; le caratteristiche e le tipologie delle possibili operazioni straordinarie limitate al trasferimento (nelle ipotesi di conferimento e di cessione sia di azienda che di partecipazioni), alla fusione e alla scissione.

Un paragrafo a parte è dedicato agli aspetti contabili :

nazionali previsti dal codice civile per il conferimento e la cessione, dai principi contabili OIC 4 per la fusione e la scissione;

ed internazionali, disciplinati dall' IFRS 3 che è definisce l'informativa di bilancio di imprese che effettuano aggregazioni aziendali.

Nel secondo capitolo si esamina l'aspetto fiscale delle operazioni straordinarie : generalmente queste operazioni sono improntate al principio della neutralità fiscale, che consiste nella continuità dei valori fiscalmente riconosciuti, salvo alcune ipotesi realizzative che possono

manifestarsi in occasione di conferimento di partecipazioni di controllo e di collegamento o negli scambi di partecipazioni.

Viene analizzato il principio contabile nazionale 25 – Imposte sui redditi che definisce i criteri per la rilevazione, la classificazione e la valutazione delle imposte sul reddito e dell'Irap e nelle informazioni da presentare in nota integrativa, ma soprattutto viene posto l'accento sui riflessi dell'elusione fiscale nelle operazioni straordinarie della società.

Il terzo capitolo è dedicato allo studio del caso aziendale sulla cessione della partecipazione Loro Piana al gruppo Louis Vuitton Moët Hennessy e sui suoi risvolti fiscali : i fratelli Loro Piana sono riusciti a godere di una agevolazione fiscale che ha consentito loro di pagare un'imposta veramente irrisoria.

In realtà la storia di LVMH è caratterizzata da numerose operazioni di fusioni e di acquisizioni che hanno portato il gruppo ad essere il colosso attuale; un'altra manovra molto particolare per acquisire il marchio Bulgari è stato lo scambio di partecipazioni che ha consentito il controllo dell'azienda di gioielli con il 56% delle azioni, concedendo in cambio il 3% delle azioni.

In entrambi i casi nasce l'ipotesi di elusione fiscale che viene approfondita con il contributo di articoli professionali e di sentenze anche di pareri contrastanti.

Capitolo I

Le operazioni straordinarie di impresa

1.1. I processi di riorganizzazione, aggregazione e cessazione d'azienda

Una fase particolare della vita delle imprese riguarda le cosiddette “operazioni straordinarie” o di riorganizzazione aziendale, che negli ultimi tempi, con la globalizzazione economica e il dinamismo finanziario interno ed internazionale, sono diventate molto frequenti; anche in Italia un settore particolare dell'attività di consulenza economico-finanziaria, nonché giuridico tributaria, viene definito con l'espressione inglese “Merger & Acquisition” (M&A).

Ciò che rende “straordinarie” tali operazioni è il fatto che, una volta effettuate, non presentano normalmente il carattere della ripetibilità¹. Tale caratteristica le differenzia da altre operazioni aziendali che pure non ricorrono frequentemente, sono di rilevante impatto e complessità ma sono invece ripetibili, come ad esempio le operazioni di variazione del capitale sociale.

Con riferimento ad un ideale “ciclo di vita” delle imprese², dunque, le operazioni straordinarie costituiscono fasi di discontinuità che possono essere ricondotte alle seguenti categorie:

- a) operazioni di istituzione dell'impresa;
- b) operazioni di trasferimento del complesso aziendale finalizzate alla ristrutturazione e riorganizzazione di un gruppo di imprese e/o al cambiamento del soggetto economico: la

¹ L'unica eccezione a questa caratteristica si manifesta nel caso dell'operazione di affitto d'azienda, che conserva per analogia con altre operazioni il carattere della straordinarietà.

² POTITO L., Le operazioni straordinarie nell'economia delle imprese, V ed., Giappichelli, 2016, p. XI

fusione, il conferimento di partecipazioni, il conferimento di azienda, la cessione di partecipazioni, la cessione di azienda, l'affitto di azienda, la scissione;

c) operazioni di trasformazione volte ad assegnare all'impresa una veste giuridica più coerente alle nuove esigenze della stessa;

d) operazioni di liquidazione finalizzate alla cessazione dell'attività dell'impresa.

Generalmente il conferimento di partecipazioni, e la vendita di partecipazioni nella dottrina economico-aziendale nazionale non sono indicate tra le operazioni straordinarie³ in quanto non hanno un impatto diretto e immediato sui valori che vengono esposti nel bilancio di esercizio dell'impresa oggetto di trasferimento. Questo non è vero sul piano sostanziale, in quanto le finalità per le quali vengono compiute sostanzialmente coincidono con quelle delle altre operazioni di trasferimento.

È possibile infine inserire le operazioni straordinarie all'interno delle scelte strategiche che ogni impresa compie nel perseguire le proprie finalità.

Obiettivo fondamentale delle operazioni straordinarie è quello di migliorare la posizione competitiva e creare valore.

In questa ottica

aziende lungimiranti e tese ad eccellere attuano strategie di sviluppo, in particolare Acquisizioni, Fusioni, Incorporazioni, Scissioni;

preferiscono strategie di attesa, evitando momentaneamente l'uso di operazioni straordinarie le imprese dotate di buona forza ma operanti in contesti non rassicuranti, imprese con debolezze diffuse o con idee mediocri. In questo caso l'impresa si preoccupa soprattutto di curare l'efficienza tecnico-produttiva, gestire al meglio il capitale investito e i flussi di liquidità,

³ 5 Una posizione particolare è quella espressa da PAOLONE G., *Gli istituti della cessazione aziendale*, Franco Angeli, Milano 2008, p. 60, 69 e s., che non parla di operazioni straordinarie bensì di istituti della cessazione aziendale, distinguendo poi (secondo la linea tracciata da AMADUZZI A., *L'azienda nel suo sistema e nell'ordine delle sue rilevazioni*, III ed., UTET, Torino, 1987, pp. 216-217) la cessazione assoluta (attraverso la liquidazione) e la cessazione relativa, che si manifesta quando l'azienda, pur permanendo nel suo nucleo essenziale come sistema, viene a cessare relativamente al suo soggetto. Tra le operazioni che realizzano una cessazione relativa, oltre alle "tradizionali" operazioni di fusione, scissione, cessione d'azienda e trasformazione, vengono considerate anche le cessioni di quote di partecipazioni.

mantenere una struttura finanziaria equilibrata, controllare il grado di rischio ed i fattori che lo determinano, trovare eventuali vie d'uscita;

imprese, infine che hanno necessità di ridurre strutture, di ridimensionare, di ritirarsi da mercati o business optano per strategie di contrazione quali cessioni, scissioni, conferimenti, liquidazioni; anche le dismissioni possono creare valore, allorché in imprese diversificate vanno ad interessare unità o aree che sono in permanenti condizioni di perdita; hanno posizioni competitive declinanti; sono incompatibili con le altre aree; si rivelano portatrici di potenzialità che solo in differenti contesti potranno essere evidenziate.

Operazioni straordinarie sono infine destinate non a creare nuovo valore ma a conservare quello che si detiene o a salvarne il possibile. Si pensi a cessioni o conferimenti di aziende o di rami aziendali aventi scarse prospettive nel contesto in cui vivono, liquidazioni di complessi aziendali, che se tempestivamente e bene condotte a termine possono evitare crisi insanabili.

Tralasciando l'operazione di costituzione di impresa, nel presente lavoro si analizzano le caratteristiche e gli obiettivi delle principali operazioni straordinarie: il trasferimento nelle fattispecie della cessione d'azienda e di partecipazioni e del conferimento, la fusione e la scissione. Per le stesse si approfondiscono gli aspetti contabili nazionali e internazionali.

1.2. Il trasferimento dell'azienda

La disciplina civilistica del trasferimento di azienda è contenuta nel Titolo VIII del Libro V del codice civile e prescinde dalla natura individuale o collettiva del titolare, in quanto definisce l'azienda come "il complesso dei beni organizzati dall'imprenditore per l'esercizio dell'impresa"⁴.

Il legislatore ha così voluto distinguere nettamente l'azienda dall'impresa: da un punto di vista giuridico, infatti, l'azienda e l'impresa sono due concetti nettamente distinti; l'azienda è costituita dagli strumenti materiali dei quali l'imprenditore si serve per l'esercizio dell'attività produttiva, mentre l'impresa coincide con l'attività economica in funzione della quale tali mezzi sono organizzati ed utilizzati dall'imprenditore o, più semplicemente, dall'azienda integrata dalla persona (fisica o giuridica) dell'imprenditore⁵.

A conferma di tale distinzione in concreto si ammettono ipotesi in cui vi sia un'impresa senza azienda⁶, e ipotesi in cui vi sia un'azienda senza impresa⁷.

Azienda ed impresa si collocano, pertanto, su due facce opposte della stessa medaglia, essendo una (l'azienda) il mezzo e l'altra (l'impresa) il fine⁸; tuttavia, esprimono concetti strettamente collegati tra di loro, e tale relazione diventa evidente proprio nell'ambito della disciplina prevista dal trasferimento d'azienda.

Il trasferimento dell'azienda non costituisce un tipo negoziale autonomo, ma è una fattispecie trasversale ai diversi tipi contrattuali soliti, caratterizzata sul piano dell'oggetto.

⁴ Art. 2555 del codice civile

⁵ Cfr. G.E. COLOMBO, L'azienda, in Trattato di diritto commerciale e di diritto pubblico dell'economia, a cura di F. Galgano, vol. III, Cedam, Padova, 1979, p. 1 ss

⁶ come nel caso dell'attività programmata e oggetto di una società iscritta nel Registro delle imprese, ma non ancora di fatto organizzata

⁷ nel caso, non troppo di scuola, in cui un soggetto erediti l'azienda paterna e provveda, dopo qualche tempo, alla sua cessione, senza aver in concreto esercitato alcuna attività d'impresa

⁸ CAMPOBASSO G.F., Diritto commerciale, vol. 1, Diritto dell'impresa, Utet, Torino, 2008, p. 138

Quindi, a seconda della struttura scelta dalle parti, può aversi una compravendita, una donazione, una permuta, un conferimento, con applicazione della rispettiva disciplina negoziale⁹.

⁹ Cian M. Note minime sul trasferimento d'azienda in Rivista di Diritto Tributario, 2000

1.3. La cessione aziendale

La cessione aziendale è l'atto con cui un soggetto proprietario cede ad un altro soggetto acquirente un complesso aziendale contro pagamento di un corrispettivo in denaro¹⁰.

È un'operazione unitaria generalmente finalizzata a permettere ad un terzo la continuazione dell'impresa. Può riguardare l'intera azienda o più aziende possedute dallo stesso imprenditore, ovvero un solo ramo dell'azienda oggetto di cessione.

È un'operazione attraverso la quale l'impresa (individuale o in forma societaria) cedente trasferisce la proprietà di un'azienda (o ramo d'azienda) ad un'altra impresa (individuale o in forma societaria), che viene definita cessionaria¹¹.

Le finalità e gli effetti sono gli stessi del conferimento di azienda, solo che in questo caso il corrispettivo è rappresentato da denaro o altri beni invece di una quota del capitale della conferitaria. Se a fronte della cessione si riceve un corrispettivo in denaro, alle motivazioni per la modifica del portafoglio di business del soggetto cedente già indicate nei casi di conferimento d'azienda, si può aggiungere¹² quella di ottenere attraverso la cessione di un ramo di azienda la liquidità necessaria a effettuare in capo alla cedente processi di risanamento o ristrutturazione della parte residua dell'azienda.

L'oggetto della cessione, cioè l'azienda, va inteso come “complesso dei beni organizzati dall'imprenditore per l'esercizio dell'impresa”, cosicché la cessione di azienda non fa venire meno (estinguere) l'impresa cedente, perché questa si priva (in tutto o in parte) dei beni organizzati e per l'esercizio dell'attività fino ad allora esercitata ma riceve in cambio un corrispettivo in denaro o in altri beni. Mentre con la cessione di partecipazioni (anche totalitarie)

¹⁰ FRANCESCHI L., “La cessione d'azienda. Profili economico aziendali e procedurali” Edizione Cedam

¹¹ Il codice civile disciplina l'alienazione dell'azienda negli artt. da 2556 a 2560.

¹² PEROTTA R., GAREGNANI G.M., Le operazioni di gestione straordinaria, Giuffrè, Milano, 1999, p. 5.

la proprietà dell'impresa resta immutata la sostanza patrimoniale dell'impresa e la sua natura giuridica, l'impresa acquirente rileva nel suo patrimonio la partecipazione totalitaria ricevuta e non le attività e le passività sottostanti.

L'articolo 2556 c.c. prevede che la cessione del ramo d'azienda venga fatta con un contratto redatto in forma pubblica o per scrittura privata autenticata dal notaio. Deve quindi passare dal notaio.

Mentre la cessione di un'azione avviene con la girata sul titolo, in questo caso non è previsto l'obbligo di un contratto tra le parti.

Inoltre prevede il deposito da parte del notaio entro 30 gg dalla stipula del contratto, dell'atto di cessione presso il registro delle imprese.

All'alienante è fatto divieto di iniziare qualsiasi attività imprenditoriale idonea a sviare la clientela dell'azienda ceduta.¹³ La ragione che sta alla base di tale divieto sta nella "speciale pericolosità" che la concorrenza del cedente riveste nei confronti del cessionario rispetto alla concorrenza di qualsiasi altro soggetto terzo : infatti l'alienante ha esperienza diretta e specifica delle abitudini e dei gusti dei propri clienti e , essendo conosciuto, potrebbe dirottarli più facilmente verso la sua nuova attività. Deve però trattarsi di un'azienda commerciale¹⁴, il divieto è limitato all'avvio di una nuova attività e dura cinque anni.¹⁵

La legge tutela anche i rapporti giuridici in essere nel momento della cessione:

a) successione nei contratti :

l'articolo 2558 cc dispone l'automatico subingresso nei contratti stipulati per l'esercizio dell'azienda che non abbiano carattere personale, che siano però a prestazioni corrispettive non ancora eseguite¹⁶.

La successione rappresenta un effetto naturale del trasferimento e si determina ex lege. Tuttavia la disciplina può essere derogata dalle parti che possono escludere dalla successione uno o più

¹³ Articolo 2557 c.c.

¹⁴ Ad esempio, nel caso di un'azienda agricola riguarda esclusivamente le attività connesse.

¹⁵ MARTORANO – BUONOCORE "L'azienda" pag.115 e seg

¹⁶ CAMPOBASSO, Diritto Commerciale

rapporti contrattuali o, viceversa, l'accordo può determinare il subentro dell'acquirente in un rapporto a carattere personale, sempre con il consenso del terzo.¹⁷

b) Crediti relativi all'azienda ceduta

L'articolo 2559 cc dispone che il trasferimento dei crediti diventa efficace nei confronti dei terzi con l'iscrizione nel registro delle imprese dell'atto traslativo, anche in assenza di notifica o di accettazione del debitore ceduto. Comunque quest'ultimo risulta liberato se paga in buona fede all'alienante anche ad iscrizione avvenuta.

c) Debiti relativi all'azienda ceduta

L'articolo 2560 cc stabilisce innanzitutto che l'alienante continua a rispondere dei debiti in solido con l'acquirente (co.1), ma solo se questi risultano dalle scritture contabili (co.2). Innanzitutto viene tutelato l'interesse alla prosecuzione dei rapporti aziendali e l'interesse del terzo creditore a conservare il patrimonio aziendale quale garanzia dell'adempimento della prestazione¹⁸, ma tali interessi vanno conformati con quelli del cessionario a non vedersi gravato di obbligazioni non conosciute che pregiudicherebbero la valutazione da lui compiuta sull'azienda acquistata. La norma è inderogabile dalle parti. L'alienante può essere liberato dalla responsabilità se i creditori acconsentono.

¹⁷ Cassazione, 23/1/2012 n. 840 in Cian

¹⁸ CIAN M., *Diritto Commerciale* Vol. I GIAPPICHELLI ed.2013 pag. 156

1.4. Il conferimento

Si parla di conferimento d'azienda quando un soggetto detto conferente apporta la propria azienda ad un altro soggetto detto conferitario in cambio di azioni o quote di quest'ultimo¹⁹.

Il conferimento in natura viene effettuato da un'impresa e il bene conferito è l'azienda o una sua parte, ramo d'azienda, che costituisce comunque un complesso economico idoneo a produrre ricchezza. In questo caso il termine azienda va inteso nel senso giuridico di “complesso dei beni organizzati dall'imprenditore per l'esercizio dell'impresa”²⁰, e quindi il conferimento di azienda non fa venire meno (estinguere) l'impresa conferente, cioè quella che effettua il conferimento, perché questa si priva (in tutto o in parte) dei beni organizzati e per l'esercizio dell'attività fino ad allora esercitata ma riceve in cambio una partecipazione nell'impresa conferitaria. Per questo motivo il conferimento di azienda assume connotati differenti dal conferimento di una partecipazione totalitaria in un'impresa (che costituisce una diversa tipologia di conferimento in natura). Nel caso ora esaminato, infatti:

- il bene che viene trasferito non è necessariamente l'attività dell'impresa nella sua interezza, poiché è possibile anche trasferire solo un ramo d'azienda, ma viene sempre trasferita la totalità dei diritti sull'azienda o sul ramo conferito (mentre nel caso di conferimento di una partecipazione non totalitaria permangono interessenze di terzi che detengono altre quote della partecipazione);
- il soggetto che cede il bene (l'azienda o il ramo d'azienda) e che riceve in cambio quote di proprietà dell'impresa conferitaria è l'impresa conferente;
- l'impresa conferente vede mutare in modo sostanziale la sua natura patrimoniale perché scambia un insieme di attività e di passività con quote di proprietà della società conferitaria;

¹⁹ PEROTTA R., “Il conferimento d'azienda” Edizione Giuffrè

²⁰ Art. 2555 codice civile

– l’impresa conferitaria non rileva nel suo patrimonio una partecipazione totalitaria bensì le attività e le passività sottostanti.

Il conferimento di azienda può rispondere a finalità economiche del tutto diverse a seconda delle condizioni che intercorrono tra il conferente e la conferitaria.

- ✓ Se il conferimento viene effettuato in una conferitaria già esistente controllata dalla conferente (o da un soggetto che controlla anche la conferente), oppure se viene effettuato in una conferitaria di nuova costituzione che sarà controllata dalla stessa conferente, l’operazione di conferimento si sostanzia prevalentemente in una riorganizzazione sotto il profilo giuridico di un gruppo aziendale di fatto già esistente.
- ✓ Se invece tra conferente e conferitaria non vi sono legami di controllo del tipo ora descritto, il conferimento assume le caratteristiche di una negoziazione tra soggetti indipendenti che può trovare una giustificazione economica simile a quella delle altre forme di aggregazione aziendale, cioè la creazione di un maggior valore assunto dal nuovo complesso aziendale rispetto alla somma dei valori delle aziende (o loro parti) che vengono aggregate, attraverso il conseguimento di economie di scala, lo sfruttamento di sinergie e la riduzione dei costi di transazione.

Rispetto alla fusione, però, il conferimento consente una maggiore articolazione operativa poiché consente di mantenere operativa l’azienda conferitaria (se il conferimento ha per oggetto un suo ramo) e di operare conferimenti di rami diversi a conferitarie diverse. Per questo motivo il conferimento si presta meglio a realizzare le finalità del soggetto conferente di ridisegnare i confini dell’azienda posseduta realizzando processi decentralizzazione, di concentrazione nel core business, di uscita da settori nei quali non si sono raggiunte dimensioni sufficienti a sfruttare le economie di scala, di eliminazione di aree aziendali di insufficiente redditività o comunque non più compatibili con le strategie perseguite e quindi – in definitiva – di modificare il portafoglio di business.

Per il soggetto conferitario l'operazione è normalmente giustificata da finalità analoghe ma di segno opposto, come quelle di diversificazione con l'ingresso in nuovi settori di attività, di accrescimento dimensionale, di acquisizione di quote di mercato con l'eliminazione di imprese concorrenti.

Il codice civile disciplina il conferimento di beni ma non in modo specifico il conferimento di azienda.

Pertanto la disciplina del conferimento d'azienda si ricava dall'analisi combinata di quanto il codice civile prevede in tema di conferimenti per le SpA e per le Srl e dalle disposizioni sull'alienazione dell'azienda²¹

Si è detto che il conferente, in cambio dell'azienda riceverà una partecipazione nella società conferitaria: quindi occorrerà innanzitutto stabilire le percentuali di riparto degli utili e delle perdite di quest'ultima, a seguito dell'acquisizione di tale partecipazione da parte del conferente.

Sarà pertanto necessaria una valutazione del conferimento, che avverrà con modalità diverse a seconda che si tratti di società di persone o di capitali, e che in molti casi darà luogo all'emersione di un valore di avviamento.

Per i conferimenti in società di persone la valutazione dei conferimenti è concordata tra i soci: non vi è l'obbligo della perizia, e questo a causa della responsabilità illimitata e solidale.

Per i conferimenti in società di capitali, invece, è necessaria la redazione di una perizia di stima, onde garantire l'integrità del capitale sociale ed evitare sopravvalutazioni dei beni conferiti a danno dei futuri creditori sociali, i quali possono confidare esclusivamente sul patrimonio sociale:

– per i conferimenti in S.p.a. → relazione di stima giurata da un esperto nominato dal Presidente del Tribunale competente, su istanza dell'organo amministrativo del soggetto conferente;

²¹ artt. 2342, 2343, 2464, 2465 da 2556 a 2560 del codice civile

– per i conferimenti in S.r.l. → relazione di stima giurata da un esperto iscritto all'albo dei revisori contabili (o da una società di revisione iscritta nell'apposito albo) su designazione della società stessa.

La relazione di stima deve sempre contenere:

- la descrizione dei beni o dei crediti conferiti;
- la data di riferimento delle valutazioni;
- l'attestazione che il loro valore è almeno pari a quello ad essi attribuito ai fini della determinazione del capitale sociale e dell'eventuale sovrapprezzo;
- i criteri di valutazione seguiti.

L'iscrizione nel bilancio della conferitaria avverrà prudenzialmente per valori inferiori o, al più, uguali a quelli risultanti dalla perizia, mentre l'iscrizione a valori superiori creerebbe pregiudizi di natura civilistica; il tutto è permeato da considerevoli risvolti di natura fiscale di cui si tratterà nel secondo capitolo.

Limitatamente alle SpA entro 180 giorni dalla perizia gli amministratori devono effettuare gli opportuni controlli e, ove necessario, procedere alla revisione della stima. Se risulta che il valore dell'azienda è inferiore di oltre

1/5 a quello per cui è avvenuto il conferimento, si può verificare che:

- la società riduce il capitale sociale annullando le azioni scoperte;
- i soci versano la differenza in denaro;
- i soci recedono dalla società, con diritto alla restituzione del conferimento²².

Per concludere sui conferimenti, è doveroso ricordare che a seguito della riforma societaria le sole s.r.l. possono conferire anche opere, servizi ed altre attività immateriali (ad es. know-how), corredate però obbligatoriamente da polizza assicurativa o fideiussione bancaria²³.

L'operazione di conferimento deve essere preceduta da una delibera dell'organo amministrativo della società conferente, la quale conterrà le ragioni che giustificano l'operazione.

²² Articolo 2343 c.c.

²³ CHERUBINI D., "La disciplina del conferimento d'azienda" ne: Il commercialista telematico

Il conferimento va poi approvato dall'assemblea che è straordinaria se il conferimento deriva una modifica dell'atto costitutivo.

Dopo la valutazione peritale già spiegata si procede alla stipula dell'atto di conferimento, a seguito di delibera dell'assemblea straordinaria, con contestuale costituzione della società conferitaria (oppure aumento del capitale sociale, nel caso di conferitaria già esistente).

L'atto di conferimento deve essere depositato entro 30 giorni, con invio telematico da parte del notaio, per l'iscrizione nel R.I., insieme alla relazione peritale.

L'atto richiede sempre la forma scritta, e in particolare:

- società di capitali → atto pubblico redatto da un notaio;
- società di persone → scrittura privata autenticata.

In ogni caso devono essere osservate le forme stabilite dalla legge per il trasferimento dei singoli beni che compongono l'azienda.

La data di effetto del conferimento è quella di stipula dell'atto di conferimento, senza possibilità di retro/postdatare gli effetti dell'operazione. Per le società di capitali il conferimento ha effetto dalla data di iscrizione dell'atto nel Registro delle Imprese.²⁴

²⁴ CHERUBINI D., "La disciplina del conferimento d'azienda" ne: Il commercialista telematico

1.5. La fusione

È l'operazione con la quale un'impresa viene inglobata in un'altra, quindi si colloca tra gli strumenti che possono essere utilizzati per attuare strategie di crescita²⁵.

Gli obiettivi di crescita aziendale, sia in senso dimensionale che in senso qualitativo, possono essere perseguiti operando per linee interne (investimenti in ricerca e sviluppo, investimenti in immobilizzazioni tecniche, ecc.) oppure operando per vie esterne, cioè realizzando aggregazioni informali, contrattuali o patrimoniali con altre imprese²⁶

Tra le diverse operazioni di aggregazione patrimoniale tra imprese, la fusione è quella più radicale poiché realizza una loro totale e duratura integrazione, facendo confluire in un'altra società l'intero patrimonio delle società fuse o incorporate, che risultano pertanto estinte. Come contropartita i proprietari delle società fuse ricevono quote della società nella quale risultano inglobate.

Come in altri tipi di aggregazione, la finalità perseguita attraverso la fusione è generalmente quella di conseguire i benefici economici che derivano dal perseguimento di economie di scala²⁷, dallo sfruttamento di sinergie²⁸ e dalla riduzione dei costi di transazione (economie di transazione²⁹).

²⁵ POTITO L., op. cit., p. 43 e s.

²⁶ AIROLDI G., BRUNETTI G., CODA V., Corso di economia Aziendale, Il Mulino, Bologna, 2005, par. 16.3; D'ALESSIO R., Le coalizioni aziendali, Giappichelli, Torino 2008; BROGLIA GIUGGI A., Le aggregazioni di imprese. Gli incerti confini dell'azionalità, Giappichelli, Torino, 2001; LAI A., Le aggregazioni di imprese: caratteri istituzionali e strumenti per l'analisi economico-aziendale, Franco Angeli, Milano, 1991.

²⁷ Le economie di scala consistono nella diminuzione dei costi medi unitari di realizzazione di una determinata attività (la trasformazione di un prodotto, l'attivazione di un processo di comunicazione, l'implementazione di un progetto di sviluppo ecc.) al crescere della capacità produttiva allestita ed utilizzata per quell'attività.

Le principali determinanti delle economie di scala sono date da una maggiore efficienza nell'impiego e nell'approvvigionamento dei fattori produttivi e dalla maggiore produttività dei fattori produttivi che deriva dalla possibilità di raggiungere una più elevata specializzazione per effetto dell'aumento dimensionale.

²⁸ Le sinergie, chiamate anche economie di ampiezza (o di raggio di azione), sono i benefici economici che derivano dallo sfruttamento di risorse condivise per lo svolgimento di due o più attività diverse.

Le principali determinanti delle sinergie sono costituite dalla possibilità di impiegare in ulteriori attività (anche di altre imprese) risorse materiali (impianti, strutture logistiche) e immateriali (marchi, know how, competenze

Se realmente conseguiti, questi benefici economici comportano un incremento della capacità di creare ricchezza e pertanto il valore del nuovo complesso aziendale che si viene a creare risulta maggiore della somma dei valori delle imprese che vengono aggregate.

Altre finalità specifiche che possono portare a preferire la fusione ad altre forme di aggregazione³⁰ sono ad esempio quelle di:

- ridurre la concorrenza in un settore, se i concorrenti non si prestano ad altre forme di aggregazione (ad esempio non sono disponibili a cedere la loro azienda);
- rafforzare la posizione dei soci di controllo, se la fusione permette di diluire l'influenza di altri portatori di interesse;
- ottimizzare la gestione finanziaria, per la presenza nelle società fuse di elevata liquidità o di cespiti non strategici che possono essere facilmente alienati, senza però sostenere un esborso per l'acquisizione delle aziende che vengono fuse;
- conseguire eventuali vantaggi fiscali.

Il codice civile (art.2501) individua due tipi di fusione:

- la fusione propria o in senso stretto quando, a seguito dell'unificazione di due o più società, si dà vita ad una società di nuova costituzione.
- la fusione per incorporazione quando una o più società vengono incorporate in una società preesistente. È la forma più diffusa nella pratica e nella maggior parte dei casi la fusione per incorporazione riguarda una società incorporanda B integralmente o quasi integralmente partecipata dall'incorporante A.

La fusione, inoltre, può essere:

- omogenea, quando ha luogo tra società,

manageriali) già disponibili da parte di un'impresa. Per questo motivo costituiscono una potente spinta a forme di alleanza, o di accordo o di aggregazione tra imprese giuridicamente distinte.

²⁹ Le transazioni tra aziende sono i trasferimenti di beni o servizi tra un'azienda e l'altra. Le economie di transazione sono costituite dalla riduzione dei costi di gestione di tali trasferimenti che deriva dall'eliminazione delle asimmetrie informative e dello squilibrio di potere contrattuale che può esistere quando le aziende che operano i trasferimenti sono fra loro indipendenti.

³⁰ SARCONI S., *Le fusioni societarie*, Giuffrè, Milano, 1996, p. 34 e s.; BROGLIA, *op. cit.*, p. 90 e s.; POTITO, *op. cit.*, p. 72 e s.

- eterogenea, quando ha luogo fra società di tipo diverso, determinandosi contestualmente alla fusione un'ipotesi di trasformazione eterogenea.
- Sono altresì possibili, sempre nel rispetto dei limiti previsti per le singole fattispecie di trasformazione eterogenea, fusioni trasformative eterogenee, ossia fusioni tra società con diverso scopo-fine o tra enti diversi dalle società: si pensi all'incorporazione di una fondazione in una srl o viceversa.³¹

In questo secondo caso, ai benefici di carattere economico si accompagnano anche motivazioni di natura organizzativa.

Contabilmente la fusione si manifesta con l'aggregazione degli attivi e dei passivi dei soggetti coinvolti da cui eventualmente possono emergere delle differenze da fusione (avanzi e disavanzi). Queste sono rappresentate da differenze da concambio e differenze da annullamento.

Le differenze da concambio, che nascono nella fusione tra soggetti indipendenti, sono determinate dalla differenza tra il valore dell'aumento di capitale sociale della società incorporante e la quota di patrimoni netto contabile della incorporata di competenza dei soci terzi. Si avrà avanzo da concambio se il valore dell'aumento del capitale sociale dell'incorporante risulta minore della quota di patrimonio netto contabile della incorporata di competenza dei soci terzi; viceversa si avrà un avanzo.

Le differenze da annullamento, invece, nascono nella fusione tra soggetti legati tra loro da legami di partecipazione e hanno origine nelle fusioni tra soggetti tra loro collegati da partecipazioni, in particolare si formano dalla differenza tra il valore della partecipazione nella società incorporata iscritto nel bilancio della incorporante e la quota di patrimonio netto contabile della incorporata di competenza dell'incorporante .

Si avrà disavanzo da annullamento se il valore contabile della partecipazione annullata è maggiore della quota di pertinenza nel patrimonio netto contabile dell'incorporata.

³¹ Così SANTAGATA "Le fusioni" in Diritto Commerciale a cura di ;Marco Cian Ed. Giappichelli

Si avrà avanzo da annullamento se il valore contabile della partecipazione annullata è minore della quota di pertinenza nel patrimonio netto contabile dell'incorporata.

Nel caso di società incorporante socia al 100 % non vi sarà concambio e quindi non vi saranno differenze da concambio.

In ipotesi di partecipazione inferiore al 100% il concambio si effettua solo per le partecipazioni in possesso di soci diversi dall'incorporante. In questo caso si avranno contemporaneamente:

1. un avanzo o disavanzo da annullamento rispetto alla partecipazione dell'incorporante che quindi viene annullata;
2. un avanzo o disavanzo da concambio per la differenza tra l'aumento di capitale attribuito agli altri soci e la quota di patrimonio netto contabile della società fusa di loro competenza.

1.5.1. L'iter della fusione

L'unificazione di più società assume rilevanti implicazioni sul piano della tutela dei rispettivi soci e creditori.

Quindi il legislatore ha inteso innanzitutto assicurare trasparenza all'operazione, prevedendo un procedimento inderogabile in tre fasi il cui ordine non può assolutamente essere modificato dalle parti:

1. il progetto di fusione con i relativi allegati
2. la delibera
3. l'atto di fusione

Il progetto di fusione³² ha l'obiettivo di definire le condizioni e le caratteristiche dell'operazione da sottoporre all'approvazione dell'assemblea e costituisce un documento unico, nonostante sia presentato dall'organo amministrativo di ciascuna società. Il progetto di fusione è depositato per l'iscrizione nel registro delle imprese del luogo ove hanno sede le società partecipanti alla fusione. I suoi allegati sono:

³² Art. 2501 ter c.c. :

L'organo amministrativo delle società partecipanti alla fusione redige un progetto di fusione, dal quale devono in ogni caso risultare:

- 1) il tipo, la denominazione o ragione sociale, la sede delle società partecipanti alla fusione;
- 2) l'atto costitutivo della nuova società risultante dalla fusione o di quella incorporante, con le eventuali modificazioni derivanti dalla fusione;
- 3) il rapporto di cambio delle azioni o quote, nonché l'eventuale conguaglio in danaro;
- 4) le modalità di assegnazione delle azioni o delle quote della società che risulta dalla fusione o di quella incorporante;
- 5) la data dalla quale tali azioni o quote partecipano agli utili;
- 6) la data a decorrere dalla quale le operazioni delle società partecipanti alla fusione sono imputate al bilancio della società che risulta dalla fusione o di quella incorporante;
- 7) il trattamento eventualmente riservato a particolari categorie di soci e ai possessori di titoli diversi dalle azioni;
- 8) i vantaggi particolari eventualmente proposti a favore dei soggetti cui compete l'amministrazione delle società partecipanti alla fusione.

Il conguaglio in danaro indicato nel numero 3) del comma precedente non può essere superiore al dieci per cento del valore nominale delle azioni o delle quote assegnate.

Il progetto di fusione è depositato per l'iscrizione nel registro delle imprese del luogo ove hanno sede le società partecipanti alla fusione.

Tra l'iscrizione del progetto e la data fissata per la decisione in ordine alla fusione devono intercorrere almeno trenta giorni, salvo che i soci rinuncino al termine con consenso unanime.

- La Situazione Patrimoniale³³ delle società interessate, riferita ad una data non anteriore di oltre quattro mesi dal giorno in cui il progetto di fusione è depositato nella sede della società. La situazione patrimoniale è redatta con l'osservanza delle norme sul bilancio di esercizio. La situazione patrimoniale può essere sostituita dal bilancio dell'ultimo esercizio, se questo è stato chiuso non oltre sei mesi prima del giorno del deposito indicato nel primo comma.
- Una relazione³⁴ degli amministratori la quale illustri e giustifichi, sotto il profilo giuridico ed economico, il progetto di fusione e in particolare il rapporto di cambio delle azioni o delle quote. La relazione deve indicare i criteri di determinazione del rapporto di cambio.
- Una relazione da parte di uno o più esperti indipendenti³⁵ per ciascuna società sulla congruità del rapporto di cambio delle azioni o delle quote, che indichi:

³³ Art. 2501 quater :

L'organo amministrativo delle società partecipanti alla fusione deve redigere, con l'osservanza delle norme sul bilancio d'esercizio, la situazione patrimoniale delle società stesse, riferita ad una data non anteriore di oltre centoventi giorni al giorno in cui il progetto di fusione è depositato nella sede della società.

La situazione patrimoniale può essere sostituita dal bilancio dell'ultimo esercizio, se questo è stato chiuso non oltre sei mesi prima del giorno del deposito indicato nel primo comma.

³⁴ Art. 2501 quinquies :

L'organo amministrativo delle società partecipanti alla fusione deve predisporre una relazione che illustri e giustifichi, sotto il profilo giuridico ed economico, il progetto di fusione e in particolare il rapporto di cambio delle azioni o delle quote.

La relazione deve indicare i criteri di determinazione del rapporto di cambio.

Nella relazione devono essere segnalate le eventuali difficoltà di valutazione.

³⁵ Art. 2501 sexies:

Uno o più esperti per ciascuna società devono redigere una relazione sulla congruità del rapporto di cambio delle azioni o delle quote, che indichi:

a) il metodo o i metodi seguiti per la determinazione del rapporto di cambio proposto e i valori risultanti dall'applicazione di ciascuno di essi;

b) le eventuali difficoltà di valutazione.

La relazione deve contenere, inoltre, un parere sull'adeguatezza del metodo o dei metodi seguiti per la determinazione del rapporto di cambio e sull'importanza relativa attribuita a ciascuno di essi nella determinazione del valore adottato.

L'esperto o gli esperti sono scelti tra i soggetti di cui al primo comma dell'articolo 2409-bis e, se la società incorporante o la società risultante dalla fusione è una società per azioni o in accomandita per azioni, sono designati dal tribunale del luogo in cui ha sede la società. Se la società è quotata in mercati regolamentati, l'esperto è scelto tra le società di revisione sottoposte alla vigilanza della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa

In ogni caso, le società partecipanti alla fusione possono congiuntamente richiedere al tribunale del luogo in cui ha sede la società risultante dalla fusione o quella incorporante la nomina di uno o più esperti comuni.

Ciascun esperto ha diritto di ottenere dalle società partecipanti alla fusione tutte le informazioni e i documenti utili e di procedere ad ogni necessaria verifica.

L'esperto risponde dei danni causati alle società partecipanti alle fusioni, ai loro soci e ai terzi. Si applicano le disposizioni dell'articolo 64 del codice di procedura civile.

Ai soggetti di cui ai precedenti terzo e quarto comma è altresì affidata, in ipotesi di fusione di società di persone con società di capitali, la relazione di stima del patrimonio della società di persone a norma dell'articolo 2343.

- 1) il metodo o i metodi seguiti per la determinazione del rapporto di cambio proposto e i valori risultanti dall'applicazione di ciascuno di essi;
- 2) le eventuali difficoltà di valutazione.

La relazione deve contenere, inoltre, un parere sull'adeguatezza del metodo o dei metodi seguiti per la determinazione del rapporto di cambio e sull'importanza relativa attribuita a ciascuno di essi nella determinazione del valore adottato.

Nel caso di società quotate in borsa la relazione viene redatta da società di revisione.

Devono restare depositati in copia nella sede delle società partecipanti alla fusione, durante i trenta giorni che precedono l'assemblea e finché la fusione sia deliberata³⁶:

- 1) il progetto di fusione con le relazioni degli amministratori e le relazioni degli esperti;
- 2) i bilanci degli ultimi tre esercizi delle società partecipanti alla fusione, con le relazioni degli amministratori e del collegio sindacale e l'eventuale relazione di certificazione;
- 3) le situazioni patrimoniali delle società partecipanti alla fusione.

I soci hanno diritto di prendere visione di questi documenti e di ottenerne gratuitamente copia.

Ciascuna società che partecipa alla fusione procede all'approvazione del progetto di fusione.

l'art. 2502 del c.c.³⁷ definisce le formalità e le maggioranze necessarie per la decisione. Per le società di capitali si applicano le norme previste per la modifica dell'atto costitutivo.

Perché la fusione possa avere attuazione devono passare 60 giorni dalla data di iscrizione della delibera di fusione nel Registro delle imprese.

Infatti l'art. 2503 indica questo periodo il lasso temporale nel quale i creditori delle società che partecipano alla fusione possano opporsi alla fusione.

³⁶ Art. 2501 septies c.c.

³⁷ La fusione è decisa da ciascuna delle società che vi partecipano mediante approvazione del relativo progetto. Se l'atto costitutivo o lo statuto non dispongono diversamente, tale approvazione avviene, nelle società di persone, con il consenso della maggioranza dei soci determinata secondo la parte attribuita a ciascuno negli utili, salva la facoltà di recesso per il socio che non abbia consentito alla fusione e, nelle società di capitali, secondo le norme previste per la modificazione dell'atto costitutivo o statuto.

La decisione di fusione può apportare al progetto di cui all'articolo 2501-ter solo le modifiche che non incidono sui diritti dei soci o dei terzi.

L'articolo prevede anche alcune eccezioni alla regola in modo da attuare anticipatamente la fusione³⁸.

Le delibere di fusione devono essere sottoposte a controllo notarile.

L'atto di fusione è “un documento di natura sostanzialmente ricognitiva con il quale i rappresentanti legali delle società partecipanti alla fusione eseguono le modifiche statutarie decise di regola dai rispettivi soci”³⁹.

Deve risultare da atto pubblico, deve essere depositato per l'iscrizione entro 30 giorni presso il Registro delle imprese nei luoghi dove ha sede la società che risulta dalla fusione⁴⁰. I termini sono ridotti alla metà quando alla fusione partecipano società non azionarie (ad esempio società a responsabilità limitata).⁴¹

³⁸ Art. 2503 c.c.

La fusione può essere attuata solo dopo sessanta giorni dall'ultima delle iscrizioni previste dall'articolo 2502-bis, salvo che consti il consenso dei creditori delle società che vi partecipano anteriori all'iscrizione prevista nel terzo comma dell'articolo 2501-ter, o il pagamento dei creditori che non hanno dato il consenso, ovvero il deposito delle somme corrispondenti presso una banca, salvo che la relazione di cui all'articolo 2501-sexies sia redatta, per tutte le società partecipanti alla fusione, da un'unica società di revisione la quale asseveri, sotto la propria responsabilità ai sensi del sesto comma dell'articolo 2501-sexies, che la situazione patrimoniale e finanziaria delle società partecipanti alla fusione rende non necessarie garanzie a tutela dei suddetti creditori.

Se non ricorre alcuna di tali eccezioni, i creditori indicati al comma precedente possono, nel suddetto termine di sessanta giorni, fare opposizione. Si applica in tal caso l'ultimo comma dell'articolo 2445

³⁹ Vedi Santagata “Le fusioni” in Diritto Commerciale a cura di ;Marco Cian Ed. Giappichelli

⁴⁰ Art. 2504 c.c.

⁴¹ Art. 2505 c.c.

1.6. La Scissione

La scissione è un'operazione attraverso la quale il patrimonio di una società (la società scissa) viene frazionato per attribuirne alcune parti (nella scissione parziale o per scorporazione) o tutte le parti (nella scissione totale) a un'altra (o a più altre)⁴² società (le società beneficiarie). A differenza delle operazioni di fusione, conferimento e cessione che nei casi più semplici prevedono uno schema negoziale tra due soli soggetti⁴³, nella scissione lo schema negoziale prevede sempre, anche nei casi più semplici, almeno tre soggetti:

- la società scissa che vede ridotto il proprio patrimonio senza ricevere contropartite⁴⁴;
- la società beneficiaria che acquisisce la parte di patrimonio assegnata dalla scissa attraverso un aumento di capitale;
- la proprietà della società scissa che riceve le nuove azioni o quote emesse dalla beneficiaria come contropartita della diminuzione di valore della società scissa.

Infatti, l'art. 2506 c.c. prevede che con la scissione una società assegna l'intero suo patrimonio a più società, preesistenti o di nuova costituzione, o parte del suo patrimonio, in tal caso anche ad una sola società, e le relative azioni o quote ai suoi soci.

Le finalità economiche della scissione sono simili a quelle che possono essere perseguite attraverso le fusioni, i conferimenti e le cessioni di azienda. Però la scissione presenta una gamma di modalità operative così ampia da consentire il raggiungimento di finalità anche più vaste. Infatti la scissione – in modo analogo al conferimento e alla cessione – consente il trasferimento alla beneficiaria di una singola parte dell'azienda, che resta quindi in vita, mentre

⁴² La scissione con un'unica beneficiaria deve necessariamente essere una scissione parziale, altrimenti si configurerebbe una fusione.

⁴³ la proprietà dell'azienda fusa e la società incorporante; il conferente e la società conferitaria; il cedente e l'acquirente

⁴⁴ Invece, nel conferimento operato da una società, la conferente in cambio del ramo d'azienda conferito riceve una quota del capitale della società conferitaria.

nella fusione ciò non è possibile. Ancora, la scissione, così come la fusione, consente l'estinzione del patrimonio di una società per effetto del suo trasferimento, ma a differenza della fusione l'assegnazione del patrimonio della scissa può avvenire verso una molteplicità di beneficiarie. Come nella fusione il trasferimento può essere realizzato verso società già esistenti o di nuova costituzione ma, mentre nella fusione ciò comporta sempre l'assegnazione ai proprietari dell'azienda fusa di una quota della società incorporante, nella scissione vi è una ampia gamma di possibilità:

quando la scissione è proporzionale i soci della scissa ricevono quote di tutte le beneficiarie (che possono essere in parte già esistenti e in parte neocostituite) rispettando le medesime proporzioni delle quote detenute nella scissa, ma è possibile anche assegnare ad alcuni soci le quote anche di una sola beneficiaria (o solo di alcune), oppure ulteriori quote della società scissa. In questo modo, oltre alle finalità economiche che possono essere perseguite con le operazioni precedentemente descritte, con la scissione⁴⁵ è possibile ridefinire pure la composizione della compagine societaria di tutte le imprese coinvolte nell'operazione, determinando nuovi assetti proprietari. Ciò non risulterebbe realizzabile attraverso operazioni di conferimento di rami d'azienda. Infatti, nel conferimento la società conferente mantiene un legame con il ramo d'azienda conferito attraverso le azioni o quote della conferitaria che riceve come contropartita, mentre la scissione provoca sempre un distacco netto e definitivo del ramo d'azienda scorporato dalla società scissa.

La possibilità di definire attraverso operazioni di scissione nuovi assetti proprietari favorisce anche la realizzazione particolari forme di integrazione tra società come le joint ventures oppure la risoluzione di situazioni di dissidio tra soci.

La normativa civilistica destina una propria sezione⁴⁶ alla disciplina della scissione delle società e in particolare al progetto di scissione; alla situazione patrimoniale e relazione dell'organo

⁴⁵ S. Perotta, Garegnani, op. cit., p. 272.

⁴⁶ Nel libro quinto, titolo quinto, capo X, sezione 3, c.c. artt. Da 2506 a 2506 - quater

amministrativo delle società partecipanti alla scissione; alla redazione del primo bilancio successivo alla scissione⁴⁷.

Alla scissione è inoltre dedicata la seconda parte del documento OIC 4, Fusione e scissione, che approfondisce le varie fasi e i diversi documenti previsti dalla normativa civile.

La disciplina della **scissione** è sostanzialmente simile a quella della fusione. In questo caso particolare è previsto che:

in caso di scissione parziale in favore di società già esistenti la società scissa riduce il proprio capitale sociale, a meno che non utilizzi le riserve disponibili; mentre le società beneficiarie aumentano il loro capitale per un valore che corrisponde alle quote o azioni che saranno distribuite ai soci della scissa in base al rapporto di cambio.

Nel primo bilancio successivo alla scissione le attività e le passività sono iscritte ai valori che risultano dalle scritture contabili alla data di efficacia della scissione secondo il principio di continuità dei valori contabili.

In caso di disavanzo lo stesso deve essere imputato agli elementi attivi e passivi delle società partecipanti alla scissione e per la differenza all'avviamento.

In caso di avanzo lo stesso viene iscritto in una apposita voce del patrimonio netto o, in previsione di risultati economici sfavorevoli, in una voce dei fondi per rischi ed oneri.

Diversamente da quanto accade nella fusione, nella scissione le differenze da annullamento si calcolano assumendo solo una parte del valore contabile della partecipazione posseduta dalla beneficiaria nella scissa perché una parte di quel valore rimane nell'attivo della beneficiaria a titolo di partecipazione:

- ✓ nelle altre beneficiarie che ricevono parte del patrimonio della scissa;
- ✓ in caso di scissione parziale anche nella scissa⁴⁸.

⁴⁷ le disposizioni di questo articolo non risultano applicabili alle imprese che redigono i propri bilancio secondo i principi contabili internazionali

⁴⁸ ZANETTI E. : “Conferimenti d’azienda, fusioni e scissioni ,Aspetti contabili “nazionali” Eutekne

1.6.1. L'iter della scissione

L'iter procedurale dell'operazione di scissione rispecchia sostanzialmente quello stabilito per la fusione.

Il Legislatore si è ampiamente avvalso della tecnica del rinvio⁴⁹

Gli adempimenti propedeutici alla scissione si sostanziano nella redazione dei seguenti documenti:

- ✓ progetto di scissione
- ✓ situazione patrimoniale
- ✓ relazione degli amministratori
- ✓ relazione degli esperti

L'organo amministrativo delle società partecipanti alla scissione redige il **progetto di scissione** dal quale deve risultare:

- ✓ I dati indicati dall'art. 2501-ter c.c. (vedi elementi del progetto di fusione);
- ✓ l'esatta descrizione degli elementi patrimoniali da assegnare a ciascuna delle società beneficiarie;
- ✓ il rapporto di cambio delle azioni o quote, nonché l'eventuale conguaglio in denaro;
- ✓ se la destinazione di un elemento dell'attivo non è desumibile dal progetto, esso, nell'ipotesi di assegnazione dell'intero patrimonio della società scissa, è ripartito tra le società beneficiarie in proporzione della quota del patrimonio netto assegnato a ciascuna di esse
- ✓ degli elementi del passivo, la cui destinazione non è desumibile dal progetto, rispondono in solido, nel primo caso, le società beneficiarie, nel secondo la società scissa e le società beneficiarie;

⁴⁹ Art. 2506-ter c.c.

Il progetto di scissione è depositato per l'iscrizione nel registro delle imprese ovvero pubblicato sul sito Internet della società a norma dell'articolo 2501-ter, commi terzo e quarto.

L'organo amministrativo delle società partecipanti alla scissione redige la **situazione patrimoniale** e la relazione illustrativa in conformità agli articoli 2501-quater e 2501-quinquies

La **relazione degli amministratori** illustra:

- ✓ i criteri di distribuzione delle azioni o delle quote;
- ✓ il valore effettivo del patrimonio netto da trasferire alle società beneficiarie
- ✓ il valore effettivo del patrimonio netto che eventualmente resta nella società scissa

La situazione patrimoniale e le relazioni non sono necessarie:

- ✓ quando la scissione avviene mediante costituzione di una o più nuove società e le azioni o quote sono assegnate con criterio proporzionale ;
- ✓ con il consenso unanime dei soci e dei possessori di altri strumenti finanziari che danno diritto di voto nelle società che partecipano alla scissione .

Il progetto di scissione redatto per atto pubblico viene depositato per l'iscrizione nel registro delle imprese, nel luogo ove hanno sede le società partecipanti la scissione. Tra iscrizione e decisione di scissione devono intercorrere almeno 30 giorni, salvo rinuncia del termine da parte dei soci con consenso unanime

Gli atti dovranno restare depositati in copia nella sede delle società partecipanti alla scissione durante i 30 giorni che precedono la scissione.

1.7. Aspetti contabili nazionali ed internazionali

Il codice civile non regola espressamente gli aspetti contabili della cessione d'azienda. In ogni caso, il cedente deve effettuare, al momento della cessione, le opportune scritture di assestamento per determinare la competenza dei costi e dei ricavi per la frazione di esercizio già trascorsa.

E' necessario, inoltre, eliminare gli elementi dell'attivo e del passivo non trasferibili come oneri pluriennali da ammortizzare per i quali non vi sarà utilità futura (ad esempio, spese di impianto) e fondi rischi per i quali non saranno più sostenuti in futuro gli oneri connessi (ad esempio, fondo responsabilità civile).

Successivamente, il cedente dovrà:

scaricare dalla contabilità le attività e le passività cedute secondo i valori contabili delle stesse, iscrivere nell'attivo patrimoniale un credito verso il cessionario, pari al prezzo pattuito per l'azienda ceduta,

rilevare nel conto economico una plusvalenza (o minusvalenza), che concorrerà alla determinazione del risultato economico. Detta plusvalenza sarà costituita dalla differenza tra il prezzo di cessione e la somma algebrica delle attività e passività cedute espresse a valori contabili, e potrà differire da quella determinata ai fini fiscali⁵⁰.

Per quanto riguarda il cessionario, occorre innanzitutto distinguere il caso in cui lo stesso inizi l'attività in seguito all'acquisto dell'azienda ovvero già svolga un'attività imprenditoriale. Nel primo caso, è necessario in primis rilevare la costituzione dell'impresa registrando l'apporto dei mezzi iniziali. Successivamente, il cessionario dovrà recepire in contabilità le attività e passività

⁵⁰ MARTANI G., in Fisco oggi : La cessione di azienda

relative all'azienda acquistata, rilevando, in contropartita, il debito verso il cedente o l'uscita finanziaria.

Generalmente, le attività e passività predette sono iscritte dal cessionario a valori correnti e non sulla base dei valori contabili assunti in capo al cedente. L'eventuale differenza rispetto al prezzo di cessione costituirà il valore dell'avviamento, iscritto come tale dal cessionario tra le immobilizzazioni immateriali e ammortizzato negli anni successivi. Ai sensi dell'articolo 2424, primo comma, n. 6, del codice civile, se l'acquirente è una società di capitali, l'avviamento può essere iscritto nell'attivo solo con il consenso del collegio sindacale, ove esistente.

Per il conferimento di azienda i principi contabili nazionali non prevedono una disciplina particolare, per cui l'aspetto contabile dell'operazione è disciplinato dagli artt. 2342 e segg. del codice civile.

Il codice civile contempla solo il **conferimento** di singoli beni, per cui la disciplina del conferimento d'azienda deve ricavarsi dall'applicazione combinata dei conferimenti societari⁵¹ e del trasferimento dell'azienda⁵².

Il conferente, in cambio dell'azienda, riceve una partecipazione nella società conferitaria: quindi occorre innanzitutto stabilire le percentuali di riparto degli utili e delle perdite di quest'ultima, a seguito dell'acquisizione di tale partecipazione da parte del conferente. Sarà pertanto necessaria una valutazione del conferimento, che avviene con modalità diverse a seconda che si tratti di società di persone o di capitali, e che in molti casi dà luogo ad un avviamento.

Per i conferimenti in società di persone la valutazione dei conferimenti è concordata tra i soci: non vi è l'obbligo della perizia a causa della responsabilità illimitata e solidale.

Per i conferimenti in società di capitali, invece, è necessaria la redazione di una perizia di stima, per garantire l'integrità del capitale sociale ed evitare sopravvalutazioni dei beni conferiti a danno di futuri creditori sociali, i quali possono contare esclusivamente sul patrimonio sociale:

⁵¹ artt. 2342, 2343, 2440, 2464, 2465 c.c.

⁵² artt. 2112, 2556-2560 c.c.).

- per i conferimenti in S.p.a.: relazione di stima giurata da un esperto nominato dal Presidente del Tribunale competente, su istanza dell'organo amministrativo del soggetto conferente⁵³;
- per i conferimenti in S.r.l.: relazione di stima giurata da un esperto iscritto all'albo dei revisori contabili (o da una società di revisione iscritta nell'apposito albo) su designazione della società stessa.

L'iscrizione nel bilancio della conferitaria avviene prudenzialmente per valori inferiori o uguali a quelli risultanti dalla perizia.

Contabilmente:

- ✓ l'impresa conferente scarica dal suo stato patrimoniale l'attivo e il passivo aziendale conferito e iscrive nel proprio attivo patrimoniale la partecipazione ricevuta in cambio;
- ✓ la società conferitaria iscrive nel proprio stato patrimoniale l'attivo e il passivo aziendale ricevuto e rileva nel proprio patrimonio netto la corrispondente patrimonializzazione. Il valore viene allocato: a capitale sociale, a riserva sovrapprezzo azioni se si tratta di una conferitaria preesistente, a riserva da conferimento se si tratta di una società di nuova costituzione. Ai fini della patrimonializzazione è sempre possibile tener conto e quindi iscrivere nell'attivo l'avviamento relativo al complesso aziendale.

Contabilmente **la fusione** si manifesta con l'aggregazione degli attivi e dei passivi dei soggetti coinvolti da cui eventualmente possono emergere delle differenze da fusione (avanzi e disavanzi). Queste sono rappresentate da differenze da concambio e differenze da annullamento.

Le differenze da concambio, che nascono nella fusione tra soggetti indipendenti, sono determinate dalla differenza tra il valore dell'aumento di capitale sociale della società incorporante e la quota di patrimoni netto contabile della incorporata di competenza dei soci terzi. Si avrà avanzo da concambio se il valore dell'aumento del capitale sociale

⁵³ Entro 180 giorni dalla perizia gli amministratori devono effettuare gli opportuni controlli e, ove necessario, procedere alla revisione della stima. Se risulta che il valore dell'azienda è inferiore di oltre 1/5 a quello per cui è avvenuto il conferimento, si può verificare che:

- la società riduce il capitale sociale annullando le azioni scoperte;
- i soci versano la differenza in denaro;
- i soci recedono dalla società, con diritto alla restituzione del conferimento.

dell'incorporante risulta minore della quota di patrimonio netto contabile della incorporata di competenza dei soci terzi; viceversa si avrà un avanzo.

Le differenze da annullamento, invece, nascono nella fusione tra soggetti legati tra loro da legami di partecipazione e hanno origine nelle fusioni tra soggetti tra loro collegati da partecipazioni, in particolare si formano dalla differenza tra il valore della partecipazione nella società incorporata iscritto nel bilancio della incorporante e la quota di patrimonio netto contabile della incorporata di competenza dell'incorporante⁵⁴.

Si avrà disavanzo da annullamento se il valore contabile della partecipazione annullata è maggiore della quota di pertinenza nel patrimonio netto contabile dell'incorporata.

Si avrà avanzo da annullamento se il valore contabile della partecipazione annullata è minore della quota di pertinenza nel patrimonio netto contabile dell'incorporata.

Nel caso di società incorporante socia al 100 % non vi sarà concambio e quindi non vi saranno differenze da concambio.

In ipotesi di partecipazione inferiore al 100% il concambio si effettua solo per le partecipazioni in possesso di soci diversi dall'incorporante. In questo caso si avranno contemporaneamente:

- ✓ un avanzo o disavanzo da annullamento rispetto alla partecipazione dell'incorporante che quindi viene annullata;
- ✓ un avanzo o disavanzo da concambio per la differenza tra l'aumento di capitale attribuito agli altri soci e la quota di patrimonio netto contabile della società fusa di loro competenza⁵⁵.

La disciplina della **scissione** è sostanzialmente simile a quella della fusione. In questo caso particolare è previsto che:

in caso di scissione parziale in favore di società già esistenti la società scissa riduce il proprio capitale sociale, a meno che non utilizzi le riserve disponibili; mentre le società beneficiarie

⁵⁴ **OIC n. 4 Fusione e scissione**

⁵⁵ Si riportano alcuni esempi tratti da ZANETTI E. : “Conferimenti d’azienda, fusioni e scissioni ,Aspetti contabili “nazionali” edizione Eutekne

aumentano il loro capitale per un valore che corrisponde alle quote o azioni che saranno distribuite ai soci della scissa in base al rapporto di cambio.

Nel primo bilancio successivo alla scissione le attività e le passività sono iscritte ai valori che risultano dalle scritture contabili alla data di efficacia della scissione secondo il principio di continuità dei valori contabili.

In caso di disavanzo lo stesso deve essere imputato agli elementi attivi e passivi delle società partecipanti alla scissione e per la differenza all'avviamento.

In caso di avanzo lo stesso viene iscritto in una apposita voce del patrimonio netto o, in previsione di risultati economici sfavorevoli, in una voce dei fondi per rischi ed oneri.

Diversamente da quanto accade nella fusione, nella scissione le differenze da annullamento si calcolano assumendo solo una parte del valore contabile della partecipazione posseduta dalla beneficiaria nella scissa perché una parte di quel valore rimane nell'attivo della beneficiaria a titolo di partecipazione:

- ✓ nelle altre beneficiarie che ricevono parte del patrimonio della scissa;
- ✓ in caso di scissione parziale anche nella scissa⁵⁶.

Dal punto di vista **internazionale** le operazioni sono disciplinate dal principio **IFRS 3 – Le aggregazioni aziendali**⁵⁷. Il principio stabilisce che tutte le aggregazioni aziendali dovrebbero essere contabilizzate applicando il metodo dell'acquisto⁵⁸, con il quale l'acquirente:

- a) rileva e valuta nel proprio bilancio le attività identificabili acquisite, le passività identificabili assunte e le partecipazioni di minoranza nell'acquisita;
- b) rileva e valuta l'avviamento acquisito nell'aggregazione aziendale o un utile derivante da un acquisto a prezzi favorevoli; e

⁵⁶ ZANETTI E. : “Conferimenti d’azienda, fusioni e scissioni ,Aspetti contabili “nazionali” Eutekne

⁵⁷ Il principio definisce Aggregazioni aziendali l’unione di entità o attività aziendali distinte in un’unica entità tenuta alla redazione del bilancio. Regola le operazioni straordinarie di Fusioni, Scissioni, Conferimenti

⁵⁸ L'applicazione del metodo dell'acquisizione richiede:

- a) l'identificazione dell'acquirente;
- b) la determinazione della data di acquisizione;
- c) la rilevazione e la valutazione delle attività identificabili acquisite, delle passività identificabili assunte e qualsiasi partecipazione di minoranza nell'acquisita; e
- d) la rilevazione e la valutazione dell'avviamento o di un utile derivante da un acquisto a prezzi favorevoli.

c) determina quali informazioni presentare per permettere agli utilizzatori del bilancio di valutare la natura e gli effetti economico-finanziari dell'aggregazione aziendale.⁵⁹.

L'Avviamento è uguale al Costo dell'acquisizione meno il Fair value del patrimonio netto acquisito, in proporzione all'interessenza dell'acquirente.

Il conto economico dell'acquirente (bilancio consolidato o di esercizio a seconda della forma aggregativa) accoglie gli utili e le perdite dell'acquisito successivi alla data di acquisizione.

I ricavi ed i costi dell'acquisito sono rilevati in base al costo dell'aggregazione aziendale sostenuto dall'acquirente. Ad esempio, la quota di ammortamento rilevata, dopo la data di acquisizione, nel conto economico dell'acquirente (del bilancio consolidato o d'esercizio a seconda della tipologia di aggregazione aziendale realizzata) e riferita alle attività ammortizzabili dell'acquisito, deve basarsi sui fair value di tali attività ammortizzabili alla data di acquisizione, ossia il loro costo per l'acquirente

⁵⁹ BAUER R., Sintesi dei principi contabili internazionali IAS/IFRS ed. Novecento media 2016

Capitolo II

Aspetti fiscali delle operazioni straordinarie

2.1. Profili generali

È possibile ricondurre alla categoria delle operazioni straordinarie tutte quelle attraverso cui una società modifica il suo patrimonio e/o la propria compagine sociale al fine di liquidare ovvero riorganizzare l'attività d'impresa⁶⁰.

In materia tributaria diverse sono le dottrine:

- ✓ secondo alcuni Autori la categoria sarebbe da ricondurre agli atti di riorganizzazione⁶¹;
- ✓ altri ritengono che le stesse dovrebbero essere individuate in base agli effetti che producono sui beni o sui soggetti⁶²;
- ✓ Secondo Fantozzi⁶³ le operazioni straordinarie potrebbero dividersi in due categorie generali: le operazioni di disinvestimento e di realizzo in grado di generare plusvalenze latenti (e per questo disciplinate tra le norme “ordinarie” agli articoli 58 ed 86, TUIR) e quelle di riorganizzazione che, caratterizzate dal principio di neutralità, risultano estranee

⁶⁰ FANTOZZI, A.-PAPARELLA, F., *Le operazioni straordinarie nelle imposte sui redditi*, in *Lezioni di diritto tributario dell'impresa*, Padova, 2014, 322

⁶¹ CORASANITI, G., *Profili tributari dei conferimenti in natura e degli apporti in società*, Padova, 2008, 270

⁶² LUPI, R., *Profili tributari della fusione di società*, Padova, 1989, 39

⁶³ FANTOZZI, A.-PAPARELLA, F., *Le operazioni straordinarie nelle imposte sui redditi*, cit., 328 ss.

al concetto di realizzo per effetto del principio della continuità dei valori fiscali cui si ispirano⁶⁴.

In ogni modo operazioni straordinarie che comportano il trasferimento di patrimoni di aziende, rami di azienda o società, quali cessione, conferimento di aziende, fusione e di scissione sono operazioni molto diverse tra loro e non subiscono, in quanto tutte straordinarie, uno stesso trattamento fiscale.

Ad esempio, mentre sul piano macroeconomico del reddito nazionale probabilmente una cessione d'azienda può valere come una fusione, sul piano strettamente fiscale la prima può determinare reddito, la seconda no⁶⁵.

Generalmente il regime fiscale previsto per queste operazioni è quello della neutralità, per cui in capo al dante causa non ha luogo alcuna tassazione dei maggiori valori, rispetto a quelli riconosciuti sul piano fiscale, e, in capo all'avente causa, non vengono riconosciuti i maggiori valori contabili iscritti, in quanto ai fini fiscali vengono recepiti "in continuità".

La normativa fiscale, tuttavia, prevede la facoltà di riallineare il valore fiscale ai maggiori valori contabili delle attività e dell'avviamento pagando un'imposta sostitutiva delle imposte dirette.

In questo caso avviene il cosiddetto affrancamento, ossia il riconoscimento fiscale di questi maggiori valori⁶⁶. Tale facoltà può essere utilizzata con riferimento all'esercizio in cui avviene l'operazione oppure ad un esercizio successivo.

Un altro aspetto legato alle operazioni in questione è quello che le stesse possono comportare differenze temporanee⁶⁷, ossia differenze tra il valore di attività o passività determinati con

⁶⁴ PEDROTTI, F., *Cessioni di aziende e di partecipazioni sociali nel reddito di impresa ai fini IRES*, Milano, 2010

⁶⁵ LUPI R., STAVANATO D., *la fiscalità delle operazioni straordinarie d'impresa*, Il sole 24 ore libri, 2002

⁶⁶ Principio contabile nazionale OIC n. 25

⁶⁷ Il reddito di impresa da assoggettare a tassazione è dato dall'utile o perdita dell'esercizio aumentato o diminuito dalle variazioni dipendenti dall'applicazione dei criteri fiscali stabiliti dalle norme del TUIR. Le divergenze tra reddito di bilancio e reddito fiscale derivano dalla diversità dei criteri di valutazione utilizzati dalle normative civilistiche e fiscali. Tali divergenze possono essere:

definitive o permanenti quando siamo di fronte a costi indeducibili fiscalmente;

temporanee quando hanno effetti anche negli anni successivi. In questo caso parliamo di :

imposte differite quando le imposte economicamente di competenza sono maggiori delle imposte correnti; derivano da componenti positivi di reddito tassabili in esercizi successivi. Ne sono un esempio le plusvalenze che la normativa fiscale consente di ripartire fiscalmente su più esercizi. Le imposte differite vanno accantonate nel Fondo imposte differite.

criteri di valutazione civilistica e il loro valore riconosciuto ai fini fiscali, differenza destinata ad annullarsi negli esercizi successivi⁶⁸.

Fiscalità differita sulle attività e passività acquisite

Nel caso particolare di fiscalità differita sulle attività e passività acquisite, se l'operazione genera una differenza temporanea, la società acquirente⁶⁹ iscrive le relative imposte differite o anticipate alla data in cui avviene l'operazione, a fronte dei maggiori o minori valori che derivano dall'operazione rispetto ai valori fiscali riconosciuti⁷⁰. Queste imposte hanno l'obiettivo di neutralizzare i maggiori o minori carichi fiscali che potranno emergere negli esercizi successivi.

Il principio contabile 25 presenta a tal proposito due esempi:

1. di una società conferitaria che iscrive un'attività ad un valore contabile superiore rispetto a quello riconosciuto all'attività stessa in sede fiscale⁷¹; in questo caso si genera una differenza temporanea imponibile che richiede la rilevazione di imposte differite.
2. di un'operazione di fusione nella quale il disavanzo che emerge viene imputato ad un'attività nel bilancio di apertura della incorporante o della risultante dalla fusione e il valore riconosciuto fiscalmente continua ad essere uguale al costo riconosciuto fiscalmente nel bilancio dell'incorporante o della fusa : anche in questo caso nasce una differenza temporanea imponibile che richiede l'iscrizione di imposte differite.

Se la decisione di riallineamento è riferita all'esercizio in cui avviene l'operazione ed entro la data di redazione del bilancio, la società calcola l'imposta sostitutiva sul plusvalore attribuito al valore contabile delle attività nei limiti del valore corrente dell'attività stessa. L'imposta

imposte anticipate quando le imposte economicamente di competenza sono minori delle imposte correnti; derivano da componenti positivi di reddito che rientrano nel calcolo dell'imponibile fiscale prima di essere considerate nella determinazione del reddito civilistico. Ne sono esempio la svalutazione dei crediti eccedenti la % ammessa fiscalmente, oppure gli ammortamenti iscritti in bilancio in misura superiore a quelli concessi dalla normativa fiscale. Rappresentano un elemento attivo dello stato patrimoniale ed essere rilevate in PD come crediti per imposte anticipate.

⁶⁸ GIORDANO S., *Manuale delle scritture contabili* Maggioli editore, 2016

⁶⁹ Che può essere la cessionaria, la conferitaria, l'incorporante

⁷⁰ TORCELLO M., *La fiscalità differita nei bilanci di esercizio* guida al bilancio 2015 Ipsa

⁷¹ Tale valore, tuttavia, continua ad essere il costo riconosciuto fiscalmente alla società conferente

sostitutiva viene iscritta alla voce D12 – Debiti tributari in quanto conosciuta fin dal momento dell'operazione straordinaria.

Se la decisione di riallineamento è presa con riferimento ad un esercizio successivo, la società:

- ✓ elimina il fondo imposte differite in contropartita alla rilevazione di un provento nella voce 20 del Conto Economico⁷², in quanto viene meno la differenza temporanea;
- ✓ iscrive un costo per l'imposta sostitutiva alla voce 20 in contropartita alla rilevazione di un debito tributario alla voce D12 del passivo.

In questo modo la società sostiene un costo per imposta sostitutiva che riduce il beneficio economico che deriva dall'eliminazione del fondo⁷³. Infatti, se non ci fosse il riallineamento il fondo produrrebbe effetti a conto economico attraverso il suo utilizzo in corrispondenza dell'indeducibilità degli ammortamenti relativi al maggior valore.

Differenze temporanee in caso di avviamento

Se il valore dell'avviamento non è riconosciuto ai fini fiscali⁷⁴ sorge una differenza temporanea imponibile. Tuttavia la società non iscrive le imposte differite all'atto della rilevazione iniziale in quanto l'avviamento rappresenta la differenza tra costo di acquisizione e differenza tra attività e passività trasferite in seguito all'operazione straordinaria. Quindi l'iscrizione delle imposte differite causerebbe un aumento dell'attivo e del passivo e quindi un'informazione distorta. Anche negli esercizi successivi le variazioni della differenza temporanea imponibile non sono rilevate.

⁷² Così modificato dall'art. 6 comma 6 D.Lgs. 18 agosto 2015 n. 139 applicabile dal 1 gennaio 2016 ai sensi di quanto disposto dall'articolo 12 comma 1 dello stesso D. Lgs.

⁷³ BAUER R., *Sintesi dei principi contabili nazionali OIC 25* Novecento editore, 2016

⁷⁴ In caso di valore fiscale uguale a 0 o riconosciuto in misura minore rispetto a quello contabile

Al contrario, nel caso in cui le imposte differite che provengono da differenze temporanee imponibili relative all'avviamento non derivino dalla rilevazione iniziale dell'avviamento, queste possono essere contabilizzate⁷⁵.

Il pagamento dell'imposta sostitutiva consente l'affrancamento dell'avviamento con il successivo riallineamento tra valore contabile e valore fiscale dello stesso.

Il costo pagato per l'imposta sostitutiva è suddiviso lungo tutta la durata del beneficio fiscale ottenuto. Infatti l'imposta sostitutiva rappresenta un'anticipazione di futuri oneri fiscali che la società sarebbe tenuta a corrispondere ad aliquota piena negli esercizi successivi, nel caso in cui non avesse aderito al regime fiscale agevolativo⁷⁶.

L'ammontare del costo differito agli esercizi successivi è rilevato nell'attivo circolante tra i crediti mediante una voce ad hoc CII4-quater "Attività per imposta sostitutiva da riallineamento".

La quota del costo dell'imposta sostitutiva di competenza dell'esercizio è iscritta nella voce 20 del conto economico "imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate".

Il debito relativo all'imposta da pagare è rilevata nella voce D12 "debiti tributari" del passivo patrimoniale.

⁷⁵ Se al momento della rilevazione iniziale il valore contabile dell'avviamento è pari al suo valore fiscale, non sorge alcuna differenza temporanea che comporti l'iscrizione di imposte differite; tuttavia, se negli esercizi successivi il valore contabile e quello fiscale divergono, la società rileva la fiscalità differita rispetto alle differenze temporanee in quanto non derivano dalla rilevazione iniziale dell'avviamento

⁷⁶ OIC 25

2.2. Il regime fiscale del conferimento

Il regime fiscale del conferimento dipende da due elementi fondamentali, il soggetto che conferisce e l'oggetto del conferimento.

Soggetto	Oggetto	Regime fiscale	Articolo
Persona fisica	Singoli beni	Realizzativo	Art. 9 TUIR
Imprenditore	Singoli beni	Realizzativo	Art. 9 TUIR
Imprenditore	Partecipazioni di controllo o di collegamento	Realizzo controllato	Art. 175 TUIR
Imprenditore	Azienda o ramo d'azienda	Neutrale	Art. 176 TUIR

Tabella 1. Regime fiscale del conferimento in funzione del soggetto e dell'oggetto Elaborazione personale

Il soggetto persona fisica può conferire soltanto singoli beni; in questo caso l'operazione è assimilata alla cessione ed è soggetta all'articolo 9 del Testo unico del DPR 917/86⁷⁷.

⁷⁷ Art. 9 del D.P.R. 917/1986 (Testo Unico delle Imposte sui Redditi)

1. I redditi e le perdite che concorrono a formare il reddito complessivo sono determinati distintamente per ciascuna categoria, secondo le disposizioni dei successivi capi, in base al risultato complessivo netto di tutti i cespiti che rientrano nella stessa categoria.

2. In caso di conferimenti o apporti in società o in altri enti si considera corrispettivo conseguito il valore normale dei beni e dei crediti conferiti. Se le azioni o i titoli ricevuti sono negoziati in mercati regolamentati italiani o esteri e il conferimento o l'apporto è proporzionale, il corrispettivo non può essere inferiore al valore normale determinato a norma del successivo comma 4, lettera a).

3. Per valore normale, salvo quanto stabilito nel comma 4 per i beni ivi considerati, si intende il prezzo o corrispettivo mediamente praticato per i beni e i servizi della stessa specie o similari, in condizioni di libera concorrenza e al medesimo stadio di commercializzazione, nel tempo e nel luogo in cui i beni o servizi sono stati

Il regime fiscale da applicare all'operazione di conferimento effettuato da un imprenditore, sia esso individuale, società di persone o di capitali, dipende dall'oggetto conferito, come evidenziato in tabella.

Dunque, in caso di conferimento di singoli beni risulta applicabile, come già visto per le persone fisiche non titolari di reddito d'impresa, l'art. 9 del T.U.I.R.

Il caso di conferimento di partecipazioni di controllo o collegamento tra soggetti residenti titolari di reddito d'impresa, il valore di realizzo sarà il maggiore tra :

- il valore assegnato alle partecipazioni ricevute in cambio del conferimento nelle scritture contabili del conferente;

e

- il valore assegnato alle partecipazioni conferite nelle scritture contabili del conferitario⁷⁸.

Infatti un problema che si pone in occasione di un'operazione di conferimento è quello di determinare il valore contabile dell'azienda che generalmente è diverso da quello corrente.

Questa differenza può determinare delle plusvalenze o minusvalenze latenti:

- ✓ nei beni ammortizzabili;
- ✓ nell'eventuale valore di avviamento o, più in generale, negli intangibile;
- ✓ per perdite sovrastimate;

acquisiti o prestati, e, in mancanza, nel tempo e nel luogo più prossimi. Per la determinazione del valore normale si fa riferimento, in quanto possibile, ai listini o alle tariffe del soggetto che ha fornito i beni o i servizi e, in mancanza, alle mercuriali e ai listini delle camere di commercio e alle tariffe professionali, tenendo conto degli sconti d'uso. Per i beni e i servizi soggetti a disciplina dei prezzi si fa riferimento ai provvedimenti in vigore.

4. Il valore normale è determinato:

- a) per le azioni, obbligazioni e altri titoli negoziati in mercati regolamentati italiani o esteri, in base alla media aritmetica dei prezzi rilevati nell'ultimo mese;
- b) per le altre azioni, per le quote di società non azionarie e per i titoli o quote di partecipazione al capitale di enti diversi dalle società, in proporzione al valore del patrimonio netto della società o ente, ovvero, per le società o enti di nuova costituzione, all'ammontare complessivo dei conferimenti;
- c) per le obbligazioni e gli altri titoli diversi da quelli indicati alle lettere a) e b), comparativamente al valore normale dei titoli aventi analoghe caratteristiche negoziati in mercati regolamentati italiani o esteri e, in mancanza, in base ad altri elementi determinabili in modo obiettivo.

⁷⁸ Art. 175 DPR 917/86

1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 86, fatti salvi i casi di esenzione di cui all'articolo 87, per i conferimenti di partecipazioni di controllo o di collegamento ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, contenente disposizioni in materia di società controllate e collegate, effettuati tra soggetti residenti in Italia nell'esercizio di imprese commerciali, si considera valore di realizzo quello attribuito alle partecipazioni, ricevute in cambio dell'oggetto conferito, nelle scritture contabili del soggetto conferente ovvero, se superiore, quello attribuito alle partecipazioni conferite nelle scritture contabili del soggetto conferitario.

- ✓ per perdite occultate o sottostimate⁷⁹.

In effetti l'articolo 175 rappresenta una deroga all'articolo 9 TUIR co.2 alla determinazione del corrispettivo.

Infine i conferimenti di azienda o di rami di azienda costituiscono un'operazione neutrale da un punto di vista fiscale ai sensi dell'articolo 176 del DPR 917/86 al primo comma: non emergono plusvalenze tassabili in capo al conferente al momento del conferimento, ma, eventualmente, in un momento successivo quando si proceda alla cessione delle partecipazioni ricevute in cambio degli elementi patrimoniali conferiti. Tale disposizione tende soprattutto a preservare maggiormente l'integrità del bilancio.

Se dunque i soggetti del conferimento optano per il regime di neutralità fiscale:

- ✓ non emergono plusvalenze tassabili per il conferente;
- ✓ il conferitario può scegliere se recepire nelle proprie scritture contabili i valori derivanti dalle scritture del conferente oppure quelli risultanti dalla perizia;
- ✓ viene mantenuta la continuità dei valori fiscali⁸⁰ del conferente in capo al conferitario⁸¹;
- ✓ il conferente assume come valore delle partecipazioni ricevute l'ultimo valore riconosciuto fiscalmente dell'azienda conferita;
- ✓ il conferitario subentra nella posizione di quello conferente in ordine agli elementi dell'attivo e del passivo;
- ✓ la variazione dei dati esposti in bilancio e dei valori fiscalmente riconosciuti vengono evidenziati in un prospetto di riconciliazione⁸². Il conferimento comporta dunque la configurazione di un "doppio binario": il binario dei valori civilistici (o di perizia) iscritti nelle contabilità delle partecipanti, ed il binario dei valori fiscali che hanno valenza esclusivamente tributaria. La conseguenza è che il conferitario dovrà predisporre in sede

⁷⁹ in questo caso, tuttavia, bisogna capire se l'operazione è voluta, configurandosi la possibilità di un'azione di responsabilità o se è dovuta ad una situazione indipendente dalla buona fede di colui che ha redatto il bilancio.

⁸⁰ Per «continuità dei valori fiscali» si intende che il soggetto conferente assume come valore fiscale della partecipazione ricevuta l'ultimo valore fiscalmente riconosciuto dell'azienda conferita

⁸¹ Articolo 176 DPR 917/86

⁸² Articolo 176 DPR 917/86 comma 1

di dichiarazione un apposito prospetto di riconciliazione dei valori civilistici con i valori fiscali.

La società conferitaria deve essere soggetto IRES, mentre il conferente può anche essere imprenditore individuale o società di persone.

Dal momento che il valore fiscalmente riconosciuto della partecipazione ricevuta dal conferente sarà pari all'ultimo valore fiscalmente riconosciuto dell'azienda conferita, nel caso in cui la partecipazione venga successivamente ceduta l'eventuale plusvalenza si otterrà sulla base del valore di carico e non su quello superiore assunto in contabilità.

Esempio :

Supposto un costo fiscalmente riconosciuto dell'azienda 1.000, un valore di perizia dell'azienda conferita 500: il conferente iscrive in contabilità la partecipazione ricevuta a 500; la plusvalenza rilevata in Conto Economico viene fiscalmente azzerata mediante una variazione in diminuzione operata in sede di dichiarazione. Al momento della cessione della partecipazione si potrà realizzare una plusvalenza salvo che ricorrano i requisiti⁸³.

Infine, il conferimento viene definito “a saldi aperti”, dal momento che al conferitario viene trasferito sia il costo storico che il relativo fondo di ammortamento, e che il magazzino “non perde” la stratificazione storica delle rimanenze⁸⁴.

⁸³ Aspetti fiscali del conferimento d'azienda in www.101professionisti.it

⁸⁴ Operativamente, sono previste due diverse modalità di contabilizzazione dell'operazione: “a saldi chiusi” e a “saldi aperti”. Il modello a saldi chiusi si utilizza, generalmente, quando l'operazione ha natura realizzativa, analogamente a una cessione, mentre quello a saldi aperti si utilizza quando l'operazione riveste natura successiva nelle posizioni del dante causa, tipica delle operazioni di riorganizzazione aziendale. Nel modello a saldi chiusi si determina una sorta di discontinuità dei valori contabili tra conferente e conferitaria. Pertanto, quest'ultima iscriverà nella propria contabilità i beni al loro valore di stima senza recepire i relativi fondi rettificativi preesistenti in capo al conferente. Praticamente, si realizza una situazione analoga a quella che si verificherebbe se l'azienda fosse acquisita per effetto di una compravendita. Quindi, ad esempio gli ammortamenti dei beni apportati ricominciano da zero e saranno calcolati sul nuovo valore iscritto, le rimanenze di magazzino perdono la loro stratificazione storica, e così via. Nel modello a saldi aperti, invece, si realizza una sorta di continuità dei valori contabili tra conferente e conferitaria. Pertanto, verranno recepiti nella contabilità della conferitaria i valori lordi dei beni conferiti

In alternativa al regime di neutralità, il legislatore ha introdotto la possibilità per la società conferitaria di procedere al “riallineamento” tra valori civilistici e fiscali nella dichiarazione dei redditi relativa all'esercizio in corso o, al più tardi, in quella del periodo d'imposta successivo, di pagare un'imposta sostitutiva a scaglioni dell'imposta sul reddito delle persone fisiche⁸⁵, dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta regionale sulle attività produttive⁸⁶.

Gli effetti vengono meno se i beni oggetto di affrancamento sono alienati entro il quarto anno successivo all'opzione: in questo caso il costo fiscale dei beni alienati rimane quello precedente all'affrancamento; l'imposta sostitutiva già versata viene restituita, scomputandola dall'imposta sui redditi dovuta secondo le modalità ordinarie.

Innanzitutto possono essere oggetto di riallineamento solo i beni appartenenti ad un'azienda; tra questi è possibile riallineare soltanto immobilizzazioni materiali e immateriali, compreso l'avviamento mentre non è possibile per le immobilizzazioni finanziarie e le rimanenze⁸⁷.

È possibile affrancare anche solo parte dei maggiori valori; per le immobilizzazioni materiali, l'affrancamento deve essere effettuato per categorie omogenee di beni (formate raggruppando i beni per anno di acquisizione e coefficienti di ammortamento).

Nel prospetto allegato alla dichiarazione annuale dei redditi si indicano:

- ✓ i valori di bilancio del conferente;
- ✓ i valori fiscali riconosciuti alla società conferitaria;
- ✓ le differenze assoggettate ad imposta sostitutiva.

(eventualmente rivalutati) e i relativi fondi rettificativi, preesistenti in capo al conferente. Per quanto riguarda le rimanenze, queste conserveranno la loro stratificazione storica che avevano presso la conferente.

⁸⁵ L'imposta sostitutiva si applica, a seconda dei valori da affrancare, con le seguenti aliquote: fino a 5 milioni: 12%; per l'eccedenza oltre 5 milioni e fino a 10 milioni: 14%; per l'eccedenza, oltre 10 milioni: 16%. L'imposta deve essere versata con F24 in 3 rate annuali: la prima pari al 30%, la seconda pari al 40% la terza pari al 30%; sulle ultime due rate si applicano gli interessi nella misura del 2,5% annuo. Il versamento della prima rata va effettuato entro il termine stabilito per il pagamento a saldo dell'IRPEF e dell'IRAP relative: al periodo d'imposta in cui è effettuata l'operazione (se l'opzione è esercitata nel periodo successivo al conferimento); al primo periodo successivo a quello in cui è effettuata l'operazione (se l'opzione è esercitata o reiterata nel secondo periodo successivo al conferimento). Le rate successive vanno versate entro il medesimo termine riferito al primo e al secondo periodo d'imposta successivi ai suddetti.

⁸⁶ Articolo 176 DPR 917/86 comma 2-ter

⁸⁷ FARINON P., *Aspetti fiscali dell'operazione di conferimento in Complementi al corso di Tecnica Professionale* Università degli studi di Verona

Il maggior valore contabile, se assoggettato a imposta sostitutiva, si aggiunge al costo fiscale proveniente dal soggetto conferente.

Il conferente, qualora sussistano i presupposti di legge, può usufruire del regime di tassazione denominato Participation Exemption previsto dall'articolo 87 del TUIR secondo il quale sono considerate esenti nella misura del 95% le plusvalenze realizzate da parte di soggetti IRES in virtù della cessione di partecipazioni iscritte nelle immobilizzazioni finanziarie detenute dall'inizio del dodicesimo mese precedente la cessione in società che non abbiano un attivo costituito prevalentemente da beni immobili. L'aliquota di esenzione per i soggetti IRPEF è del 50,28%⁸⁸.

Allo stesso modo, le minusvalenze realizzate negli ambiti soggettivi ed oggettivi sopra indicati sono totalmente indeducibili.

⁸⁸ FARINON P., *Aspetti fiscali dell'operazione di conferimento in Complementi al corso di Tecnica Professionale* Università degli studi di Verona

2.3. Il trattamento fiscale del trasferimento d'azienda : asset deal vs share deal

Sono frequenti nel mondo produttivo e della finanza operazioni che determinano la circolazione di patrimoni aziendali. Le forme più utilizzate nella pratica sono la cessione di partecipazioni (c.d. “share deal”) e la cessione di azienda o di un suo ramo (c.d. “asset deal”).

“La scelta di procedere con uno share deal piuttosto che con un asset deal è nella maggior parte dei casi legata a due principali fattori: la minimizzazione dei rischi legali e la massimizzazione del vantaggio fiscale legato all'operazione”⁸⁹:

- ✓ grazie all'asset deal l'acquirente potrà concordare con il cedente gli elementi patrimoniali da includere e quelli da escludere nel trasferimento in modo da evitare al massimo possibili “rischi legati alla precedente gestione dell'attività ceduta”;
- ✓ con lo share deal il passaggio della titolarità delle quote/azioni mantiene invariati non solo i rapporti attivi e passivi della società target, ma anche le eventuali responsabilità relative alla precedente gestione con tutti i rischi che ne derivano.

Passando agli aspetti fiscali, sia la cessione di azienda sia la cessione di partecipazioni sono sottoposte a tassazione diretta e indiretta.

In caso di cessione di azienda, la tassazione diretta colpisce la plusvalenza ottenuta dal cedente, intesa come differenza tra il prezzo di vendita e il costo fiscalmente riconosciuto dell'azienda o ramo d'azienda.

Anche la cessione di partecipazioni è oggetto di tassazione tanto diretta quanto indiretta. In questo caso, la plusvalenza sulla quale saranno applicate le imposte dirette consiste nella differenza tra il prezzo di vendita e il costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione.

Esaminiamo ora nel dettaglio le ipotesi di tassazione sia diretta che indiretta delle due fattispecie.

⁸⁹ STANZIONE C., Rödl & Partner Milano Sole 24 ore in <http://www.diritto24.ilsole24ore.com/avvocatoAffari/mercatiImpresa/2013/01/asset-deal-vs-share-deal-vantaggi-e-svantaggi-a-confronto>

2.3.1. La cessione di azienda

Partendo dalle **imposte dirette**, disciplinate dagli articoli del Testo Unico delle Imposte sui redditi di cui al D.P.R. n. 917 del 22 dicembre 1986 e successive modificazioni ed integrazioni, l'analisi delle disposizioni fiscali attualmente in vigore in materia di cessione di azienda o di rami d'azienda comporta una serie di distinzioni a seconda del soggetto che la pone in essere e del periodo di possesso dell'azienda.⁹⁰:

Per tale motivo bisogna distinguere :

rispetto al soggetto, se si tratta di persona fisica non in regime di impresa, di persona fisica in regime di impresa o di società ;

rispetto al periodo di possesso, se l'azienda è posseduta da meno di 3 anni, da almeno 3 anni o da più di 5 anni.

La tabella sottostante esemplifica i tipi di regime fiscale collegati ai soggetti che partecipano all'operazione in qualità di cedenti e al periodo di possesso:

⁹⁰ Il periodo di possesso si determina con riferimento alla data di acquisto o al giorno di costituzione dell'impresa e non dei singoli beni che compongono l'azienda.

Soggetto	Oggetto	Regime fiscale	Articolo
A) Persona fisica non in regime di impresa	1) Cessione totale o parziale dell'unica azienda concessa in affitto o usufrutto	Redditi diversi	Art. 67 TUIR c. 1 lettera h)
	2) Cessione totale o parziale dell'unica azienda ricevuta a titolo gratuito o mortis causa	Redditi diversi	Art. 67 TUIR c. 1 lettera h-bis)
B) Persona fisica in regime di impresa	1) Cessione a titolo oneroso di azienda possedute da meno di 3 anni	Reddito di impresa	Art. 86 TUIR comma 2
	2) Cessione a titolo oneroso di azienda possedute da almeno 3 anni	Reddito di impresa Tassazione rateizzata	Art.86 TUIR comma 4
	3) Cessione a titolo oneroso di azienda possedute da più di 5 anni	Reddito di impresa Tassazione rateizzata Tassazione separata	Art. 17 TUIR lettera g)
C) Società di persone e di capitali	1) Cessione a titolo oneroso di aziende	Reddito di impresa	Art. 86 TUIR
	2) Cessione a titolo oneroso di aziende possedute da almeno 3 anni	Reddito di impresa Tassazione rateizzata	Art.86 TUIR comma 4

Tabella 2 regimi fiscali applicabili in ipotesi di cessione di azienda Elaborazione personale

La plusvalenza realizzata a seguito di cessione totale o parziale dell'unica azienda concessa in affitto o in usufrutto da parte di una **persona fisica non in regime di impresa** viene disciplinata dall'articolo 67 del TUIR secondo il quale “sono redditi diversi se non costituiscono redditi di capitale o se non sono conseguiti nell'esercizio di arti, professioni o imprese commerciali o da società : h) i redditi derivantidall'affitto e dalla concessione in usufrutto dell'azienda; l'affitto e la concessione in usufrutto dell'unica azienda da parte dell'imprenditore non si considerano fatti nell'esercizio dell'impresa, ma in caso di successiva vendita totale o parziale le plusvalenze realizzate concorrono a formare il reddito complessivo come redditi diversi”⁹¹.

A norma dell'art. 58 del TUIR il trasferimento di azienda per causa di morte o per donazione non costituisce realizzo di plusvalenze dell'azienda stessa.

Qualora, poi, l'azienda non sia stata oggetto di esercizio di impresa dopo la successione o donazione, la plusvalenza realizzata a seguito di una successiva cessione di azienda costituisce reddito diverso ai sensi dell'art. 67, comma 1, lettera h-bis) del TUIR .

In caso di **persone fisiche in regime di impresa** la fonte normativa è l'articolo 86 del TUIR comma 2 secondo il quale “Le plusvalenze dei beni relativi all'impresa, compreso la cessione di un'azienda o di un ramo di essa, diversi da quelli indicati nel comma 1 dell'articolo 85 (quindi diversi dai ricavi) concorrono a formare il reddito:

- a) se sono realizzate mediante cessione a titolo oneroso;
- b)

Nelle ipotesi di cui alla lettera a) del comma 1 la plusvalenza è costituita dalla differenza fra il corrispettivo conseguito, al netto degli oneri accessori di diretta imputazione, e il costo non ammortizzato.⁹²

⁹¹ Art. 67 TUIR lettera h

⁹² In caso di cessione in corso d'anno gli ammortamenti vanno calcolati con il metodo del pro rata temporis

Se la cessione è relativa ad aziende possedute da almeno 3 anni, il cedente può optare per la rateizzazione della plusvalenza, ai sensi del comma 4 dell'articolo 86 TUIR "nell'esercizio in cui è realizzata e nei successivi, non oltre il quarto".

Fiscalmente ciò significa che nel primo anno di imposta i ricavi subiranno una variazione in diminuzione dell'intero importo della plusvalenza e una variazione in aumento di 1/5 della stessa, mentre nei 4 anni successivi i ricavi subiranno un aumento di 1/5 della plusvalenza stessa. Anche in questo caso la plusvalenza è costituita dalla differenza tra il corrispettivo conseguito, al netto degli oneri accessori di diretta imputazione, e il costo non ammortizzato⁹³.

Nel caso infine di cessione a titolo oneroso di aziende possedute da più di 5 anni il cedente, oltre alla possibilità di optare per la tassazione rateizzata della plusvalenza, ha facoltà di applicare la tassazione separata.

La norma di riferimento è l'art. 17 comma 2 il quale prevede che i redditi conseguiti da persone fisiche nell'esercizio di imprese commerciali sono tassati separatamente a condizione che ne sia fatta richiesta nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta al quale sarebbero imputabili come componenti del reddito di impresa.

Naturalmente, nell'ipotesi in cui l'imprenditore individuale dovesse cedere l'unica azienda, perdendo lo status di imprenditore, non potrà usufruire della rateizzazione della plusvalenza, ma potrà avvalersi in alternativa della tassazione separata, sempre che ne ricorrano i presupposti.⁹⁴

Ai fini del regime di tassazione da applicare, è necessario valutare caso per caso, in quanto non sempre la tassazione separata risulta più conveniente rispetto a quella ordinaria. Sicuramente essa non incide sulla determinazione della plusvalenza (che resta determinata come differenza tra corrispettivo pattuito e costo fiscale della stessa), ma soltanto sulla sua tassazione.⁹⁵

Nel caso di **cessione operata da società** si applica l'art. 86 TUIR relativo al reddito di impresa, in quanto il comma 2 dell'articolo 17 esclude espressamente la tassazione separata della

⁹³ in caso di cessione in corso d'anno gli ammortamenti devono essere computati col metodo del pro rata temporis

⁹⁴ CERATO S., *Plusvalenza da cessione d'azienda individuale*, in Euroconference news, edizione del 9 novembre 2016

⁹⁵ CERATO S., *Plusvalenza da cessione d'azienda individuale*, in Euroconference news, edizione del 9 novembre 2016

plusvalenza realizzata da società in nome collettivo o da società in accomandita semplice. Se l'azienda è posseduta da almeno 3 anni valgono le considerazioni già svolte in merito alla facoltà di optare per la tassazione della plusvalenza in non più di cinque periodi di imposta (tassazione rateizzata).

Un ultimo riferimento va fatto al Corrispettivo di cessione pagato in più rate, per il quale l'art. 109, comma 2 TUIR, precisa che la competenza del corrispettivo è legata alla data di stipula dell'atto «...ovvero, se diversa o successiva, alla data in cui si verifica l'effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di altro diritto reale...». Per tale motivo la riscossione in più anni del corrispettivo è irrilevante ai fini della tassazione.

Ai fini **IVA**, la cessione d'azienda non è considerata cessione di beni ai sensi dell'articolo 2, comma 3, lettera b) del DPR 633/72, pertanto è un'operazione esclusa.

Talvolta nella pratica aziendale il trasferimento di azienda viene effettuato con atti di vendita separati dei beni dell'azienda ad uno stesso soggetto per eludere l'imposta di registro: in questo caso, l'imposta non si applica e l'eventuale iva addebitata dal cedente sarebbe indeducibile per il cessionario⁹⁶; in ogni caso l'ufficio competente provvederà ad emettere avviso di accertamento per l'imposta di registro.

L'operazione di cessione di azienda è sempre soggetta a **imposta di registro**. Le aliquote vengono applicate su una base imponibile che è data dal valore complessivo dei beni che compongono l'azienda, compreso l'avviamento, al netto delle passività cedute⁹⁷.

Nella pratica spesso il corrispettivo della cessione viene stabilito sulla base di una situazione patrimoniale ad una data certa, e nell'atto di vendita viene sia indicato l'obbligo di effettuare una "ricognizione patrimoniale" entro una data stabilita nell'atto stesso, in modo da conguagliare

⁹⁶ Così la sentenza n. 353 del 23 gennaio 1990 della Corte di Cassazione

⁹⁷ AA.VV. *La cessione di aziende o di complessi aziendali* Gruppo 24 ore

il prezzo di vendita rispetto alle variazioni subite nel frattempo a causa dello sviluppo delle attività aziendali.

Tale atto ricognitivo⁹⁸ viene solitamente certificato da un inventario sottoscritto da entrambe le parti, e assume rilievo ai fini dell'imposta di registro soltanto se si verificano una delle seguenti situazioni:

A) la modifica è dovuta a semplici operazioni finanziarie (ad esempio, l'incasso di un credito compreso nell'attivo dell'azienda ceduta). In questo caso non sorge nuova materia imponibile;

B) la modifica è determinata da una vera e propria integrazione del patrimonio ceduto (ad esempio l'integrazione del fondo TFR intervenuta nel periodo ante cessione d'azienda). In questo caso il nuovo inventario dovrà essere registrato e comporterà il pagamento di un'imposta di conguaglio calcolata sulla variazione in aumento della base imponibile, se esiste; nel caso invece di una variazione in diminuzione della base imponibile il contribuente avrà diritto di inoltrare domanda di rimborso per l'imposta versata in eccesso.

L'operazione di cessione è irrilevante ai fini Irap, nel senso che l'eventuale plusvalenza realizzata non concorre a formare la base imponibile dell'imposta⁹⁹.

A seguito della riforma in tema di bilancio introdotta dal DLgs 139/2015 sono stati disciplinati i relativi aspetti fiscali con l'articolo 13 bis DL 244/2016 secondo il quale la plusvalenza o la minusvalenza che derivano dal trasferimento di azienda sono escluse dal valore della produzione rilevante ai fini IRAP e dalla determinazione del ROL ex art. 96 TUIR comma 2.

L'articolo, al comma 4, prevede un principio generale secondo il quale "il riferimento contenuto nelle norme vigenti di natura fiscale ai componenti positivi o negativi di cui alle lettere A) e B) dell'articolo 2425 del codice civile va inteso come riferito ai medesimi componenti assunti al netto dei componenti di natura straordinaria derivanti da trasferimento di azienda o di rami di azienda".

⁹⁸ Atto di ricognizione: è la prova documentale con cui un soggetto dichiara che esiste il documento originale, riconoscendone anche il suo contenuto.

⁹⁹ TIBOLDO GALLETTO C., *Manuale del commercialista* ed Gruppo 24 ore, 2013

Il principio rafforza la regola generale seconda la quale le novità relative al bilancio di esercizio sono rilevanti anche ai fini fiscali, “fatte salve le eccezioni espressamente previste, tra cui proprio le componenti straordinarie che derivano dal trasferimento di azienda”¹⁰⁰

Per effetto delle novità previste dal D.Lgs. 139/2015, infatti, a partire dai bilanci chiusi al 31 dicembre 2016, è stata soppressa l’area straordinaria del conto economico, per cui gli elementi positivi e negativi di carattere straordinario vanno imputati alla parte “alta” del conto economico, precisamente alla voce A.5 quelli positivi e alla voce B.14 quelli negativi. Per effetto del principio di derivazione le plusvalenze e le minusvalenze da cessione sarebbero dovute rientrare nel calcolo dell’IRAP e del ROL; tuttavia i commi 2 e 3 dell’articolo prevedono espressamente :

- ✓ il comma 2 l’esclusione dalla determinazione del ROL “dei componenti positivi e negativi di natura straordinaria derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda”;
- ✓ il comma 3 l’esclusione dal valore della produzione Irap “dei componenti positivi e negativi di natura straordinaria derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda”.

È da sottolineare che tale norma si riferisce in generale a tutte le operazioni che comportano trasferimento di azienda, quindi anche il conferimento, la fusione e la scissione.

Nel modello di dichiarazione Irap si dovrà procedere con una variazione in diminuzione, mentre per il ROL l’esclusione dal conteggio deriva da un conteggio extracontabile trattandosi di un aggregato che non è indicato direttamente nella dichiarazione¹⁰¹.

Infine, se nell’azienda ceduta sono compresi beni immobili o diritti reali immobiliari, sugli stessi gravano le **imposte ipotecarie e catastali** in misura proporzionale. Nel caso in cui non sia possibile distinguere il valore di questi beni dal valore attribuito all’intero complesso aziendale, la base imponibile dell’imposta viene calcolato come differenza tra il prezzo di cessione al lordo delle passività trasferite diminuito dell’avviamento¹⁰²

¹⁰⁰ CERATO S., *Plusvalenze trasferimento d’azienda : esclusione da Irap e ROL*, Euroconferenze news 6/3/2017

¹⁰¹ CERATO S., *Plusvalenze trasferimento d’azienda : esclusione da Irap e ROL*, Euroconferenze news 6/3/2017

¹⁰² AA.VV. *La cessione di aziende o di complessi aziendali* Gruppo 24 ore

È, infine, opportuno tenere presente che il cessionario è responsabile in solido con il cedente, salvo il beneficio della preventiva escussione di quest'ultimo ed entro i limiti del valore dell'azienda, per il pagamento dell'imposta e delle sanzioni riferibili alle violazioni commesse nell'anno in cui è avvenuta la cessione e nei due anni precedenti, nonché per quelle già irrogate e contestate nel medesimo periodo anche se riferite a violazioni commesse in epoche anteriori. Tale responsabilità è limitabile attraverso apposita certificazione delle pendenze relative all'azienda o ramo d'azienda. Tale limitazione non è però valida nei casi di frode tributaria. Dal punto di vista del cessionario, invece, occorre rilevare che vi è generalmente un vantaggio fiscale dato dalla possibilità di ammortizzare, con un valore superiore al valore di libro del cedente, i beni oggetto della cessione.

2.3 2. La cessione di partecipazioni

La cessione di partecipazioni societarie (azioni di SpA o quote di srl) può determinare una plusvalenza o una minusvalenza.

In particolare,

- ✓ se il valore di vendita, al netto di eventuali oneri accessori quali intermediazione e perizia, è superiore al valore normale¹⁰³ della partecipazione o del costo di acquisto della stessa, aumentato degli oneri accessori quali spese di perizia, spese legali, si otterrà una plusvalenza da assoggettare a tassazione;
- ✓ in caso contrario si avrà una minusvalenza, la quale non concorre alla formazione del reddito.

Anche per la cessione di partecipazioni il regime di tassazione varia a seconda del soggetto cedente e del tipo di partecipazione, ossia se sia qualificata o non qualificata.

Il soggetto può essere una persona fisica non in regime di impresa, una persona fisica in regime di impresa, una società di persone, di capitali, un ente pubblico diverso da società o un ente non residente.

La partecipazione è qualificata quando rappresenta complessivamente, una percentuale di diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria superiore al 2 o al 20 per cento ovvero una partecipazione al capitale od al patrimonio superiore al 5 o al 25 per cento, a seconda che si tratti di titoli negoziati in mercati regolamentati o di altre partecipazioni¹⁰⁴.

Vediamo in dettaglio le diverse ipotesi realizzabili e i relativi regimi fiscali applicabili.

¹⁰³ In base all'articolo 9 del Testo unico delle imposte sui redditi (Tuir), il valore normale va inteso come il prezzo mediamente praticato per i beni e i servizi della stessa specie o similari, in condizioni di libera concorrenza e al medesimo stadio di commercializzazione. Da: Il sole 24 ore 14 settembre 2016

¹⁰⁴ Articolo 67 DPR 917/86 comma 1 lettera c)

Soggetto	Oggetto	Regime fiscale	Articolo
A)	Partecipazioni qualificate Art. 67 co.1 lettera c)	Redditi diversi	Art. 68, co. 3, del DPR n. 917/86
Persona fisica non in regime di impresa	Partecipazioni qualificate Art. 67 c.1 lettera c) bis	non Tassazione separata Imposta sostitutiva	Art. 5, co. 2, D.Lgs. n. 461/1997.
B)	Partecipazioni iscritte in immobilizzazioni finanziarie da almeno 3 esercizi	Reddito impresa Tassazione rateizzata	di Art. 86 TUIR Co.4
Società di persone articolo 5 del DPR n. 917/86	Partecipazioni iscritte in immobilizzazioni finanziarie da meno di 3 esercizi o in attivo circolante	Reddito impresa	di
	Partecipazioni requisiti PEX	con Participation exemption esenzione 60%	Art. 87 TUIR con del
C)	Partecipazioni iscritte in immobilizzazioni finanziarie da almeno 3 esercizi	Reddito impresa Tassazione rateizzata	di Art. 86 TUIR Co.4
Società di capitali Art. 73 comma 1 lettera a) TUIR	Partecipazioni iscritte in immobilizzazioni finanziarie da meno di 3 esercizi o in attivo circolante	Reddito impresa	di
Enti pubblici e privati diversi da società Art. 73 comma 1 lettera b) TUIR	Partecipazioni requisiti PEX	con Participation exemption	Art. 87 TUIR
Società ed enti non residenti Art. 73 c.1 lettera d) TUIR			

Tabella 3 - regimi fiscali applicabili in ipotesi di cessione di partecipazioni Elaborazione personale

Nel caso in cui il soggetto cedente sia una **persona fisica non in regime di impresa** le plusvalenze e le minusvalenze derivanti da cessioni di partecipazioni qualificate formano una categoria autonoma di reddito¹⁰⁵ e l'eventuale plusvalenza concorre alla formazione del reddito complessivo del percettore per il 49,72% (58,14% per i realizzati dal 2018); l'eccedenza delle minusvalenze rispetto alle plusvalenze invece può essere portata in diminuzione fino a concorrenza del 49,72% (58,14% per i realizzati dal 2018) dell'importo delle plusvalenze della stessa categoria dei periodi di imposta successiva, ma non oltre il quarto¹⁰⁶.

Le plusvalenze e le minusvalenze derivanti da cessione di partecipazioni non qualificate vengono tassate separatamente per l'intero ammontare realizzato con imposta sostitutiva del 26%¹⁰⁷

Per le persone fisiche in regime di impresa e le società di persone:

se la partecipazione è iscritta fra le immobilizzazioni da almeno tre esercizi, la plusvalenza concorre integralmente alla formazione del reddito nell'esercizio o in quote costanti in cinque esercizi;

se la partecipazione è iscritta nell'attivo circolante o nelle immobilizzazioni da meno di tre esercizi la plusvalenza concorre a formare il reddito nell'esercizio in cui è realizzata;

- le minusvalenze e i costi connessi sono deducibili come sono tassabili le plusvalenze.

se la partecipazione ha i requisiti di esenzione (participation exemption) concorre per il 40% alla formazione del reddito della società (e quindi è esente per il 60%); Al fine di poter beneficiare dell'esenzione secondo il regime della PEX, è necessario rispettare i seguenti requisiti a norma dell'articolo 87 del TUIR:

- a) Ininterrotto possesso dal primo giorno del dodicesimo mese precedente quello dell'avvenuta cessione, considerando cedute per prime le azioni o quote acquisite in data più recente¹⁰⁸.

¹⁰⁵ DOTTRYNA, *Plusvalenza da cessione di partecipazioni* in Euroconference news del 22 luglio 2017

¹⁰⁶ Cos' come modificato dal DM MEF del 26 maggio 2017

¹⁰⁷ Ad opera dell'articolo 3 del DL 66/2014 e a valere sulle plusvalenze realizzate dal 1 luglio 2014

¹⁰⁸ Il periodo di possesso decorre dalla data di trasferimento della proprietà nel caso di acquisto a titolo oneroso, dalla data di sottoscrizione nel caso di sottoscrizione delle partecipazioni in sede di emissione, o alla stessa data di decorrenza delle partecipazioni già possedute nel caso di aumento gratuito di capitale.

- b) Classificazione nella categoria delle immobilizzazioni finanziarie nel primo bilancio chiuso durante il periodo di possesso. L'iscrizione della partecipazione nel primo bilancio chiuso nel periodo di possesso tra il circolante dell'attivo patrimoniale preclude qualunque possibilità di applicazione dell'esenzione;
- c) Residenza fiscale della società partecipata in uno Stato o territorio non a fiscalità privilegiata, salvo interpello;
- d) Esercizio da parte della società partecipata di un'impresa commerciale secondo la definizione di cui all'articolo 55 del DPR n. 917/86 (con esclusione delle società il cui patrimonio è prevalentemente costituito da immobili non strumentali). L'articolo 55 richiama espressamente le società commerciali indicate nell'articolo 2195 del codice civile ossia le imprese industriali, dirette alla produzione di beni o di servizi; Intermediarie nella circolazione dei beni; di trasporto, per terra, acqua e aria; bancaria o assicurativa; ausiliarie alle precedenti.

Per le società di capitali il regime applicabile è lo stesso di quello delle società di persone e di persona fisica in regime di impresa, con la differenza che l'esenzione in caso di PEX è del 95 %.

2.4. Regime fiscale della Fusione

Ai fini delle imposte sui redditi l'articolo 172 del TUIR prevede:

- che la fusione di società non costituisce realizzo, né distribuzione delle plusvalenze e minusvalenze dei beni delle società fuse comprese quelle relative alle rimanenze ed all'avviamento¹⁰⁹; la neutralità vale anche se nei patrimoni delle società fuse o incorporate sono contenute delle plusvalenze latenti rispetto ai valori contabili; e se le plusvalenze sono messe in evidenza nella situazione patrimoniale prevista dall'articolo 2501 quater c.c.;

- l'irrilevanza in capo alla risultante o all'incorporante delle differenze di fusione (avanzi/disavanzi). Il disavanzo da annullamento e/o da concambio non è imponibile, anche se imputato ad elementi patrimoniali della società che risulta dalla fusione. Tuttavia gli elementi ricevuti sono valutati fiscalmente in base all'ultimo valore riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi. In sede di dichiarazione la società che risulta dalla fusione compila un prospetto di riconciliazione dei valori di bilancio e fiscali finché l'eventuale scostamento tra valori in bilancio e valori fiscali non verrà completamente riassorbito¹¹⁰.

-che il cambio delle partecipazioni originarie non fa emergere reddito alcuno in capo ai soci. È fatta salva l'ipotesi di conguagli in denaro, nel qual caso la somma ricevuta è soggetta a tassazione nei confronti:

- ✓ del socio persona fisica non imprenditore, come reddito di capitale ;
- ✓ del socio soggetto IRES come plusvalenza;
- ✓ del socio persona fisica imprenditore se ricorrono i requisiti di cui all'art. 87 del TUIR¹¹¹.

¹⁰⁹ Art. 172 DPR 917/86 e successive modifiche ed integrazione comma 1

¹¹⁰ Art. 172 DPR 917/86 e successive modifiche ed integrazione comma 2

¹¹¹ Art. 172 DPR 917/86 e successive modifiche e integrazioni comma 3

La società che risulta dalla fusione subentra in tutti i diritti e gli obblighi relativi alle imposte delle società fuse o incorporate alla data di effetto dell'operazione.¹¹²

Per la fusione è sempre ammesso il principio della retrodatazione fiscale, per cui l'atto di fusione può stabilire che ai fini delle imposte sul reddito gli effetti della fusione decorrano da una data non anteriore a quella in cui si è chiuso l'ultimo esercizio di ciascuna delle società fuse o incorporate, o a quella in cui si è chiuso l'ultimo esercizio della incorporante¹¹³. Il principio consente di evitare, per il periodo che va dall'inizio dell'esercizio a quello di effetto reale della fusione, la redazione di un bilancio di chiusura per l'incorporata o fusa; e di compensare per questo periodo le perdite dell'incorporata con gli utili dell'incorporante e viceversa in quanto entrambi vengono imputati al bilancio d'esercizio dell'incorporante successivo all'operazione di fusione.

¹¹² Art. 172 DPR 917/86 e successive modifiche e integrazioni comma 4

¹¹³ Art. 172 DPR 917/86 e successive modifiche e integrazioni comma 9

2.4.1. Disciplina delle riserve

Il quinto comma dell'articolo 172 DPR 917/86 esamina il problema delle riserve presenti nei bilanci delle società fuse o incorporate. Vi sono:

✓ Riserve libere; sono la riserva straordinaria, riserva accantonamento utili, riserva legale. Per queste non vi è alcun obbligo di ricostituzione, conservano nella società incorporante la loro natura, se non annullate in sede di fusione.

✓ Riserve in sospensione d'imposta tassabili in ogni caso; parliamo di riserve da condono tributario, fondi di accantonamento di plusvalenze previste da particolari disposizioni di legge : devono essere obbligatoriamente ricostituite utilizzando prioritariamente l'avanzo di fusione. Il valore non ricostituito in tutto o in parte, andrà a formare base imponibile nell'esercizio in cui avviene la fusione. In caso di avanzo insufficiente o di riserve incipienti, è possibile vincolare in tutto o in parte il capitale sociale della società risultante, citandolo in nota integrativa.

-Riserve in sospensione d'imposta tassabili solo in caso di distribuzione; sono le riserve da rivalutazione monetaria; le riserve da rivalutazione; le riserve da condono; le riserve da conferimento agevolato: devono essere ricostituite solo nei limiti in cui vi sia un avanzo o un aumento di capitale per ammontare superiore al capitale complessivo delle società fuse o incorporate. Se invece la fusione non comporta avanzo o aumento di capitale eccedente, questi fondi possono scomparire senza alcun onere.

Tali riserve concorreranno a formare reddito della società risultate dalla fusione in caso di distribuzione dell'avanzo di fusione, in quanto il regime di sospensione d'imposta si trasferisce anche in sede di fusione. Nel caso in cui queste riserve in sospensione siano state imputate a capitale sociale dalle società partecipanti alla fusione, saranno tassate in caso di riduzione del capitale per esuberanza.

2.4.2. Disciplina delle perdite

Le perdite fiscali pregresse delle società che partecipano alla fusione possono essere riportate in diminuzione dal reddito della società risultante, nel rispetto delle regole generali sul riporto delle perdite, se soddisfano determinati requisiti. Gli stessi, valgono anche per il riporto degli interessi indeducibili¹¹⁴. I requisiti sono i seguenti :

L'importo massimo deducibile è quello del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio o, se inferiore, dalla situazione patrimoniale redatta ai sensi dell'art. 2501-quater c.c.

Nel conto economico delle Società le cui perdite sono riportabili (relative all'esercizio precedente a quello in cui è stata deliberata la fusione), deve risultare un ammontare di ricavi e proventi dell'attività caratteristica e di spese per lavoro dipendente e relativi contributi superiore al 40% di quello risultante dalla media degli ultimi due esercizi precedenti a quello suddetto¹¹⁵.

Sempre il comma 7 del 172 Tuir prevede la possibilità dell'interpello disapplicativo¹¹⁶ con il quale l'interessato deve "convincere l'Amministrazione finanziaria che l'effetto elusivo non si produce nel caso di specie"¹¹⁷

Rispetto all'istituto della cd. "Trasparenza"¹¹⁸ regolato dagli artt. 115 e seguenti del T.U.I.R. :

in caso di fusione propria, La nuova società non può esercitare la conferma opzionale trattandosi di un soggetto giuridico diverso rispetto a quello che ha esercitato l'opzione.

In caso di fusione per incorporazione :

se la società partecipata incorpora un'altra società: l'opzione può essere confermata;

¹¹⁴ Art. 172 DPR 917/86 e successive modifiche e integrazioni comma 7

¹¹⁵ PODDIGHE - Manuale di Tecnica Professionale Cedam

¹¹⁶ L'istanza è presentata allo scopo di ottenere un parere in ordine alla disapplicazione di una norma antielusiva che, in linea di principio, trova applicazione in riferimento alla fattispecie prospettata, limitando deduzioni, detrazioni, crediti d'imposta, ecc. A tal fine, il contribuente deve provare che nella situazione concreta non possono realizzarsi gli effetti elusivi che la norma intende evitare (richiamano l'articolo 11, comma 2, dello Statuto in questione l'articolo 84 e l'articolo 172 TUIR in materia di utilizzo delle perdite) Si ricorda che l'interpello in esame costituisce l'unica categoria di interpello obbligatorio. Così in www.Agenzia delle entrate.gov

¹¹⁷ FERRA E., Perdite da fusione : interpello obbligatorio e non vincolante in Euroconference news del 4 ottobre 2016

¹¹⁸ Con tale istituto le società di capitali (e i loro soci) possono optare per un regime di tassazione analogo a quello della società di persone evitando così la doppia tassazione degli utili societari.

se la società partecipata è incorporata da un'altra società la conferma non può essere esercitata poiché l'incorporante è soggetto giuridico diverso rispetto a quello che ha originariamente esercitato

l'opzione.

Ai fini IVA L'art. 2 c. 3 lettera f DPR 633/72 stabilisce che i passaggi di beni in conseguenza di fusioni, scissioni o trasformazioni di società e di analoghe operazioni poste in essere da altri enti non sono considerate cessioni di beni e quindi vengono considerate operazioni fuori campo IVA.

Verificandosi una variazione nel soggetto passivo, la società risultante o incorporante e, solo in un caso, la società fusa o incorporata devono presentare la dichiarazione di variazione all'Ufficio IVA, entro 30 giorni dalla data di effetto dell'atto di fusione, intendendosi per tale quella in cui è stata eseguita l'ultima delle iscrizioni prescritte per l'atto di fusione dall'art. 2504 del c.c., ovvero l'ultima iscrizione nel registro delle Imprese.

Per la fusione per incorporazione la società incorporante deve presentare un'unica dichiarazione annuale iva comprensiva di tutte le operazioni effettuate sia dall'incorporante che dalle incorporate.

A tale dichiarazione andranno allegati specifici prospetti relativi alle operazioni della incorporante o delle incorporate.

Per la fusione propria la nuova società risultante dalla fusione dovrà presentare un'unica dichiarazione annuale comprensiva di tutte le operazioni. Dovrà poi allegare specifici prospetti:

- Uno concernente le operazioni effettuate dalla nuova società a partire dal mese in cui è avvenuta la fusione e fino alla fine dell'anno;
- Uno per ogni singola società fusa riguardante tutte le operazioni effettuate fino al mese in cui è avvenuta la fusione.

L'imposta di registro si applica in misura fissa a due momenti specifici:

- a) la delibera di fusione che deve essere registrata entro 20 giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese;
- b) l'atto di fusione che deve essere registrato entro 20 giorni dalla stipula dell'atto.

2.5. Regime fiscale della scissione

L'aspetto fiscale della scissione è disciplinato dall'articolo 173 del testo unico delle imposte sui redditi¹¹⁹.

Come per tutte le altre operazioni straordinarie, la scissione è fiscalmente neutrale nel senso che non vengono generati componenti positivi o negativi di reddito in capo ad alcuno dei soggetti partecipanti.

Anche in capo ai soci della società scissa l'operazione non ha alcun effetto reddituale, fatta eccezione per gli eventuali "conguagli" ricevuti: in questo caso, infatti, le somme e il valore nominale dei beni ricevuti dai soci costituiscono utili per la parte che eccede il prezzo pagato per l'acquisto o la sottoscrizione delle partecipazioni annullate.

Una particolarità propria dell'operazione di scissione, rispetto alla fusione, riguarda il caso in cui un socio, per effetto della scissione, riceva, in cambio dell'unica partecipazione nella scissa, due o più partecipazioni nelle società interessate all'operazione: in questo caso si pone il problema di come suddividere il costo dell'unica partecipazione detenuta ante scissione tra le diverse partecipazioni ricevute per effetto dell'operazione.

Naturalmente il problema non emerge se ad un socio viene attribuita un'unica partecipazione, o nella scissa o nella beneficiaria.

Esaminiamo l'articolo in tutti i suoi commi:

Il primo comma dell'articolo afferma che "la scissione totale o parziale di una società in altre preesistenti o di nuova costituzione non dà luogo a realizzo né a distribuzione di plusvalenze o minusvalenze dei beni della scissa, comprese quelle relative alle rimanenze e al valore dell'avviamento".

¹¹⁹ Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917 e successive integrazioni e modifiche

E il secondo comma: “nella determinazione del reddito delle società che partecipano alla scissione non si tiene conto dell’avanzo o del disavanzo derivanti dal rapporto di cambio delle azioni o delle quote e neppure dell’annullamento di azioni o quote”.

In effetti si determinano doppi valori, civilistici e fiscali, e, dopo l’abolizione dell’imposta sostitutiva¹²⁰ prevista in precedenza, i maggiori valori non hanno alcun riconoscimento fiscale.

Il quarto comma disciplina le “posizioni soggettive”, ossia:

- i crediti d’imposta relativi a precedenti dichiarazioni e i crediti per ritenute d’acconto che riguardano redditi non ancora dichiarati;
- la rateizzazione delle plusvalenze;
- il versamento degli acconti;
- le riserve in sospensione di imposta e altre riserve;
- le rimanenze di merci e di titoli;
- le quote di ammortamento e le spese di manutenzione.¹²¹

Tali posizioni sono attribuite a partire dalla data di effetto della scissione¹²² secondo i seguenti criteri:

in caso di scissione totale: alle società beneficiarie in proporzione alle quote di patrimonio netto loro trasferito;

¹²⁰ Articolo 6 del d.lgs 358/97: I maggiori valori iscritti in bilancio per effetto della imputazione dei disavanzi da annullamento o da concambio derivanti da operazioni di fusione o scissione di società si considerano fiscalmente riconosciuti se assoggettati all’imposta sostitutiva indicata nell’articolo 1. (aliquota del 27 %) I maggiori valori iscritti per effetto dell’imputazione del disavanzo da annullamento delle azioni o quote si intendono fiscalmente riconosciuti senza l’applicazione dell’imposta sostitutiva, fino a concorrenza dell’importo complessivo netto: a) delle plusvalenze, diminuite delle eventuali minusvalenze, rilevanti ai fini dell’applicazione dell’imposta sostitutiva, ai sensi dell’articolo 2 del decreto-legge 28/1/91, n. 27, concernente le modalità di applicazione della imposta sostitutiva, o che sono state assoggettate ad imposta sostitutiva ai sensi del presente decreto; b) dei maggiori e dei minori valori, rispetto ai relativi valori di acquisizione, derivanti dalla cessione delle azioni o quote, che hanno concorso a formare il reddito di un’impresa residente; c) delle svalutazioni nonché delle rivalutazioni delle azioni o quote che hanno concorso a formare il reddito di un’impresa residente o che per disposizione di legge non concorrono a formarlo, nemmeno in caso di successivo realizzo. 3. Ai fini dell’applicazione del comma 2, la società incorporante o beneficiaria deve documentare i componenti positivi e negativi di reddito relativi alle azioni o quote annullate, realizzate dalla società stessa e dai precedenti possessori.

¹²¹ SAVIOLI - Le operazioni straordinarie d’Impresa Giuffrè

¹²² regolata secondo le disposizioni dell’articolo 2506 quater c.c.: “La scissione ha effetto dall’ultima delle iscrizioni dell’atto di scissione nell’ufficio del registro delle imprese presso cui sono iscritte le società beneficiarie. Può essere tuttavia stabilita una data successiva, tranne nel caso di scissione mediante costituzione di società nuove”

in caso di scissione parziale: alla società scissa e alle beneficiarie in proporzione alle quote di patrimonio netto rispettivamente rimasto o trasferito.

Esaminiamo ora le discipline previste per ciascuna delle posizioni soggettive prima elencate:

- 1) per i crediti d'imposta relativi a precedenti dichiarazioni e i crediti per ritenute d'acconto che riguardano redditi non ancora dichiarati non è prevista una disciplina particolare, per cui i primi seguono il criterio proporzionale, mentre i secondi sono riconosciuti alla società alla società cui è attribuito il reddito relativo assoggettato a ritenuta.
- 2) In caso di plusvalenze per le quali si era optato per la rateizzazione, l'obbligo di apportare le variazioni negli esercizi successivi fa capo al soggetto che ha ricevuto il credito che deriva dalla cessione del bene al quale si riferisce la plusvalenza. Se questo non è possibile perché il credito è già estinto si farà ricorso al criterio di attribuzione in proporzione alle quote di patrimonio netto trasferite o rimaste.¹²³
- 3) Il versamento degli acconti relativi sia ad imposte proprie che ad imposte prelevate a terzi resta in capo alla società scissa in caso di scissione parziale, mentre in caso di scissione totale si trasferiscono alle società beneficiarie in proporzione alle quote di patrimonio netto imputabile a ciascuna.¹²⁴
- 4) il comma 9 dell'art. 173 disciplina la problematica della ricostituzione delle riserve in sospensione di imposta, effettuando un rinvio a quanto stabilito dall'art. 172 in materia di fusione per quanto attiene:

l'obbligo di ricostituzione delle predette riserve in capo alle beneficiarie, distinguendo, come già per l'operazione di fusione, tra
 - riserve in sospensione di imposta tassabili qualunque sia il loro utilizzo e
 - riserve tassabili solo in caso di distribuzione

L'art. 173 stabilisce per l'operazione di scissione che:

¹²³ CONFALONIERI - Trasformazione, Fusione, Conferimento, Scissione e Liquidazione delle Società Il Sole 24 Ore

¹²⁴ Comma 5 art. 173 TUIR

in linea generale, le riserve in sospensione d'imposta iscritte nell'ultimo bilancio della società scissa debbano essere ricostituite dalle beneficiarie in funzione del valore del patrimonio netto contabile alle stesse attribuito, o, nel caso di scissione parziale, rimasto nella scissa¹²⁵ ;

tuttavia, se la sospensione d'imposta dovesse dipendere da circostanze che riguardano specifici elementi patrimoniali della scissa, le riserve devono essere ricostituite dalle beneficiarie che acquisiscono gli elementi stessi (ad es., riserve in sospensione su contributi in conto impianti)¹²⁶.

- 5) Anche per le perdite fiscali viene fatto un rinvio a quanto già stabilito in materia di fusione. In particolare per la scissione nasce il problema dei “criteri” di riparto delle perdite fiscali della scissa tra le società che partecipano all’operazione.

Essendo le perdite fiscali “posizioni soggettive” di cui al comma 4 dell’art. 173, la dottrina ritiene che tale ripartizione debba avvenire sulla base della parte di patrimonio netto contabile attribuita alle società partecipanti, per cui la suddivisione delle perdite fiscali della società scissa avverrà:

nella scissione totale, in proporzione alla percentuale di patrimonio netto contabile attribuita a ciascuna beneficiaria;

nella scissione parziale, in proporzione alla percentuale di patrimonio netto contabile attribuita a ciascuna beneficiaria ed a quella rimasta alla società scissa¹²⁷.

Ai fini dell'imposta sul valore aggiunto la scissione è esclusa dal campo di applicazione. Infatti l'articolo 2 del DPR 633/72 e successive modifiche e integrazioni al comma 3 afferma che non sono considerate cessioni di beni¹²⁸.... f) i passaggi di beni in dipendenza di fusioni, scissioni, trasformazioni di società e di analoghe operazioni poste in essere da altri enti.

¹²⁵ in questo ultimo caso le riserve della società scissa si riducono in corrispondenza

¹²⁶ OIC 4 Fusioni e scissioni in www.fondazioneoic.eu

¹²⁷ FARINON P., – Università degli Studi di Verona - Dipartimento di Economia Aziendale

¹²⁸ Facendo venir meno dunque il presupposto oggettivo del tributo

Le società beneficiarie subentrano dalla data di effetto della scissione in tutti gli obblighi e i diritti derivanti dall'applicazione dell'imposta.

Per le operazioni attive la beneficiaria subentra in tutti gli obblighi relativi alle operazioni che si considerano effettuate dopo la data di effetto della scissione.¹²⁹

Per le operazioni passive è necessario tener conto del momento di registrazione delle fatture :

per le fatture registrate prima dell'effetto della scissione : il diritto di detrazione spetta alla scissa;

per le fatture registrate dopo la data di effetto della scissione : il diritto spetta alla beneficiaria;

per le fatture intestate alla scissa ma pervenute dopo la data di effetto della scissione e riferite alla società trasferita: la beneficiaria può registrarla a prescindere dall'intestazione.

¹²⁹ Art. 6 DPR 633/72

2.6. L'elusione fiscale nelle operazioni straordinarie

L'elusione fiscale consiste in comportamenti tenuti dal contribuente che, pur non violando espressamente la legge tributaria, tendono ad aggirarla conseguendo un risparmio fiscale.

In questo caso non sussiste la violazione di alcuna norma specifica, ma della c.d. "buona fede del legislatore" in quanto si configura una condotta finalizzata all'abbattimento dell'onere fiscale in aperto contrasto con uno dei principi cardine della Costituzione, quello della capacità contributiva sancito dall'art. 53.

La condotta elusiva finisce per produrre anche effetti distorsivi sul sistema economico-sociale.

A differenza dell'elusione, l'evasione si pone in contrasto con norme specifiche e consegue un illecito risparmio d'imposta¹³⁰ sanzionata dall'ordinamento sia sul piano penale che amministrativo.

L'abuso del diritto, ancora, è un comportamento con il quale il contribuente abusa delle disposizioni normative, pur non violandole, per portare a sé dei vantaggi fiscali consistenti in un risparmio fiscale. E tutto ciò in difetto di altre ragioni economicamente apprezzabili che giustifichino l'operazione.

L'abuso del diritto è quindi da considerarsi un'elusione fiscale. Secondo la giurisprudenza, c'è quindi un divieto di abuso del diritto che è una vera e propria clausola antielusiva di carattere generale.

Si tratta del divieto per il contribuente di trarre degli indebiti vantaggi fiscali dall'utilizzo distorto di strumenti giuridici al principale fine di ottenere un risparmio fiscale.

¹³⁰ Il risparmio d'imposta di per sé non costituisce un illecito ma diviene elusione nel momento in cui supera una certa soglia di tollerabilità la cui fissazione, sul piano normativo e giurisprudenziale, è da mettere in relazione al contesto economico-sociale in cui l'operazione si perfeziona.

Con l'art. 1 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, pubblicato in Gazzetta ufficiale n. 190 del 18 agosto 2015, è entrata in vigore un intervento legislativo molto atteso sull'abuso del diritto e sull'elusione.

In particolare, il decreto 128/2015 introduce un nuovo articolo 10 bis nello Statuto del contribuente¹³¹.

La disposizione compie due operazioni di radicale ristrutturazione :

- ✓ unifica delle nozioni di abuso del diritto e di elusione fiscale, che vengono fuse in un'unica definizione (art. 10 bis, comma 1), con l'abrogazione dell'art. 37 bis d.p.r. n. 600/73 (art. 1, comma 2, D. lgs. n. 128/2015, che reindirizza tutti i previgenti rinvii in favore della disposizione abrogata al nuovo art. 10 bis);
- ✓ rende irrilevanti penalmente le condotte abusive, che potranno essere sanzionate solo amministrativamente (cfr. art. 10 bis, comma 13)¹³².

Contemporaneamente all'entrata in vigore della nuova normativa, il citato articolo 37 bis viene interamente abrogato essendo ora il concetto di elusione fiscale ricompreso nella più generale fattispecie dell'abuso del diritto.

Secondo la nuova disciplina l'abuso del diritto (o l'elusione) si configura allorquando una o più operazioni pur formalmente rispettose delle norme fiscali:

- ✓ siano prive di sostanza economica ovvero inidonee a produrre effetti diversi dai vantaggi fiscali;
- ✓ realizzino dei vantaggi fiscali indebiti ovvero in contrasto con le finalità delle norme o con i principi dell'ordinamento tributario.

Quindi i tre presupposti sono :

- ✓ l'assenza di sostanza economica delle operazioni effettuate;
- ✓ la realizzazione di un vantaggio fiscale indebito;
- ✓ la circostanza che il vantaggio è l'effetto essenziale dell'operazione.

¹³¹ legge 27 luglio 2000, n. 212

¹³² <http://job.fanpage.it/abuso-del-diritto-ed-elusione-fiscale-unificati-in-un-unica-norma/>

Secondo la nuova disciplina l'abuso del diritto si configura quale fattispecie residuale poiché può essere oggetto di contestazione solo se i vantaggi fiscali non possono essere disconosciuti contestando la violazione di specifiche disposizioni tributarie.

Relativamente al profilo penale, il comma 13 stabilisce che le operazioni abusive non danno luogo a fatti penalmente rilevanti secondo le leggi penali tributarie rilevando esclusivamente sotto il profilo delle sanzioni amministrative tributarie.

La definizione di abuso del diritto/elusione fiscale viene riformulata in un testo che risulta molto influenzato dalla raccomandazione della Commissione 2012/772/UE sulla pianificazione fiscale aggressiva.

Il nucleo della definizione è ora composto da tre punti fondamentali:

due elementi costitutivi e una clausola negativa.

I primi sono l'assenza di "sostanza economica" e la realizzazione di "vantaggi fiscali indebiti" come effetto essenziale dell'operazione: due requisiti che devono essere compresenti per la contestazione dell'abuso rispetto a un'operazione che appaia nella forma rispettosa delle norme tributarie.

La clausola di esclusione è rappresentata dalla presenza di valide ragioni extrafiscali, non marginali che rispondono a esigenze di miglioramento strutturale o funzionale dell'impresa e, "non si considerano abusive, in ogni caso"¹³³.

La condotta abusiva è inopponibile all'amministrazione finanziaria che, di conseguenza, ne disconosce i vantaggi conseguiti dal contribuente applicando i tributi secondo le disposizioni eluse.

Tale disposizioni corrisponde a quella già prevista dall'articolo 37-bis del D.P.R. n.600 del 1973.

In altri termini, l'individuazione della condotta abusiva non rende nulli i negozi conclusi dal contribuente, ma li rende solo inefficaci ai fini tributari.

¹³³ AMATUCCI F., CORDEIRO GUERRA R., "La ricerca di strategie coordinate nella lotta all'evasione e all'elusione" Studi dell'associazione italiana dei professori di diritto tributario Novembre 2016

I vantaggi fiscali indebiti che si realizzano per effetto dell'operazione priva di sostanza economica devono essere prevalenti rispetto agli altri fini perseguiti dal contribuente: il perseguimento di tale vantaggio deve essere stato lo scopo essenziale della condotta stessa.

Il comma 2 dell'articolo 10-bis contiene la definizione degli elementi essenziali dell'abuso del diritto:

In base alla lettera a), sono operazioni prive di sostanza economica i fatti, gli atti e i contratti, anche tra loro collegati, inidonei a produrre effetti significativi diversi dai vantaggi fiscali.

La stessa lettera individua, in particolare (a solo titolo esemplificativo, afferma la relazione governativa), due indici di mancanza di sostanza economica:

- ✓ la non coerenza della qualificazione delle singole operazioni con il fondamento giuridico del loro insieme;
- ✓ la non conformità degli strumenti giuridici a normali logiche di mercato.

Secondo la lettera b), per vantaggi fiscali indebiti si considerano i benefici, anche non immediati, realizzati in contrasto con le finalità delle norme fiscali o con i principi dell'ordinamento tributario.

Il comma 3 dell'articolo 10-bis stabilisce che non si considerano abusive le operazioni giustificate da valide ragioni extrafiscali che rispondono a finalità di miglioramento strutturale o funzionale dell'impresa.

Tali valide ragioni economiche extrafiscali non marginali sussisterebbero solo se l'operazione non sarebbe stata posta in essere in loro assenza. Occorre, pertanto, dimostrare che l'operazione non sarebbe stata compiuta in assenza di tali ragioni¹³⁴.

Anche di recente la Cassazione ha ribadito che il carattere abusivo va escluso quando sia individuabile una compresenza, non marginale, di ragioni extrafiscali, che non necessariamente

¹³⁴ Nella sentenza n. 1372 del 21 gennaio 2011 la Corte di Cassazione ha affermato che il carattere abusivo dell'operazione deve essere escluso per la compresenza non marginale di ragioni extrafiscali che non si identificano necessariamente in una redditività immediata ma possono essere anche di natura meramente organizzativa e consistere in miglioramento strutturale e funzionale dell'impresa. Infatti il sindacato dell'amministrazione finanziaria non può spingersi ad imporre una misura di ristrutturazione diversa tra quelle giuridicamente possibili (e cioè una fusione) solo perché tale misura avrebbe comportato un maggior carico fiscale.

si identificano in una redditività immediata, potendo consistere in esigenze di natura organizzativa ed in un miglioramento strutturale e funzionale dell'azienda¹³⁵.

Prima di affrontare l'ipotesi di natura elusiva delle operazioni straordinarie è importante richiamare l'attenzione sul fatto che la stessa Corte di Cassazione ha sottolineato come "l'applicazione del principio dell'abuso del diritto deve essere guidata da una particolare cautela essendo necessario trovare una giusta linea di confine tra pianificazione fiscale eccessivamente aggressiva e libertà di scelta delle forme giuridiche e che questa cautela deve essere massima quando oggetto di valutazione sono operazioni di ristrutturazione societaria tanto più se inserite nell'ambito di grandi gruppi di imprese".¹³⁶

¹³⁵ Sentenza Cassazione civile, sez. trib. 26/02/2014, n. 4604 la S.C. ha ritenuto inadeguatamente motivata l'esclusione delle valide ragioni economiche dell'acquisto, da parte della contribuente, delle azioni di una società estera, benché rientrante in più ampio progetto di riorganizzazione strutturale e funzionale di un gruppo societario di cui la prima era "capogruppo"

¹³⁶ Sentenza della Corte di Cassazione 21.1.2011 n. 1372

2.6.1. Il nuovo abuso del diritto nella compravendita di partecipazioni

La Commissione tributaria regionale della Toscana con sentenza n. 1252 del 7 luglio 2016 ha stabilito che “la cessione della quota totalitaria di una partecipazione societaria è assimilabile, ai fini delle imposte indirette, alla cessione d'azienda e, pertanto, da riqualificare come tale”.

L'amministrazione finanziaria aveva contestato ad un contribuente di aver stipulato un atto di compravendita di partecipazione e non di cessione per ottenere un risparmio di imposta, ossia per beneficiare dell'imposta fissa di registro (all'epoca di 168 euro) evitando l'imposta proporzionale del 3% come previsto per la cessione di azienda. La Commissione ha accolto l'istanza. A tale conclusione è giunta anche la Suprema Corte di Cassazione con ordinanza 24594 del 2 dicembre 2015, riqualificando l'atto di compravendita della quota totalitaria della società in cessione d'azienda, e applicando la conseguente imposta indiretta proporzionale.

A settembre 2015, come già ampiamente trattato nel paragrafo dedicato, è entrato in vigore il Dlgs 128/2015 sulla «Disciplina dell'abuso del diritto o elusione fiscale»¹³⁷

Pertanto, l'articolo 176 del TUIR, che esclude dalle operazioni elusive, ai fini delle imposte dirette, la cessione di partecipazioni preceduta da conferimento, non richiamando più l'articolo 37-bis (elusione delle imposte dirette), si deve ora intendere riferito al nuovo articolo 10-bis (elusione delle imposte dirette e indirette). Quindi, proprio per previsione normativa, la cessione di partecipazioni preceduta da conferimento d'azienda non è più elusiva né per le imposte dirette né per le indirette, e, a maggior ragione, nel caso di cessione di partecipazioni non preceduta da conferimento. È così superato l'orientamento della Cassazione che ha optato per la riqualificazione, ai fini delle imposte indirette, della cessione di partecipazione in cessione d'azienda¹³⁸.

¹³⁷ L'articolo 10 bis abroga l'art. 37-bis del Dpr. 600/73 il quale affermava l'elusione soltanto ai fini delle imposte dirette inserendo una nuova disciplina antielusiva generale, valida sia per le imposte dirette che per le indirette.

¹³⁸ REBECCA G. *Il nuovo abuso del diritto nella compravendita di partecipazioni* il Sole 24 ORE - Norme & Tributi - 26 ottobre 2016

2.6.2. Principali ipotesi di dubbio di elusione nell'operazione di Fusione

Le possibili ipotesi in cui si può configurare un dubbio di elusione si possono riassumere in :

- Fusioni che consentono di compensare i redditi imponibili di una delle società partecipanti alla fusione con le perdite fiscali di altra società partecipante alla fusione. In questo caso il legislatore fiscale ha fissato dei “paletti” nell’ambito della disciplina stessa delle fusioni, le cosiddette “Norme antielusive specifiche”, ponendo al co. 7 dell’art. 172 del TUIR limiti al riporto delle perdite fiscali delle società partecipanti alla fusione “aggirabili” solo mediante presentazione di apposita istanza disapplicativa alla competente Direzione Regionale delle Entrate.
- Fusioni che concorrono a determinare “salti di imposta”. Tali “salti” possono riguardare :
 - ✓ la composizione fiscale del patrimonio netto delle società partecipanti alla fusione. Ne è esempio la fusione tra due società per effetto della quale una società che presenta nel patrimonio netto riserve in sospensione di imposta (recuperabili a tassazione solo in caso di distribuzione) viene incorporata in altra società senza che emerga avanzo di fusione e/o aumento di capitale dell’incorporante.
 - ✓ i valori fiscalmente riconosciuti degli elementi dell’attivo e del passivo delle società partecipanti alla fusione. Ne è esempio la fusione tra due società che segue la precedente acquisizione dell’intero complesso aziendale della futura incorporata da parte della futura incorporante con la plusvalenza imponibile generatasi in capo alla futura incorporata completamente compensata dalle perdite fiscali pregresse che si riporta.

Rappresentano infine “tipiche” valide ragioni economiche per la fusione :

- Ragioni legate al conseguimento di determinati obiettivi di carattere gestionale,

come il raggiungimento di soglie dimensionali minime per competere sul mercato, il perseguimento di economie di scala produttive o commerciali, la razionalizzazione dei cicli produttivi e distributivi.

➤ Ragioni legate alla volontà di procedere ad un riorganizzazione degli assetti proprietari all'interno di un gruppo di tipo societario o familiare¹³⁹.

¹³⁹ ZANETTI E., *Elusione e abuso del diritto Profili generali e casistiche per conferimenti d'azienda, fusioni e scissioni* in Manuale delle operazioni straordinarie. Edizione Eutekne, 2012

2.6.3. Principali ipotesi di dubbio di elusione nell'operazione di scissione

Le principali ipotesi di “dubbio elusione” in caso di scissione sono riconducibili ad un:

- Utilizzo della scissione per scorporare un determinato aggregato patrimoniale, per poi procedere alla sua cessione sotto forma di partecipazione societaria.
- Utilizzo della scissione per disaggregare il patrimonio della scissa e procedere all'assegnazione di fatto ai soci di singoli parti di esso, senza passare per un'operazione di liquidazione della società scissa o di una permuta delle partecipazioni tra i soci.

In caso di ripartizioni mediante scissioni non proporzionali è corretto distinguere tra:

scissione non proporzionale, con la quale i soci si dividono indirettamente complessi aziendali per continuarne separatamente l'esercizio  non elusiva se supportata dalla valida ragione economica del dissidio insanabile tra i soci nella conduzione dell'impresa e

scissione non proporzionale con la quale i soci si dividono indirettamente aggregati patrimoniali o singoli beni e relative passività  potenzialmente elusiva anche se supportata dalla constatazione del dissidio insanabile tra i soci nella gestione della società.

In ipotesi di “trasformazione” delle plusvalenze è corretto distinguere tra :

- ✓ scissione prodromica alla cessione sotto forma di partecipazioni di un complesso aziendale  non elusiva

e

- ✓ scissione prodromica sotto forma di partecipazioni di singoli beni o meri aggregati patrimoniali  potenzialmente elusiva.

Le “Tipiche” valide ragioni economiche rispetto ad un'operazione di scissione sono riconducibili a :

- ✓ Ragioni legate al perseguimento di determinati obiettivi di carattere gestionale,

quali ad esempio il raggiungimento di soglie dimensionali minime per poter competere sul mercato, il perseguimento di economie di scala produttive o commerciali, la razionalizzazione dei cicli produttivi e distributivi.

✓ Razioni legate alla volontà di limitare o contenere gli effetti dannosi di un deterioramento dei rapporti fra i soci, separando la compagine sociale della società scissa, piuttosto che riproducendola inalterata anche nelle società beneficiarie.

✓ Razioni legate alla volontà di procedere ad una riorganizzazione degli assetti proprietari all'interno di un gruppo di tipo societario o familiare, ad esempio per finalità di passaggio generazionale.

✓ Razioni legate alla volontà di frazionare il rischio di impresa o separare il rischio di impresa dalla componente patrimoniale (tipicamente immobiliare)¹⁴⁰.

¹⁴⁰ ¹⁴⁰ ZANETTI E., *Elusione e abuso del diritto Profili generali e casistiche per conferimenti d'azienda, fusioni e scissioni in Manuale delle operazioni straordinarie*. Edizione EUTEKNE, 2012

Capitolo III

La cessione di Loropiana a LVMH

3.1. Le strategie di sviluppo dimensionale

Fusioni ed acquisizioni sono operazioni strategiche che perseguono l'obiettivo della crescita dimensionale di un'impresa.

Si parla di crescita interna quando si verifica un aumento degli investimenti in fattori produttivi utilizzando le disponibilità finanziarie originate dall'autofinanziamento, oppure con il ricorso all'indebitamento.

Si parla di crescita esterna, invece, quando l'aumento della dimensione aziendale dipende da un'operazione di acquisizione o fusione con una società terza.

La pianificazione ed attuazione di operazioni straordinarie d'impresa come fusione ed acquisizione, conferimento, scissione e scorporo, scambi di azioni e quote, che hanno per oggetto società, partecipazioni, aziende e rami d'azienda, presenta oggi aspetti complessi che richiedono il coordinamento di discipline giuridiche, tributarie, aziendali e finanziarie.

La scelta effettuata dal gruppo LVMH è stata proprio quella della crescita esterna e, attraverso una lunga serie di fusioni, ma soprattutto di acquisizioni, ha aumentato le sue dimensioni e raggiunto vantaggi competitivi come, ad esempio, l'estensione delle quote di mercato o

l'acquisizione di know-how, vantaggi raggiungibili con tempi molto più lunghi se sviluppati internamente.

In particolare il successo del colosso è dovuto

da un lato alla buona riuscita delle acquisizioni intraprese,

dall'altro, e soprattutto, alla capacità di gestire tutti questi brand senza snaturarli .

L'abilità della LVMH, inoltre, è stata proprio quella di aver saputo mantenere i Brand acquisiti distinti per posizionamento.

Nel presente capitolo si analizzano, tra le tante, due operazioni attuate da LVMH che rappresentano altrettante tipologie di acquisizione:

- ✓ la cessione delle partecipazioni azionarie dei fratelli Loro Piana al gruppo Lvmh;
- ✓ lo scambio di partecipazioni azionarie tra la maison Christian Dior e la holding Lvmh.

Il lavoro si completa con la sintesi di alcune sentenze significative rispetto agli argomenti trattati nel caso:

la prima riguarda un caso di cessione del pacchetto azionario in due fasi con esercizio di opzione, cosa che si è verificata proprio nella cessione Loro Piana;

la seconda affronta il problema della differenza abnorme tra valore nominale e valore reale delle quote cedute e della presunzione di maggior corrispettivo, altra situazione verificatasi nella cessione Loro Piana;

la terza e la quarta sono relative all'ipotesi di riqualificazione ai fini dell'imposta di registro come cessione d'azienda della cessione totalitaria di quote societarie : la prima a favore della riqualificazione, la seconda contraria.

3.2. Lvmh : la storia del gruppo



Figura 1. Corporate structure Lvmh. Fonte sole 24 ore/argomenti

LVMH, acronimo di Louis Vuitton Moët Hennessy, è una holding francese operante nel settore dei beni di lusso nata nel 1987 dalla fusione tra le imprese Louis Vuitton, specializzata negli accessori di moda, e Moët Hennessy, specializzata in vini e alcolici.

Dalla holding dipendono circa 50 società ciascuna delle quali gestisce marchi di prestigio nelle seguenti categorie:

- ✓ moda : Dior, Kenzo, Lacroix, Vuitton, Givenchy, Loewe, Pucci, Fendi, Loro Piana;
- ✓ vini e champagne: Moët Chandon, Veuve Clicquot, Pommery, Hennessy;
- ✓ profumi : Christian Dior, Guerlain, Loewe, Kenzo
- ✓ cosmetici : Guerlain, Make Up For Ever, Guerlain, Acqua di Parma
- ✓ orologi e ai gioielli : Bulgari, Tag Heuer, Montres Dior, Zénith, Chaumet;
- ✓ grande distribuzione : Sephora, La Samaritaine.

Presidente del gruppo e Amministratore Delegato è Bernard Arnault¹⁴¹ il quale , con la società irlandese Guinness, ne ha acquisito il controllo.

L'azienda è quotata alla Borsa di Parigi al CAC 40¹⁴² e in quindici anni LVMH è diventato leader mondiale del lusso.

Il processo d'internazionalizzazione è iniziato nel 1999 con l'acquisto di 25 marche leader.

Ma approfondiamo nel dettaglio la storia di questo grande gruppo, le cui Maison sono ambasciatrici di “un’*art de vivre* squisitamente raffinata”¹⁴³ e le cui creazioni alimentano il sogno proibito di molti consumatori.

Nel 1854 un noto imprenditore francese apre a Parigi la sua prima valigeria e pelletteria di lusso con l'insegna che riporta il suo nome: “*Louis Vuitton: Malletier a Paris*”: è la nascita ufficiale del marchio più imitato al mondo.

In questi anni e Vuitton crea il baule da viaggio che renderà lui famoso a tutta l'alta società parigina, il suo marchio una garanzia.

¹⁴¹ “Bernard Arnault è un imprenditore francese. Controlla il 47,4% di Lvmh e la maggioranza di Christian Dior Sa. È inoltre Presidente e Amministratore Delegato delle due compagnie. Secondo la classifica Forbes è uno degli uomini più ricchi al mondo. Laureato in Ingegneria in Francia, nel 1985 ha rilevato la casa di moda Boussac (allora proprietaria di Dior) ed è diventato Presidente del Consiglio di amministrazione, Amministratore delegato e Managing director di Christian Dior Sa. Ha effettuato investimenti e cessioni, portando a termine nel 1989, la fusione di Louis Vuitton con Moët Hennessy e ottenendo il controllo del gruppo con una partecipazione del 24%, che nel tempo è aumentata fino alla quota attuale. Dal 1999 al 2003 ha gestito anche la casa d'aste Phillips de Pury & Company”. Fonte Il sole 24 ore Argomenti del 28 luglio 2016

¹⁴² Il CAC-40 è il principale indice azionario della borsa francese di Parigi ; è un indice di tipo value weighted, cioè i pesi associati ad ogni titolo sono determinati in funzione della sua capitalizzazione di borsa. Il CAC40 viene calcolato ogni 30 secondi sulla base dei prezzi degli ultimi contratti conclusi. Fonte www.borsaitaliana.it

¹⁴³ www.lvmh.com

Il successo è immediato e clamoroso e Vuitton comincia a servire le corti reali dell'epoca.

Un altro evento importante, se non il più rilevante, per l'impresa in quel periodo è la creazione del pattern “*Damier Canvas*”, il cui logo viene ufficialmente registrato come Louis Vuitton, diventando un vero e proprio *status symbol*.

Nel 1892, dopo la morte di Louis, il comando dell'azienda passa nelle mani del figlio, sotto la cui amministrazione nasce l'illustre monogramma LV, ancora oggi logo della società.



Durante il ventesimo secolo, l'impresa avvia un'importante politica di internazionalizzazione, arrivando ai mercati orientali (apre la prima boutique a Pechino), e a quelli americani.

La svolta che segna in modo indelebile la storia dell'azienda si ha tuttavia nel 1987, anno in cui l'azienda viene quotata in borsa e completa con successo la fusione con l'azienda di vini e alcolici Moët Hennessy, creata nel 1971, assumendo il nome LVMH.

La holding si raffigura fin da subito come emblema di eleganza, eccellenza e creatività; “*Passionate about creativity*¹⁴⁴” è ad oggi il fulcro della filosofia della società.

L'anno seguente, riuscendo a sfruttare una situazione di profondo disaccordo tra i presidenti delle due società appena unite, assume le redini del gruppo Bernalt Arnault, il quale, grazie al supporto della banca d'affari Lazard, diventa azionista di maggioranza della holding.

Il nuovo CEO, dalla personalità molto carismatica, dà inizio ad una serie di operazioni di fusione e acquisizioni aziendali, mantenendo come punto fermo il fatto di rappresentare l'incontro tra tradizione e innovazione e puntando sempre all'eccellente qualità di prodotti e servizi e alla creazione di talenti.

¹⁴⁴ Appassionato della creatività

Grazie a queste operazioni di M&A, prima di tutte quella del 1988 con il brand Cèline, la holding è diventata leader mondiale del lusso.

Da quel momento in poi il gruppo comprende i vantaggi derivanti da questo tipo di strategia di crescita e acquisisce numerose aziende come Berluti, Kenzo e un quotidiano francese nel 1993, Loewe nel 1996, Sephora e Marc Jacobs nel 1997, Thomas Pink, Emilio Pucci, Fendi e DKNY tra il 1999 e il 2001 e apre a Londra la LVMH House, centro di formazione per i dirigenti del gruppo.

In questo stesso anno, Bernard Arnault rilascia un'intervista per l'“Harvard Business Review” dichiarando che “la strategia della holding si focalizza su operazioni finanziarie che consentono notevoli ritorni economici, ma che lascia libere tutte le aziende acquisite di esprimere e conservare la propria personalità e la propria base di clienti”¹⁴⁵.

Dal 2001 la holding interrompe la sua crescita in quanto per alcune operazioni i rischi e i costi dovuti agli ingenti investimenti sono maggiori dei benefici.

Ma dopo 10 anni il CEO e la società si rendono conto che l'unica strategia di sviluppo consona al loro stile resta quella interrotta nel 2001 e per questo motivo riprendono un'altra ondata di acquisizioni, fino ad arrivare a inglobare due tra le più note marche della moda e del lusso italiano: Bulgari, nel 2011, e Loro Piana, nel Luglio 2013.

¹⁴⁵ BERNARD ARNAULT AND SUZY WETLAUFER *Perfect Paradox of Star Brands: An Interview with Bernard Arnault of LVMH* in www.hbr.org/product

3.2.1. L'Affare Dior

L'ultima grande operazione è proprio di questi mesi ed è ancora in corso; un'operazione definita dagli stessi protagonisti una pietra miliare¹⁴⁶ nella vita della holding:

Semyrthamis, holding di Arnault family group, ha lanciato a giugno una offerta da 12 miliardi per acquistare il 25,7% del capitale della Christian Dior SE, la società di cui l'imprenditore francese già possiede il 74,3% e attraverso la quale controlla il 41% di Lvmh e il 100% di Dior Couture. Arnault offre tre possibilità per ogni azione Dior:

260 euro cash;

172 euro cash più 0,192 titoli Hermès International;

0,566 titoli Hermès International.

Gli azionisti potranno scegliere il mix, nel limite di un complessivo di 8 miliardi cash e 8,9 milioni di azioni Hermès¹⁴⁷.

Dopo l'Opa lanciata a inizio giugno, la famiglia Arnault detiene il 94,22% della holding Christian Dior SE, che controlla Lvmh.

Christian Dior SE deteneva il 100% di Christian Dior Couture e il 41% di Lvmh ma la holding ha ceduto Christian Dior Couture a Lvmh, permettendo di unificare il marchio all'interno del gruppo, che già aveva in capo il business della profumeria.

Arnault detiene in maniera diretta anche il 5,8% di Lvmh.

¹⁴⁶ SACCHI M.S., Il polo del lusso La doppia mossa di Arnault Offerta da 12 miliardi per fondere Dior con Lvmh in Corriere della sera Economia del 26 aprile 2017 pag. 35

¹⁴⁷ Nel 2010, con un'operazione che si trasformò in una guerra legale conclusa nel 2014 dopo cinque processi (due promossi da Lvmh e tre da Hermès), Bernard Arnault aveva iniziato una scalata (bollata come ostile) agli eterni rivali nell'arena del lusso globale, arrivando a detenere il 23,5% del capitale di Hermès, tra quote personali e intestate a Lvmh e – ça va sans dire – a Christian Dior SA. L'accordo raggiunto nel 2014 impegna la holding della famiglia Arnault, Lvmh e Dior a non acquistare azioni Hermès fino al 2019. Accordo più che rispettato, potremmo dire.

Una volta che Arnault avrà il 100% della Dior, Lvmh per 6,5 miliardi acquisirà (da Dior SE) la Dior Couture, che entrerà così a far parte della scuderia di Lvmh, dove già si trovano, tra gli altri, Louis Vuitton, Fendi e Bulgari. La maison è stata valutata 15,6 volte il margine operativo lordo (Ebitda), un multiplo giudicato alto da alcuni analisti, ma inferiore a quanto pagato dalla stessa Lvmh per nomi come Bulgari o Loro Piana.

Al termine delle operazioni, in Borsa resterà la sola Lvmh¹⁴⁸.

La struttura finale sarà una catena verticale che vedrà Arnault Family Group controllare, tramite Semyrhamis, il 100% di Dior, che a sua volta controllerà il 41% delle azioni di Lvmh, la quale avrà in portafoglio il 100% di Christian Dior Couture. La famiglia Arnault ha, inoltre, direttamente un pacchetto di Lvmh pari al 5,8% del capitale e del 6,3% dei diritti di voto.




Figura 2- Fonte: https://seekingalpha.com/article/4065062-louis-vuitton-lvmhf-take-control-christian-dior-chdrf-13_1b-deal-slideshow

¹⁴⁸ SACCHI M.S., *Il polo del lusso La doppia mossa di Arnault Offerta da 12 miliardi per fondere Dior con Lvmh* www.aniem.it del 26/4/2017

Bernard Arnault, secondo uomo più ricco di Francia, ha definito il riassetto «una pietra miliare per il gruppo» perché «permette la semplificazione delle strutture, lungamente chiesta dal mercato, e il rafforzamento del polo moda e pelletteria di Lvmh. Christian Dior Couture è uno dei marchi del lusso più iconici al mondo».

Ma **LVMH** lavora molto anche **nel sociale** :

nel 1992 crea un dipartimento dedicato all'ambiente;

nel 2000 fonda a Londra la LVMH House, centro di formazione dedicato ai dirigenti del Gruppo;

nel 2005 All'Esposizione Universale di Aichi, Louis Vuitton presenta un padiglione di sale, simbolo del suo impegno per la protezione dell'ambiente;

nel 2008 sostiene l'esposizione "Picasso e i maestri", che riscuote grande successo a Parigi;

nel 2010 stringe un partenariato con la prestigiosa università di design londinese Central Saint Martins, impegnandosi ad accogliere gli studenti nelle sue Maison e a sostenerli con borse di studio, mentre nel 2013 lancia il premio “LVMH Prize for Young Fashion Designers”, che pone al centro dell'attenzione le nuove generazioni di stilisti;

nel 2013 inaugura, in Francia, Hélios, il suo nuovo centro di ricerca Profumi e Cosmetici, in un edificio certificato HQE (alta qualità ambientale);

nel 2014 inaugura a Parigi la “Fondation Louis Vuitton”, luogo di esposizione ideato dall'architetto Frank Gehry e dedicato all'arte contemporanea; lancia infine l'Institut des Métiers d'Excellence (IME), un programma di formazione professionale che consente al Gruppo di trasmettere alle nuove generazioni preziose abilità e savoir-faire esclusivi.

Lo scorso anno la Fondation Louis Vuitton crea una mostra di icone di arte moderna, la collezione *Shchukin* che riunisce, per la prima volta dalla scissione nel 1948 tra il Museo Pushkin di Mosca e il Museo Hermitage di San Pietroburgo, i capolavori della collezione eccezionale di Sergueï Chtchoukine.

Il gruppo è attivo anche nel **digitale** e nel **e-commerce** :

nel 1999 lancia **sephora.com**, uno dei primissimi siti di vendita online;

nel 2009 crea **Nowness**, piattaforma digitale che realizza contenuti esclusivi dedicati alla moda, all'arte e alla cultura.




Figura 3- Portale nowness gointeractive

«Nell'attuale clima di instabilità economica e geopolitica, la creatività e la qualità dei nostri prodotti sono diventati il benchmark per tutti e la crescente digitalizzazione delle nostre attività non farà che migliorare l'esperienza che offriamo ai consumatori». ¹⁴⁹ ha affermato il CEO non più di due mesi fa in occasione dell'uscita del portale di e-commerce di gruppo **24sevres.com** nato per tutelare anche su internet l'esclusività dei marchi di Lvmh, a cominciare da Louis Vuitton, da sempre insidiato da contraffazioni e distribuzione parallela.




Figura 4- Portale 24sevres.com

¹⁴⁹ <http://mobile.ilsole24ore.com/solemobile/main/art/moda/2017-07-27/-lvmh-giro-d-affari--sfiora-20-miliardi->

3.3. Loropiana

Originari di Trivero, nel Nord Italia, i Loro Piana sono nel commercio dei “panni di lana” sin dall’inizio dell’Ottocento; con l’avviarsi dell’industrializzazione, nell’ultimo quarto del secolo, trasferiscono la loro imprenditorialità in Valsesia.

Nasce così il Lanificio F.lli Lora e Compagnia a cui fa seguito nei primi anni del ‘900 il Lanificio di Quarona di Zignone & C., sempre nella stessa sede.

L’attuale società nasce il 4 aprile 1924 su iniziativa di Pietro Loro Piana il quale, propugnatore dell’innovazione tecnologica di processo e di prodotto, esce dalla compagine per creare una nuova azienda al passo coi tempi e rivolta al futuro.

Fonda così la “Ing. Loro Piana & C.”

Nel 1941 gli succede nella conduzione dell’azienda il nipote Franco Loro Piana, che subito si impone nei tessuti di laneria e di drapperia per l’alta moda, fenomeno portante del dopoguerra. Con l’aprirsi dei mercati, diffonde i propri prodotti di lane selezionate e fibre fini, prima fra tutte il Cashmere, all’interno dei mercati europei, statunitensi e giapponesi.

Dopo la guerra, l’azienda si costruisce una solida reputazione come fornitore di tessuti in lana e cashmere di alta qualità per un’industria della *haute couture* in piena espansione, in Italia come all’estero.



Negli anni Settanta entrano in azienda i figli Sergio e Pier Luigi Loro Piana che sostituiscono il padre nella gestione aziendale in qualità di Amministratori Delegati, alternandosi alla Presidenza ogni 3 anni e diversificando le attività nei prodotti di lusso e sviluppando una rete di distribuzione all'estero.

Loro Piana si concentra ulteriormente sulla produzione di tessuti in cashmere, vicuña e lane extra fini.

Nasce la divisione Luxury Goods che produce linee esclusive per uomo, donna e bambino.



Dagli anni Novanta ha inizio lo sviluppo retail: Loro Piana apre negozi in tutto il mondo.

Oggi primo trasformatore di cashmere a livello mondiale, Loro Piana utilizza le materie prime più rare e pregiate esistenti al mondo, come il “baby cashmere” del nord della Cina e della Mongolia, la vicuña delle Ande, la lana Merino extra-fine dell’Australia e della Nuova Zelanda e la fibra del fiore di loto della Birmania.

L’azienda unisce tradizioni ataviche ad una tecnologia d’avanguardia per offrire a una clientela esigente prodotti rinomati per la loro qualità senza pari.

Tutte le collezioni di prêt-à-porter e di accessori della Maison sono fabbricate in Italia nel più assoluto rispetto del *savoir-faire* artigianale e dell’eccellenza sartoriale¹⁵⁰.

Tutte le fasi della produzione sono gestite secondo standard esigenti, dalla raccolta delle fibre naturali



alla consegna del prodotto finito nei negozi.

¹⁵⁰ www.lvmh.it/le-maison/moda-e-pelletteria/loro-piana/

L'impegno a favore della preservazione di queste fibre rare ed esclusive si è concretizzato con l'introduzione di programmi di salvaguardia a lungo termine volti a proteggere gli animali nel loro ambiente naturale.

Attraverso partenariati esclusivi con i fornitori di tutto il mondo, l'azienda sostiene e incoraggia costantemente la ricerca e lo sviluppo direttamente alla fonte.

Con 9 siti di produzione in Italia, 163 negozi nel mondo e 5 milioni di metri di tessuto prodotti ogni anno, Loro Piana alla fine del 2013 entra a far parte del gruppo LVMH con lo spirito di "preservare lo spirito e il savoir-faire unici della Maison con la prospettiva di sviluppare il suo grande potenziale".

Il vice presidente della Maison Piemontese, Pier Luigi Loro Piana, spiega così la decisione: "LVMH ha già dimostrato di rispettare e sostenere le aziende familiari nei valori, nelle tradizioni e nella volontà di offrire ai loro clienti un livello di qualità incomparabile. Famiglia, artigianato, ricerca della qualità senza compromessi, autenticità e innovazione sono alcuni dei valori che condividiamo. Grazie a LVMH, Loro Piana potrà beneficiare di sinergie eccezionali, restando comunque fedele alla propria eredità e tradizione".

Il Gruppo Loro Piana, nel quale operano oltre 2600 dipendenti nel mondo, è oggi strutturato in due divisioni.

1) Divisione Tessile:

- ✓ Fabrics Business Unit

Tessuti di alta qualità per Uomo e Donna, destinati alla Divisione Luxury Goods e ai migliori confezionisti, stilisti e alle sartorie più prestigiose in tutto il mondo.

- ✓ Yarns Business Unit

Filati di cashmere e altre fibre pregiate forniti alla Divisione Luxury Goods, a stilisti e ad un numero selezionato di maglifici.

- ✓ Interiors Business Unit

Esclusivi tessuti per interni e arredamento offerti ad architetti, interior decorators e ai clienti più raffinati.

2) Divisione Luxury Goods:

- ✓ Sviluppo e produzione, con impianti propri e tramite fornitori terzi qualificati, di linee esclusive per uomo e donna di leisurewear, maglieria, accessori, regali e servizi su misura distribuiti attraverso una rete mondiale di negozi monomarca, franchising e un numero selezionato di multimarca.

Per ottenere la qualità e l'eccellenza tipiche dei propri prodotti, Loro Piana si avvale di una struttura completamente verticalizzata, in grado di controllare l'intero processo produttivo, dalla scelta delle materie prime, alla realizzazione del prodotto finito.

La società possiede infatti stabilimenti in Italia e in Mongolia.

Per essere più vicina alle esigenze dei vari mercati, la società può contare su sedi proprie e strutture dirette che garantiscono il coordinamento di tutte le attività del Gruppo all'interno dei territori di competenza.

Le principali strutture si trovano in:

- ✓ Europa - Italia: Loro Piana SpA – Headquarter e Divisione Tessile a Quarona (VC), divisione Luxury Goods sede di Borgosesia (VC), Showroom e uffici retail presso Milano Turati.
- ✓ USA: Loro Piana USA LLC e Loro Piana & C. Inc a New York.
- ✓ Corea: Loro Piana Korea Ltd
- ✓ Giappone: Loro Piana Japan Co. Ltd
- ✓ Mongolia: Loro Piana Mongolia Co. Ltd
- ✓ Greater China: Loro Piana (Shanghai) Commercial Co. Ltd, Loro Piana (Shanghai) Textile Trading Co.Ltd, Loro Piana (HK) Limited.



Figura 5 Loro Piana in Cina. Negozio a Shenyang, capitale della provincia di Liaoning, nel nord-est della Cina, dove il mercato del lusso presenta buone prospettive di crescita. Il negozio é il nono aperto da Loro Piana nell'area che comprende Hong Kong, Taiwan e la Cina.

Sulla base della solida tradizione di qualità, prestigio e leadership in campo tessile e proseguendo nell'ambito della strategia di consolidamento del proprio marchio presso il consumatore finale, Loro Piana ha costituito e sta ampliando una rete di negozi monomarca nelle località più prestigiose, dove il consumatore incontra già i prodotti dei più noti marchi internazionali¹⁵¹.

¹⁵¹ Corporate Profilo aziendale in www.loropiana.it

3.3.1. Studio dell'operazione di cessione di partecipazione

I Motivi della cessione

Agli inizi del 2013 i 're del cashmere' Sergio e Pier Luigi Loro Piana dichiaravano ¹⁵²:

“La nostra famiglia è fiera di associare oggi il nostro nome al gruppo Lvmh. Il gruppo diretto da Bernard Arnault è quello maggiormente in grado di rispettare i valori della nostra azienda, la sua tradizione ed il desiderio di proporre ai suoi clienti dei prodotti di qualità ineccepibile. Associandoci al gruppo Lvmh, costruito intorno ad un insieme di marchi storici, Loro Piana trarrà beneficio da sinergie eccezionali, sempre preservandone le tradizioni”.

Bernard Arnault, presidente e CEO di LVMH all'epoca, commenta così : “è una società rara per la qualità unica dei suoi prodotti, in particolare i suoi prodotti tessili in cashmere; e per le sue radici familiari che risalgono a sei generazioni. Sono molto contento che Sergio e Pier Luigi Loro Piana ritengano che il nostro gruppo sia il migliore per assicurare il futuro della loro società. Condividiamo in effetti gli stessi valori, sia familiari che aziendali, e la ricerca permanente della qualità; sono convinto che il nostro gruppo possa apportare un forte contributo al futuro della Loro Piana che possiede grandi potenzialità”.

Nel luglio del 2013 l'azienda italiana di filati e di abbigliamento di lusso cede l'80% delle sue quote al gruppo LVMH tra lo stupore degli esperti per diversi motivi¹⁵³ :

- ✓ per la velocità con cui l'accordo viene chiuso,
- ✓ per il prezzo, circa 2 miliardi di euro, a cui sono state vendute le azioni,

¹⁵² “Lvmh continua lo shopping in Italia, anche Loro Piana parlerà francese” Il Fatto quotidiano del 8 luglio 2013 nella pagina di ECONOMIA & LOBBY

¹⁵³“Loro Piana è sempre la stessa” di Enrico Matzeu – @enricomatzeu in <http://www.ilpost.it/2016/01/06/loro-piana-lvmh-2/>

- ✓ per il fatto che sono stati proprio i fratelli Loro Piana a proporre l'affare ad Antoine Arnault¹⁵⁴.

Negli ultimi dieci anni Sergio e Pier Luigi Loro Piana erano riusciti a far crescere in modo esponenziale l'azienda piemontese: prima espandendosi in modo più incisivo nei beni di lusso, poi decidendo di investire nella distribuzione diretta, con le aperture di numerosi negozi.

Proprio il boom del retail di Loro Piana¹⁵⁵ era stato una delle armi vincenti dell'azienda.

Ma la vera chiave del successo di Loro Piana negli ultimi anni è stata la diversificazione geografica.

L'Italia conta per circa il 15%, ma spesso i compratori nei negozi a Milano e Roma sono stranieri.

L'Europa genera invece il 23,4% dei ricavi, il Nord America il 24,6% e l'Asia il 26,7% con un 1,2% di resto del mondo.

L'Asia è ancora relativamente poco presente: 5 negozi sono a Hong Kong, 5 in Cina e uno a Macao.

Proprio questa potrebbe essere una delle variabili di crescita con Lvmh.

L'Asia e la Cina, grazie a una rete distributiva che ha pochi rivali nel mondo, restano infatti aree di grande sviluppo per il colosso del lusso guidato dalla famiglia del magnate Bernard Arnault.

Il Wall Street Journal spiega che da quando ha preso il controllo dell'azienda, Arnault non ha fatto molti cambiamenti.

Al momento della vendita, inoltre, i fratelli Loro Piana chiesero di non designare mai uno stilista famoso alla guida creativa del marchio, cosa che Arnault non avrebbe comunque fatto “per conservare l'identità dell'azienda”.

I Loro Piana hanno sempre scelto delle strategie di marketing molto mirate: non hanno mai organizzato sfilate e hanno sempre fatto poca pubblicità sui giornali di moda o sui tradizionali

¹⁵⁴ Attuale presidente dell'azienda nonché amministratore delegato del marchio italiano di scarpe Berluti, sempre di proprietà LVMH.

¹⁵⁵ predominante rispetto al wholesale e che conta ormai per l'85% dei ricavi

cartelloni pubblicitari, preferendo sponsorizzare eventi sportivi esclusivi, come la gara ippica a Piazza di Siena, che si tiene a Villa Borghese a Roma, regate di yacht in Sardegna o gare d'auto d'epoca in Giappone.

Hanno inoltre collaborato con la Federazione italiana sport equestri e vestono la squadra della Nuova Zelanda dell'America's cup, il più famoso trofeo di vela al mondo.

L'obiettivo di LVMH è stato proprio quello di non cambiare nulla nel modo di lavorare dell'azienda, cercando comunque di incrementare le vendite: per questo Arnault sta potenziando il settore degli accessori e della pelletteria.

Pier Luigi Loro Piana, ora vice presidente del marchio¹⁵⁶, ha detto di aver venduto per potenziare il marchio e aggiunto che quelli di LVMH «non ci hanno comprato perché siamo delle brave persone, ma perché hanno bisogno di noi».

L'azienda è utile al gruppo anche perché produce circa quattro milioni e mezzo di metri di tessuto l'anno, tra lane pregiate, cotone e lino, che LVMH impiega per gli altri suoi marchi di moda, come Dior e Louis Vuitton.

Inoltre, come scrive il sito di moda Business of Fashion, Loro Piana vende i tessuti anche ad altri marchi di abbigliamento famosi come Brioni, Bloomingdale e J. Crew.

¹⁵⁶ il fratello Sergio è morto nel dicembre 2013

L' operazione di cessione

L'operazione è avvenuta a una cifra record: i fratelli Loro Piana hanno ceduto l'80% della partecipazione nell'azienda al gruppo francese per 2 miliardi di euro, conservandone il 20% nella società e mantenendo la guida dell'azienda.

Nel contratto era prevista un'opzione put sul restante 20% della durata di tre anni¹⁵⁷.

Il pagamento è avvenuto in parte cash e in parte con emissione di strumenti di debito quali commercial paper¹⁵⁸ a breve scadenza e bond a medio termine¹⁵⁹.

L'enterprise value conferito al 100% di Loro Piana corrisponde a 2,7 miliardi di euro: quindi 21,5 volte il margine operativo lordo del gruppo, che nell'ultimo bilancio era di 123,6 milioni di euro.

Si tratta di valori che poche volte si sono visti nel settore del lusso.

Per avere dei termini di confronto, bisogna risalire alla vendita del marchio Valentino all'emiro del Qatar e alla vendita del controllo di Bulgari proprio a Lvmh.

Nel primo caso, nel luglio 2012 Valentino Fashion Group¹⁶⁰, è passato per oltre 700 milioni di euro (i dettagli dell'operazione restano segreti) alla Mayhoola for Investment, società del Qatar riconducibile allo sceicco Hamad bin Kahlifa al Thani, Emiro e padrone assoluto del Paese, uno dei più ricchi e stabili dell'Opec. L'enterprise value è stato pari a oltre 25 volte il margine operativo lordo del 2011.

Nel secondo caso Bulgari ha ceduto la quota di maggioranza alla Lvmh. Con l'accordo, Lvmh si è garantita il controllo della griffe di gioielli con il 56% delle azioni. In cambio la famiglia Bulgari ha ricevuto in cambio 16,5 milioni di titoli Lvmh, equivalenti al 3% delle azioni

¹⁵⁷ Festa C., "Lvmh compra Loro Piana per due miliardi" in www.ilsole24ore.com/art/finanza-e-mercati/2013-07-09

¹⁵⁸ La commercial paper è uno strumento negoziato sui mercati internazionali equivalente alla cambiale finanziaria che circola sul mercato italiano.

¹⁵⁹ Sono obbligazioni la cui durata residua è di solito compresa fra due e dieci anni.

¹⁶⁰ Vfg, che comprende il marchio omonimo e la licenza per il marchio M Missoni

divenendo così il secondo azionista. L'operazione è valutata 4,3 miliardi di euro e sarà approfondita nel corso del capitolo.

Nel marzo 2017 la famiglia Loro Piana ha ceduto nuove quote a Lvmh riducendo la sua partecipazione all'interno dell'azienda. Ma Pier Luigi Loro Piana, vicepresidente del brand, “continuerà a fornire il suo supporto e la sua esperienza nei processi di innovazione e nella ricerca di materie prime di altissima qualità”¹⁶¹.

Le quote possedute dai due fratelli oggi scendono al 15%; quella della famiglia di Sergio Loro Piana, scomparso lo stesso anno dell'acquisizione, rimane invariata.

¹⁶¹ GUABELLO P., in <http://www.lastampa.it/2017/03/21/edizioni/biella/loro-piana-la-famiglia-cede-un-altro-di-quote-KPGeTX4yleaukXWkKMdbVI/pagina.html>

Aspetti fiscali dell'operazione : ipotesi di elusione fiscale

Il meccanismo individuato dai consulenti dei Loro Piana è stato quello previsto dal **comma 473** dell'articolo 1 della legge 228/2012 che dal 1 gennaio del 2013 aveva riaperto i termini per la rivalutazione dei beni di proprietà delle persone fisiche (ma non per le società)¹⁶².

Questa agevolazione è stata introdotta per la prima volta nel 2001, agli articoli 5 e 7 della legge 448 del 28 dicembre 2001 ed è relativa alla **rideterminazione** dei **valori** di acquisto di **partecipazioni** non negoziate nei mercati regolamentati.

Si tratta di un'agevolazione finalizzata a ridurre le plusvalenze disciplinate dagli articoli 67 e 68 del TUIR in quanto :

“può essere assunto, in luogo del costo o valore di acquisto, il valore a tale data della frazione del patrimonio netto della società, associazione o ente, determinato sulla base di una **perizia** giurata di **stima** redatta da soggetti iscritti all'albo dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali, nonché nell'elenco dei revisori contabili, **a condizione** che il predetto valore sia **assoggettato** ad una **imposta sostitutiva** delle imposte sui redditi. Il valore periziato è riferito all'intero patrimonio sociale.¹⁶³”

Potevano beneficiarne:

- ✓ le persone fisiche, per le operazioni che non rientrano nell'esercizio dell'attività d'impresa;
- ✓ le società semplici ed i soggetti equiparati ex articolo 5 del TUIR;

¹⁶² 473. Al comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

- 1) al primo periodo, le parole «1° luglio 2011» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2013»;
- 2) al secondo periodo, le parole «30 giugno 2012» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2013»;
- 3) al terzo periodo, le parole «30 giugno 2012» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2013».

¹⁶³ Articolo 5 legge 28 dicembre 2001 n. 448

- ✓ gli enti non commerciali, se l'operazione da cui deriva il reddito non è effettuata nell'esercizio degli stessi dell'attività di impresa;
- ✓ i soggetti non residenti, senza stabile organizzazione in Italia, salve le previsioni delle Convenzioni contro le doppie imposizioni che ne escludano l'imponibilità in Italia.

Successivamente è stata riproposta più volte, con numerosi interventi legislativi.

L'articolo 1, comma 473, Legge 24.12.2012, n. 228, c.d. "Legge di stabilità 2013", intervenendo sull'art. 2, comma 2, D.L. n. 282/2002¹⁶⁴, consentiva la riapertura della possibilità di rideterminare il costo di acquisto di:

- ✓ terreni edificabili e agricoli posseduti a titolo di proprietà, usufrutto, superficie ed enfiteusi;
- ✓ partecipazioni non quotate in mercati regolamentati, possedute a titolo di proprietà e usufrutto alla data dell'1.01.2013, non in regime di impresa, da parte di persone fisiche, società semplici e associazioni professionali, nonché di enti non commerciali agli effetti della determinazione delle plusvalenze di cui all'art. 67 del TUIR.

L'articolo consentiva di assumere, invece del costo o valore di acquisto, il valore delle quote e delle azioni stimato al 1° gennaio 2013 pagando un'imposta sostitutiva :

- ✓ del 2% del valore risultante dalla perizia sulle partecipazioni non qualificate
- e
- ✓ del 4% del valore risultante dalla perizia sulle partecipazioni qualificate e sui terreni¹⁶⁵.

A tal fine, entro il termine del 30 giugno 2013 erano necessari i seguenti adempimenti:

¹⁶⁴ Art. 2. Riapertura di termini in materia di rivalutazione di beni di impresa e di rideterminazione di valori di acquisto 1. Le disposizioni dell'articolo 3, commi 7, 8 e 9, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e successive modificazioni, si applicano anche alle assegnazioni, trasformazioni e cessioni poste in essere successivamente al 30 novembre 2002 ed entro il 30 aprile 2003. I versamenti rateali dell'imposta sostitutiva di cui al comma 10 del citato articolo 3 della legge n. 448 del 2001 sono effettuati entro, rispettivamente, il 16 maggio 2003, il 16 luglio 2003 ed il 16 novembre 2003. 2. Le disposizioni degli articoli 5 e 7 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e successive modificazioni, si applicano anche per la rideterminazione dei valori di acquisto delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e dei terreni edificabili e con destinazione agricola posseduti alla data del 1° gennaio 2003. Le imposte sostitutive possono essere rateizzate fino ad un massimo di tre rate annuali di pari importo, a decorrere dalla data del 16 maggio 2003; sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3 per cento annuo, da versarsi contestualmente. La redazione e il giuramento della perizia devono essere effettuati entro la predetta data del 16 maggio 2003.

¹⁶⁵ Circolare agenzia delle Entrate 12 E del 2013

- ✓ una stima della partecipazione o del terreno da parte di un professionista abilitato (ad esempio, dottore commercialista, geometra, ingegnere);
- ✓ il versamento da parte del contribuente interessato dell'imposta sostitutiva per l'intero suo ammontare, oppure, in caso di rateizzazione, della prima delle tre rate annuali di pari importo.

L'articolo 7 comma 2 del Decreto Legge 70/2011, che non viene espressamente richiamato dalla L. 228/2012, ma si applicava anche alla proroga in esame, consentiva ai soggetti che si avvalevano nuovamente dell'agevolazione di:

- ✓ detrarre dall'imposta sostitutiva dovuta sulla rivalutazione eseguita ai sensi della L. 228/2012 l'imposta già versata su precedenti rivalutazioni degli stessi beni;

oppure

- ✓ chiedere il rimborso dei versamenti effettuati ai sensi dell'art. 38 del DPR 602/73¹⁶⁶.
Naturalmente l'importo del rimborso non poteva essere comunque superiore all'importo dovuto in base all'ultima rideterminazione del valore effettuata.

La vendita della partecipazione a un valore inferiore a quello della perizia non comportava la decadenza del regime e la perdita dell'affrancamento.

Tuttavia l'art. 5, comma 6 della L. 448/2001¹⁶⁷, per evitare eccessivi benefici dall'applicazione della norma, prevedeva l'impossibilità della compensazione di minusvalenze ai sensi dell'art.68 del TUIR in seguito all'assunzione del nuovo valore di acquisto della partecipazione.

¹⁶⁶ L'art 38 del D.P.R. 602/73 dispone che il soggetto che ha effettuato un versamento diretto può presentare istanza di rimborso, entro il termine di decadenza di quarantotto mesi dalla data del versamento stesso, nel caso di errore materiale, duplicazione ed inesistenza totale o parziale dell'obbligo di versamento.

¹⁶⁷ Art. 5. (Rideterminazione dei valori di acquisto di partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati)
1. Agli effetti della determinazione delle plusvalenze e minusvalenze di cui all'articolo 81, comma 1, lettere c) e c-bis), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, per i titoli, le quote o i diritti non negoziati nei mercati regolamentati, posseduti alla data del 1 gennaio 2002, può essere assunto, in luogo del costo o valore di acquisto, il valore a tale data della frazione del patrimonio netto della società, associazione o ente, determinato sulla base di una perizia giurata di stima, cui si applica l'articolo 64 del codice di procedura civile, redatta da soggetti iscritti all'albo dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali, nonché nell'elenco dei revisori contabili, a condizione che il predetto valore sia assoggettato ad una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, secondo quanto disposto nei commi da 2 a 7.

2. L'imposta sostitutiva di cui al comma 1 è pari al 4 per cento per le partecipazioni che risultano qualificate, ai sensi dell'articolo 81, comma 1, lettera c), del citato testo unico delle imposte sui redditi, alla data

Questa disposizione, in particolare, consentiva di compensare, nell'ambito delle categorie formate dalle partecipazioni qualificate e degli altri investimenti finanziari, le plusvalenze con le minusvalenze e di riportare a nuovo le minusvalenze eccedenti nei successivi periodi d'imposta, ma non oltre il quarto.

In questo modo si stabiliva che, nell'ipotesi in cui la partecipazione "rivalutata" dovesse essere successivamente ceduta, dal raffronto tra il valore realizzato e quello di perizia non potessero emergere minusvalenze fiscalmente rilevanti¹⁶⁸.

Il comma 6 dell'art. 5 della L. 448/2001 non prevedeva, come invece l'articolo 7 per la rideterminazione del costo dei terreni, che il valore attribuito dalla perizia costituisse valore normale minimo ai fini delle imposte sui redditi e delle imposte di registro, ipotecaria e catastale¹⁶⁹.

Quindi, la questione dell'utilizzo del valore di perizia quale "valore minimo" non riguarda la rivalutazione delle partecipazioni per le quali, ai fini del calcolo del capital gain, può

del 1 gennaio 2002, e al 2 per cento per quelle che, alla predetta data, non risultano qualificate ai sensi del medesimo articolo 81, comma 1, lettera c-bis), ed è versata, con le modalità previste dal capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro il 30 settembre 2002.

3. L'imposta sostitutiva può essere rateizzata fino ad un massimo di tre rate annuali di pari importo, a partire dalla predetta data del 30 settembre 2002. Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3 per cento annuo, da versarsi contestualmente a ciascuna rata.

4. Il valore periziato è riferito all'intero patrimonio sociale; la perizia, unitamente ai dati identificativi dell'estensore della perizia e al codice fiscale della società periziata, nonché alle ricevute di versamento dell'imposta sostitutiva, sono conservati dal contribuente ed esibiti o trasmessi a richiesta dell'Amministrazione finanziaria. In ogni caso la redazione ed il giuramento della perizia devono essere effettuati entro il termine del 30 settembre 2002.

5. Se la relazione giurata di stima è predisposta per conto della stessa società od ente nel quale la partecipazione è posseduta, la relativa spesa è deducibile dal reddito d'impresa in quote costanti nell'esercizio in cui è stata sostenuta e nei quattro successivi. Se la relazione giurata di stima è predisposta per conto di tutti o di alcuni dei possessori dei titoli, quote o diritti alla data del 1 gennaio 2002, la relativa spesa è portata in aumento del valore di acquisto della partecipazione in proporzione al costo effettivamente sostenuto da ciascuno dei possessori.

6. L'assunzione del valore di cui ai commi da 1 a 5 quale valore di acquisto non consente il realizzo di minusvalenze utilizzabili ai sensi dei commi 3 e 4 dell'articolo 82 del citato testo unico delle imposte sui redditi.

7. Per i titoli, le quote o i diritti non negoziati nei mercati regolamentati, posseduti alla data del 1 gennaio 2002, per i quali il contribuente si è avvalso della facoltà di cui al comma 1, gli intermediari abilitati all'applicazione dell'imposta sostitutiva a norma degli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, e successive modificazioni, tengono conto del nuovo valore, in luogo di quello del costo o del valore di acquisto, soltanto se prima della realizzazione delle plusvalenze e delle minusvalenze ricevono copia della perizia, unitamente ai dati identificativi dell'estensore della perizia stessa e al codice fiscale della società periziata.

¹⁶⁸ Circ. Assonime 27 maggio 2002 n. 39, § 2.4

¹⁶⁹ La circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 15(§ 3) del 1° febbraio 2002 n. 15 proprio in riferimento all'articolo 7 che prevede un valore fiscale minimo, ha affermato che il venditore che intenda discostarsi dal valore di perizia, per il calcolo della plusvalenza, deve assumere il costo storico e non quello rivalutato. Sempre con riferimento al caso dei terreni, l'Agenzia delle Entrate è intervenuta, con la ris. n. 111/2010, per precisare che è possibile una seconda rideterminazione del costo fiscale anche quando la nuova perizia indichi un valore dell'area inferiore a quello precedentemente stimato.

tranquillamente accadere che vi sia un corrispettivo di vendita inferiore a quello indicato nell'ultima perizia di stima.

Infatti, l'art. 5 della L. 448/2001 non dispone che per le partecipazioni il valore di perizia sia quello minimo, ma più opportunamente si limita a stabilire che la rivalutazione non può generare minusvalenze deducibili¹⁷⁰.

Da ultimo, con l'articolo 1, commi 554 e 555 della Legge n. 232 del 21 dicembre 2016¹⁷¹ (cosiddetta 'Legge di Bilancio 2017) si sono riaperti nuovamente i termini per la rideterminazione del valore delle partecipazioni in società non quotate possedute alla data del 1° gennaio 2017.

La redazione ed asseverazione della perizia, nonché del versamento dell'imposta sostitutiva dovuta (o della prima rata), dovevano essere effettuate entro il 30 giugno 2017.

Anche in questo caso le partecipazioni interessate alla rivalutazione sono quelle possedute da persone fisiche per operazioni estranee all'attività di impresa¹⁷².

Tornando all'operazione oggetto del presente lavoro :

- ✓ I Loro Piana controllano la loro azienda attraverso tre società in accomandita per azioni (sapa)¹⁷³, che portano ciascuna il nome di un fratello e controllano dell'azienda rispettivamente Pier Luigi il 33%, Sergio il 42% e Lucia il 22% (il resto sono azioni proprie).

¹⁷⁰ BORGOGGIO a., *La perizia dopo la cessione non pregiudica la rivalutazione* in www.eutekne.info del 22 marzo 2013

¹⁷¹ 554. All'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo periodo, le parole: «1° gennaio 2016» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2017»; b) al secondo periodo, le parole: «30 giugno 2016» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2017»; c) al terzo periodo, le parole: «30 giugno 2016» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2017». 555. Sui valori di acquisto delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e dei terreni, edificabili o con destinazione agricola, rideterminati con le modalità e nei termini indicati dal comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, come modificato dal comma 554 del presente articolo, le aliquote delle imposte sostitutive di cui all'articolo 5, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono pari entrambe all'8 per cento e l'aliquota di cui all'articolo 7, comma 2, della medesima legge è raddoppiata.

¹⁷² nonché per le società semplici, società ed enti ad esse equiparate di cui all'articolo 5 del TUIR, enti non commerciali per i beni che non rientrano nell'esercizio di impresa commerciale e soggetti non residenti senza stabile organizzazione in Italia

¹⁷³ Le sapa sono un tipico strumento utilizzato dalle famiglie imprenditoriali: è una sapa, per citare forse la più famosa, la società attraverso cui gli Agnelli controllano Exor e quindi la Fiat.

- ✓ Non ci sono altre partecipazioni, investimenti o operazioni finanziarie, ma soltanto delle semplici holding di partecipazione.
- ✓ Al 31 dicembre 2012 il valore storico attribuito alla Loro Piana spa nei bilanci delle tre sapa era di circa 450 milioni.
- ✓ Lvmh ha valutato l'intero patrimonio ben 2,7 miliardi di euro, determinando una enorme plusvalenza per la quale in condizioni normali i Loro Piana avrebbero subito una tassazione di almeno il 20 per cento in più rispetto a quella determinata dall'imposta sostitutiva.

Così il 1 gennaio 2013 il perito ha stabilito il nuovo valore della Loro Piana spa anche se le cifre non sono state pubblicate.

Per utilizzare lo sconto previsto dalla norma, i Loro Piana dovrebbero¹⁷⁴ aver ceduto a Lvmh non direttamente le azioni della spa, ma le quote nelle accomandite.

Infatti il comma 473 consentiva:

- ✓ una rivalutazione delle partecipazioni in società non quotate che in caso di cessione viene quindi sottoposta ad un'aliquota forfettaria del 4%.
- e
- ✓ una perizia giurata in base alla quale poter sostituire il valore ottenuto al valore storico di acquisto.

In questo modo l'imposta poteva essere calcolata sulla differenza tra il prezzo di vendita ed il valore di perizia.

Se, dunque, il perito è riuscito a dare un valore alla partecipazione il più vicino possibile al prezzo di vendita, la plusvalenza tassabile assoggettata all'aliquota del 4% sarà ridotta al minimo.

Grazie a questo articolo di legge, la famiglia Loro Piana ha potuto, in modo del tutto legale, limitarsi a corrispondere all'Erario poche decine di milioni di euro (su un incasso di oltre 2

¹⁷⁴ "Dovrebbero" perché il dettaglio non è stato reso noto

miliardi) rispetto ai 350 – 400 milioni stimati che si sarebbero dovuti pagare se l'operazione di cessione fosse stata assoggettata al normale regime di tassazione.

Si parla al condizionale in quanto non è dato di sapere con precisione la cifra, ma se per ipotesi il valore del perito si avvicinasse ai 2 miliardi della vendita, l'imposta si aggirerebbe sui 40 – 80 milioni.¹⁷⁵

È dimostrato, dunque che non è necessario utilizzare paesi di comodo per beneficiare di regimi di tassazione ridotti, basta conoscere bene le possibilità offerte dalle leggi italiane. A confermarlo un partner tax dello studio DLA Piper¹⁷⁶, Fabrizio Capponi, dichiarava nei giorni in cui si svolgeva l'operazione¹⁷⁷: «La normativa italiana consente, specie in operazioni di pianificazione di medio-lungo periodo, di beneficiare di livelli di tassazione molto vantaggiosi anche se paragonati a quelli ritraibili da operazioni analoghe svolte in ordinamenti tributari esteri».

¹⁷⁵ MASSARO F., *Cessione a Lvmh, Loro Piana si rivaluta con il «comma 473». E risparmia sulle imposte* in Corriere della sera economia del 27 luglio 2013

¹⁷⁶ DLA Piper è uno studio legale internazionale presente in oltre 40 Paesi, in America, Asia-Pacifico, Europa, Africa e Medio Oriente

¹⁷⁷ Oggi associato allo Studio legale Dentons, il più grande studio legale del mondo con una pattuglia di oltre 6.500 avvocati.

Aspetti fiscali : l'interpretazione dell'articolo 20 Tuir alla luce dell'articolo 10 bis sull'abuso del diritto

Gli attori dell'operazione Loro Piana hanno dunque optato per la cessione di partecipazione.

Si è già scritto nel capitolo precedente che il contratto di trasferimento d'azienda e quello di cessione di partecipazioni sotto l'aspetto economico consentono entrambe di monetizzare il complesso dei beni aziendali.

Tuttavia sotto l'aspetto giuridico e soprattutto quello fiscale presentano notevoli differenze.

Trascurando gli aspetti giuridici, in questa sede è importante soffermarci su un aspetto fiscale molto importante che riguarda l'applicazione dell'imposta di registro alle due operazioni.

Secondo quanto stabilito all'articolo 11¹⁷⁸ della Tariffa Parte Prima allegata al Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro del 26 aprile 1986 n. 131 e successive integrazioni e modificazioni, la cessione di quote è assoggettata ad imposta di registro in misura fissa di euro 200.

La cessione di azienda è invece soggetta ad imposta di registro in misura proporzionale rispetto ai beni e i diritti ceduti in osservanza dell'articolo 23, comma 1, Dpr 131/1986¹⁷⁹.

¹⁷⁸ 1. Atti pubblici e scritture private autenticate, escluse le procure di cui all'art. 6 della parte seconda, non aventi per oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale; atti pubblici e scritture private autenticate aventi per oggetto la negoziazione di quote di partecipazione in società o enti di cui al precedente art. 4 o di titoli di cui all'art. 8 della tabella o aventi per oggetto gli atti previsti nella stessa tabella, esclusi quelli di cui agli articoli 4, 5, 11, 11-bis e 11-ter; atti di ogni specie per i quali è prevista l'applicazione dell'imposta in misura fissa euro 168,00 – ora modificata a euro 200

¹⁷⁹ Articolo 23 - Disposizioni relative a beni soggetti ad aliquote diverse, eredità e comunioni indivise.

1. Se una disposizione ha per oggetto più beni o diritti, per i quali sono previste aliquote diverse, si applica l'aliquota più elevata, salvo che per i singoli beni o diritti siano stati pattuiti corrispettivi distinti.

2. La disposizione del comma 1 non si applica per i crediti, né per i beni mobili e le rendite facenti parte di una eredità indivisa o di una comunione, i quali sono soggetti, in occasione delle cessioni dell'eredità o di quote di comunione, alle aliquote stabilite per ciascuno di essi.

3. Le pertinenze sono in ogni caso soggette alla disciplina prevista per il bene al cui servizio od ornamento sono destinate.

4. Nelle cessioni di aziende o di complessi aziendali relativi a singoli rami dell'impresa, ai fini dell'applicazione delle diverse aliquote, le passività si imputano ai diversi beni sia mobili che immobili in proporzione del loro rispettivo valore.

Pertanto, se oggetto del contratto di cessione di azienda sono sia beni immobili sia beni mobili e nell'atto stesso sono indicati i corrispettivi specificamente pattuiti per i singoli beni, troveranno applicazione le relative aliquote previste in via ordinaria che sono il 9% per i beni immobili, il 3% per i beni mobili.

Al contrario, in assenza della specifica indicazione dei corrispettivi, si applica l'aliquota più elevata.

Tuttavia da tempo l'Agenzia delle Entrate tende a riqualificare la cessione delle quote o delle azioni di una società come cessione di azienda sulla base dell'articolo 20 del citato TUR 131/86 che stabilisce che "L'imposta è applicata secondo la intrinseca natura e gli effetti giuridici degli atti presentati alla registrazione, anche se non vi corrisponda il titolo o la forma apparente".

Dunque l'Amministrazione finanziaria ritiene che la norma giustifica una "sostituzione di fattispecie" configurando l'operazione elusiva.

Sulla questione c'è un dibattito aperto tra dottrina, giurisprudenza di merito e giurisprudenza di legittimità per le operazioni di share deal. In particolare :

- ✓ la giurisprudenza di legittimità¹⁸⁰ è a favore dell'Amministrazione finanziaria e abbandona la funzione antielusiva dell'articolo 20 giustificando la riqualificazione in cessione di azienda in base alla prevalenza degli effetti economici complessivi dell'operazione.¹⁸¹
- ✓ La dottrina e parte della giurisprudenza di merito¹⁸² criticano l'Amministrazione finanziaria rilevando che l'articolo 20 TUR non è norma antielusiva in quanto "questa funzione è attribuita al nuovo articolo 10-bis della legge 212 del 2000, ed inoltre in quanto non vi è fungibilità tra conferimento di ramo d'azienda seguito da cessione di

¹⁸⁰ la giurisprudenza della Corte di Cassazione, il supremo organo giudicante in Italia che non può entrare nel merito della questione, ma può solo chiarire se una norma è stata interpretata e, quindi, applicata in modo corretto o meno.

¹⁸¹ Così MARCHETTI F., La riqualificazione della cessione di quote come cessione di azienda, ai sensi dell'articolo 20 del testo unico dell'imposta di registro Roma, 24 maggio 2017 e DI GIALLUCA A., La riqualificazione ai fini dell'imposta di registro delle operazioni di cessione indiretta di aziende e cessione totalitaria di partecipazioni

¹⁸² la giurisprudenza di merito è quella che proviene dai Tribunali, dai Giudici di Pace e dalle Corti di Appello i quali che valutano il merito della causa.

partecipazione e cessione diretta di azienda a causa della diversità degli effetti giuridici delle due operazioni negoziali”

Ugualmente avviene per le operazioni di cessione totalitaria di partecipazioni.

In effetti sembra che sia la dottrina che la giurisprudenza non sia ancora riuscita a collocare esattamente l'articolo 20 del TUR all'interno del quadro normativo dell'abuso di diritto derivante dal già citato articolo 10 bis della legge 212/2000.

Secondo fonti accreditate sarebbe auspicabile che il nuovo art. 10-bis, legge n. 212 del 2000 circoscriva il campo di applicazione dell'art. 20 TUR in modo da finalizzarlo esclusivamente all'interpretazione dei singoli atti giuridici sottoposti a registrazione¹⁸³.

In questo modo l'Amministrazione Finanziaria avrebbe la possibilità di verificare caso per caso le operazioni da registrare e di contestarne, ricorrendone i presupposti, l'elusività nel caso in cui ne riscontrasse il presupposto.

¹⁸³ MARCHETTI F., La riqualificazione della cessione di quote come cessione di azienda, ai sensi dell'articolo 20 del testo unico dell'imposta di registro Roma, 24 maggio 2017

3.4. Bulgari : un caso di scambio di partecipazioni

Il 7 marzo del 2011 la famiglia Bulgari, azionista di maggioranza dell'omonima società BULG.MI, si allea con il gruppo Lvmh conferendo la propria partecipazione e ricevendo in cambio azioni del gruppo francese, diventando così il secondo maggior azionista familiare dopo il gruppo Arnault.

Per assicurarsi l'adesione della famiglia Bulgari, che da anni difendeva la sua indipendenza, l'AD di Lvmh Bernard Arnault ha loro proposto, fatto inedito nella storia del gruppo, uno scambio di titoli che ha permesso agli italiani di avere un 3,5% del capitale del colosso francese. Successivamente Lvmh ha promosso un'offerta pubblica di acquisto al prezzo di 12,25 euro cash sulle azioni detenute dagli azionisti di minoranza, finalizzata al delisting.

Lvmh ha pagato complessivamente 4,3 miliardi di euro per l'operazione, cifra che tiene conto anche dei bond convertibili e delle stock option. Di questi circa 1,9 miliardi di euro sono stati finanziati con l'emissione di nuove azioni e circa 2,4 miliardi con la cassa disponibile e con un nuovo debito finanziario.

I fratelli Bulgari commentano così l'operazione : “Abbiamo trovato in Bernard Arnault e nel gruppo che ha costruito tutti gli elementi necessari a garantire il futuro a lungo termine di Bulgari”.

Mentre il loro AD Francesco Trapani conferma : “La famiglia non era pronta a vendere la società, ma a cambiare profilo della sua avventura imprenditoriale”¹⁸⁴.

Alla base dell'operazione l'intenzione del colosso francese di raddoppiare le sue attività nel settore gioielli e orologi.

¹⁸⁴ In <http://www.altalex.com/documents/news/2011/03/08/bulgari-parlera-francese>

Infatti questo settore rappresentava fino ad allora solo il 4,3% dei ricavi totali a causa della concorrenza di marchi come Richemont, Hermes e lo stesso Bulgari. Inoltre Bulgari aveva una forte presenza nel mercato giapponese al quale il gruppo aspirava già da tempo¹⁸⁵.

In questo modo le due aziende miravano a raggiungere un posizionamento unico nel settore dell'orologeria e gioielleria, e di cogliere nuove possibilità di sviluppo su scala mondiale.

Nello specifico dell'operazione, Paolo e Nicola Bulgari e Francesco Trapani, azionisti di controllo di Bulgari tramite un patto di sindacato, hanno firmato un contratto di conferimento della totalità della loro partecipazione di circa il 50,4% a favore di Lvmh.

A fronte del conferimento, il gruppo francese ha emesso 16,5 milioni di azioni a favore dei Bulgari e di Trapani con un concambio di 0,108407 nuove azioni Lvmh per ogni titolo Bulgari¹⁸⁶.

Il conferimento è avvenuto dopo il pagamento del dividendo 2010 da parte di entrambe le società.

Il 29 settembre 2011 è scattata la sospensione sulle azioni Bulgari, escluse anche dal paniere del FTSE MIB dopo il successo ottenuto dall'OPA LVMH che si è chiusa con adesioni pari al 92,09% delle azioni oggetto di offerta, portando la partecipazione della casa di lusso francese al 98,09% del capitale di Bulgari.¹⁸⁷

Tuttavia il fisco ha messo sotto osservazione la scalata del gruppo francese¹⁸⁸ per verificare la corretta tassazione dell'operazione¹⁸⁹.

In particolare l'Agenzia delle entrate aveva il dubbio che chi acquista partecipazioni in aziende straniere sia soggetto di diritto estero che potrebbe "esportare" oltre la titolarità della partecipazione anche i redditi da esse ritraibili.¹⁹⁰

¹⁸⁵ AUGUSTA M., BACCARLINO M., FABRIS A., GRECO M.L., *Processi di integrazione organizzativa a valle di operazioni di M&A* FONDAZIONE ISTUD gennaio 2016

¹⁸⁶ Suzzi S., *Bulgari, Lvmh rileva controllo e lancerà Opa, titolo vola* in www.reuters.com 7 marzo 2011

¹⁸⁷ <http://www.teleborsa.it/News/2011/09/29>

¹⁸⁸ Contemporaneamente anche della scalata di Lactalis su Parmalat

¹⁸⁹ L'allora ministro dell'economia Giulio Tremonti aveva manifestato infatti l'intenzione di far approvare delle norme antiscalata per porre un freno al passaggio di grandi aziende italiane sotto il controllo di colossi francesi.

¹⁹⁰ Operazione Bulgari nel mirino del fisco in www.mam-e.it

A parere dell'Amministrazione finanziaria, se l'acquirente è residente in un Paese estero nei confronti del quale vi sono rapporti di reciprocità e scambio di informazioni con il fisco in Italia, il rischio di elusività è più basso rispetto al caso in cui l'acquirente appartenga a Paesi a fiscalità privilegiata o nei confronti dei quali non vi sono accordi in materia fiscale.

Ed è infatti notizia del 26 maggio 2015 il rinvio a giudizio per evasione fiscale dei fratelli Bulgari, nei confronti dei quali l'accusa è "dichiarazione fraudolenta in qualità di azionisti qualificati e soci storici del gruppo".

L'indagine, avviata nel 2013, aveva portato la guardia di finanza di Roma ad effettuare un maxi sequestro di beni pari a 46 milioni di euro con apposizione dei sigilli ad uno degli storici uffici del gruppo in via Condotti, nel cuore del centro storico di Roma¹⁹¹. L'accusa è di "dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, per aver sottratto al fisco italiano, dal 2006 in avanti, circa tre miliardi di euro di ricavi, attraverso l'interposizione di società con sede in Olanda e Irlanda, create al solo scopo di sfuggire all'imposizione fiscale in Italia".

Le indagini avrebbero portato alla luce una sorta di "escape strategy" per sfuggire alla normativa introdotta nel 2006 con riferimento alla tassazione dei dividendi provenienti da Paesi a fiscalità privilegiata.

La strategia era basata sulla riallocazione dei margini mondiali di guadagno¹⁹² del gruppo, tramite controllate estere, in Stati diversi dall'Italia come Svizzera, Olanda e Irlanda¹⁹³, quest'ultimo individuato come "meta finale" della pianificazione fiscale del gruppo.

Infatti, la Bulgari Ireland Ltd LTD (Beire), controllata al 100% dall'italiana Bulgari spa, veniva creata con il compito, solo apparente, di immagazzinare, conservare e spedire i prodotti finiti sia verso le società commerciali del gruppo che presso i distributori terzi di tutto il mondo.

¹⁹¹ Bulgari, gli eredi a giudizio per evasione fiscale in www.repubblica.it/economia/2015/05/26/news

¹⁹² Rappresentati dal differenziale tra ricavi e costi delle vendite

¹⁹³ L'Irlanda viene definito "unico Paese disponibile con una bassa pressione fiscale, 12,5%, non localizzato in un paradiso fiscale",

Il 2 novembre 2016 infine arriva una sanzione di 850 mila euro da parte della Consob per abuso di mercato relativo all'Opa di Lvmh su Bulgari nel 2011¹⁹⁴.

L'inchiesta è partita dal fatto che il giorno in cui la famiglia Bulgari aveva annunciato di aver sottoscritto con Lvmh un contratto per la cessione del pacchetto di controllo dell'omonima griffe era stato registrato in Borsa un balzo delle azioni Bulgari del +57% a 12,03 euro.

Secondo la Consob, "Antonio Belloni, Group Managing Director di Lvmh ha comunicato, al di fuori del normale esercizio della sua attività lavorativa e della sua funzione, ad Alessandro Sonvico, asset manager presso Pentagram, l'informazione privilegiata relativa all'accordo". Quest'ultimo, a seguito dell'informazione privilegiata ricevuta, avrebbe effettuato alcune raccomandazioni di acquisto sul titolo Bulgari ad una serie di investitori; da qua il balzo registrato in Borsa dal titolo, più volte sospeso per eccesso di volatilità.

¹⁹⁴ BELLONI A., *Opa Bulgari, dopo 5 anni arrivano 850mila euro di sanzioni* www.repubblica.it del 2 novembre 2016

3.4.1. La disciplina dello scambio di partecipazioni a “realizzo controllato”

Lo scambio di partecipazioni¹⁹⁵ è disciplinato dall’articolo 177 del Tuir che prevede al comma 1 l’ipotesi di permuta e al comma 2 quella di conferimento; in particolare stabilisce che :

- ✓ la permuta, mediante la quale un ente acquista o integra una partecipazione di controllo o incrementa la percentuale di controllo in altro ente, attribuendo ai soci di quest’ultimo proprie azioni, non dà luogo a componenti positivi o negativi del reddito imponibile a condizione che il costo delle azioni o quote date in permuta sia attribuito alle azioni o quote ricevute in cambio;
- ✓ il conferimento di azioni o quote mediante il quale la società conferitaria acquisisce il controllo di un’altra società o incrementa la percentuale di controllo sono valutate, ai fini della determinazione del reddito del conferente, in base alla corrispondente quota delle voci di patrimonio netto formato dalla società conferitaria per effetto del conferimento stesso.

Quindi la norma non prevede in senso assoluto un regime di neutralità fiscale dell’operazione; dal lato del conferente, infatti, l’operazione appare “realizzativa”, mentre per lo “scambio mediante permuta” il Legislatore ha previsto una particolare modalità di calcolo del valore di realizzo delle partecipazioni scambiate; questo valore, paragonato a quello fiscale di carico delle stesse partecipazioni scambiate in capo al conferente, determina la plusvalenza imponibile¹⁹⁶.

¹⁹⁵ L’operazione si attua quando a fronte dell’apporto (conferimento) di partecipazioni in una società (conferitaria) che, per mezzo di tale apporto, acquisisce ovvero integra – in virtù di un obbligo legale o statutario – il controllo di diritto sulla società “scambiata”, la stessa conferitaria assegna al conferente quote o azioni rappresentative del proprio capitale

¹⁹⁶ LANDUZZI F., Lo scambio di partecipazioni a “realizzo controllato” DEuroconference del 25 febbraio 2016

Pertanto, se la società conferitaria aumenta il proprio patrimonio netto per un ammontare pari al valore fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni conferite, l'operazione si svolge in piena neutralità fiscale.¹⁹⁷

Tuttavia la mancanza di perfetta neutralità fiscale ha fatto emergere il caso di un suo contrasto rispetto all'ordinamento europeo in quanto, a livello comunitario, la Direttiva 2009/133/Ce prevede espressamente che "l'attribuzione ai soci della società conferente di titoli della beneficiaria non dovrebbe determinare tassazione per i soci stessi".

In risposta a tali perplessità il Governo italiano ha affermato che "l'art. 177, co. 2, Tuir, non è stato adottato in recepimento della suddetta Direttiva europea, ma sulla base della Legge 662/1997 in cui il Governo veniva delegato ad armonizzare il regime fiscale allora previsto dal D.Lgs. 544/1992 con i principi di cui alla Direttiva 90/434/Cee, in relazione ad operazioni realizzate fra soggetti residenti in Italia e soggetti residenti in altri Stati dell'Unione Europea"¹⁹⁸.

Per questo motivo la norma sarebbe del tutto compatibile con i principi dettati dalla Direttiva, anche in mancanza di un criterio di neutralità assoluta, ma solo "controllata" o "derivata".

D'altronde nel caso in cui il valore fiscale di carico della partecipazione del socio conferente dovesse essere inferiore al suo valore contabile, anche un conferimento in regime di perfetta continuità di valori contabili determinerebbe una plusvalenza fiscale in applicazione dell'articolo 177, co. 2, Tuir¹⁹⁹

Infine, l'Agenzia delle Entrate, nella Risoluzione n. 38/E del 20 aprile 2012, ha affermato che la disciplina non si applica mai agli scambi di partecipazioni mediante conferimento da cui derivi una minusvalenza in quanto in questi casi va applicata la disciplina ordinaria secondo la nozione di "valore normale" ex art. 9, Tuir.

L'Agenzia delle entrate nel corso degli anni ha fornito significativi chiarimenti sulla disciplina degli scambi di partecipazioni regolata dall'articolo 177, comma 2, del Tuir.

¹⁹⁷ BONUZZI A., I principali chiarimenti dell'Agenzia sullo scambio di partecipazioni Euroconference news del 26 febbraio 2016

¹⁹⁸ questa opera di armonizzazione venne compiuta dapprima mediante il testo dell'art. 5 del D.Lgs. 358/1997 e poi con la sua inclusione nel Tuir, ed appunto al comma 2 dell'art. 177.

¹⁹⁹ LANDUZZI F., Lo scambio di partecipazioni a "realizzo controllato" DEuroconference del 25 febbraio 2016

Esaminiamole nel dettaglio :

- ✓ il primo comma della circolare ministeriale n. 320/E/1997 fa rientrare nella fattispecie anche l'acquisto mediante cessioni da parte di più soggetti, purché venga dimostrato in modo oggettivo che l'operazione "si inserisca in un progetto unitario di acquisizione della partecipazione di controllo".
- ✓ Secondo la risoluzione n. 57/E/2007 rientrano nelle operazioni di scambio di partecipazioni anche quelle effettuate tramite conferimento; la possibilità di fruire del regime di realizzo controllato ex art. 177 comma 2 Tuir viene concessa anche nel caso in cui vi siano più soggetti che conferiscono, congiuntamente e in un unico atto, le partecipazioni possedute, nel caso in cui per effetto del conferimento la conferitaria acquista o integra il controllo della società conferita. L'ipotesi vale sia se solo uno dei conferenti detiene il controllo, sia se nessuno dei conferenti controlla autonomamente la società scambiata.
- ✓ L'Amministrazione finanziaria con circolare n. 33/E/2010 ha messo sullo stesso piano l'articolo 177 comma 2 e l'articolo 9 Tuir, chiarendo definitivamente che "l'operazione di scambio di partecipazioni mediante conferimento costituisce oggetto di un'apposita e "speciale" disciplina tributaria in virtù della sua matrice comunitaria e del suo carattere "riorganizzativo"(che è quello di consentire ad una società di acquisire o di incrementare in virtù di un obbligo legale o di un vincolo statutario il controllo di un'altra società) rilevante per l'incidenza sugli assetti del controllo societario tanto tra soggetti indipendenti quanto all'interno di gruppi societari e/o "familiari". In questo modo i contribuenti dovrebbero essere messi al riparo da possibili contestazioni di carattere antiabusivo sull'utilizzo del regime "controllato" di cui all'articolo 177 in luogo del regime ordinario "realizzativo" dell'articolo 9.
- ✓ Infine, l'Agenzia delle entrate, con la risoluzione n. 38/E/2012, equipara il regime delle minusvalenze a quello della plusvalenza specificando che "le minusvalenze emergenti in

occasione di un conferimento di partecipazioni sono deducibili esclusivamente se derivano dall'applicazione del criterio del valore normale, anche quando l'operazione viene perfezionata ai sensi dell'articolo 177, comma 2, ancorché tale vincolo di fatto non sia desumibile dal dato letterale della norma". L'Agenzia, collega le due fattispecie in quanto entrambe applicano il criterio del "realizzo controllato", precisando "sembra più corretto, a livello sistematico, interpretare anche l'articolo 177, comma 2, del Tuir, nel quale è previsto (anche se con qualche differenza nel meccanismo applicativo) lo stesso criterio del "realizzo controllato" disciplinato dall'articolo 175 del Tuir, nello stesso senso di quest'ultimo, consentendo, quindi, la deduzione delle eventuali minusvalenze da conferimento solo in presenza di un "valore normale" delle partecipazioni nella società "scambiata" inferiore al rispettivo valore fiscale".

3.5. SENTENZE

3.5.1. Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate: Regime fiscale cessione del pacchetto azionario in due fasi con esercizio di opzioni

In data ... 2007 i soci di una SpA Caseificio BETA sottoscrivono con una SpA Semplificata di diritto francese, la GAMMA Holding s.a.s., una lettera di intenti con la quale la società francese propone di acquistare il 100 per cento delle azioni della società Caseificio BETA da corrispondersi in due fasi temporali distinte:

una caratterizzata dalla cessione del 50 % + 1 del capitale sociale ed

una caratterizzata dalla cessione delle rimanenti azioni attraverso un meccanismo di call options (opzione di acquisto) e put options (opzione di vendita) da esercitarsi entro aprile 2010.

I soci della BETA SpA chiedono di conoscere le modalità di tassazione relative alla sopra descritta cessione del pacchetto azionario del Caseificio ritenendo che l’operazione debba essere qualificata come una cessione dell’integrale pacchetto azionario con pagamento dilazionato nel tempo e che, per quello che riguarda le persone fisiche, debba trovare applicazione l’articolo 68, comma 7, lettera f), del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, testo unico per le imposte sui redditi, il quale stabilisce che “nei casi di dilazione o rateazione del pagamento del corrispettivo, la plusvalenza sia determinata con riferimento alla parte del costo o valore di acquisto proporzionalmente corrispondente alle somme percepite nel periodo di imposta”.

Relativamente al trattamento tributario da riservare all’Azienda Agricola ALFA s.r.l., gli istanti ritengono che nel corso del 2008 sia ravvisabile la cessione totale del pacchetto azionario e che la plusvalenza maturata nel corso del 2008 debba essere di competenza dell’esercizio in corso al

31 gennaio 2008 e tassabile per il 5% del suo ammontare, oppure integralmente, a seconda che la società possieda o meno i requisiti di cui all'articolo 87 del TUIR²⁰⁰.

Secondo il parere dell'Agenzia delle entrate, l'operazione di cessione del pacchetto azionario è caratterizzata da due distinte fasi:

- ✓ la prima, che prevede la cessione del pacchetto di maggioranza (50 % +1), che si è perfezionata il 31 gennaio;
- ✓ la seconda, relativa alla cessione del pacchetto di minoranza, che si perfezionerà solo se verrà esercitata almeno una delle opzioni di vendita o di acquisto rispettivamente da parte del venditore o del compratore.

Inoltre, i diritti di opzione esercitabili entro aprile 2010 vincolano rispettivamente l'acquirente e il venditore. In particolare:

- nel caso di call option è il venditore a rimanere vincolato: soltanto se e quando l'acquirente eserciterà il diritto di acquistare l'insieme della "Azioni Cedute a Termine", il contratto si perfezionerà;
- nel caso di put option, invece, è il compratore a rimanere vincolato ed il contratto si perfezionerà soltanto se e quando il venditore eserciterà il diritto a vendere le partecipazioni, ossia deciderà di accettare la proposta irrevocabile.

Quindi, contrariamente a quanto sostenuto dagli istanti, non è possibile considerare la vendita delle "Azioni Cedute a Termine" come un evento certo che avrà luogo nel corso del 2009 o un evento già di fatto perfezionatosi nel corso del 2008.

Pertanto, l'Agenzia delle Entrate ha ritenuto che :

- ✓ la tassazione relativa alla cessione del pacchetto di minoranza debba avvenire al momento in cui si perfezionerà il contratto, cioè quando le opzioni verranno esercitate²⁰¹;

²⁰⁰ 1. Non concorrono alla formazione del reddito imponibile in quanto esenti nella misura del 95 per cento le plusvalenze realizzate e determinate ai sensi dell'articolo 86, commi 1, 2 e 3 relativamente ad azioni o quote di partecipazioni in società ed enti indicati nell'articolo 5, escluse le società semplici e gli enti alle stesse equiparate, e nell'articolo 73, comprese quelle non rappresentate da titoli, con i seguenti requisiti:.....

²⁰¹In www.FILOdiritto.com di InFOROmatica srl

- ✓ rispetto alla vendita del pacchetto di maggioranza del patrimonio sociale (50% + 1) avvenuta nel 2008, le plusvalenze realizzate dai soci-persone fisiche per la cessione di partecipazioni non qualificate dovranno essere indicate separatamente nella dichiarazione dei redditi e su di esse si applicherà l'imposta sostitutiva del 12,50 per cento;
- ✓ rispetto alla vendita delle quote di proprietà della Azienda Agricola ALFA, le plusvalenze realizzate sono di competenza dell'esercizio del 2008 e subiscono una tassazione del 5% o integralmente a seconda che la società possieda o meno i requisiti di cui all'articolo 87 del TUIR;
- ✓ il corrispettivo percepito dai soci del Caseificio e qualificato dalle parti come "acconto" di vendita del pacchetto di minoranza sarà tassato nell'anno in cui avrà luogo la cessione delle "Azioni Cedute a Termine". Infatti la circolare 165/E del 24 giugno 1988 stabilisce che le plusvalenze "si intendono realizzate nel momento in cui si perfeziona la cessione a titolo oneroso delle partecipazioni, titoli e diritti piuttosto che nell'eventuale diverso momento in cui viene liquidato il corrispettivo della cessione".
- ✓ qualora nei periodi d'imposta precedenti a quello in cui è stata effettuata la cessione il contribuente abbia percepito somme o valori a titolo di anticipazione, di essi si dovrà tenere conto ai fini della determinazione del corrispettivo e, pertanto, gli stessi non sono tassabili nell'anno in cui sono percepiti ma in quello in cui la cessione si è perfezionata²⁰²."

L'amministrazione finanziaria si riserva tuttavia di valutare successivamente l'intera operazione posta in essere ai sensi e per gli effetti delle disposizioni antielusive di cui all'articolo 37-bis del Decreto Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600".

²⁰² Cfr . circolare n. 14 del 1991

3.5.2. Differenza abnorme tra valore nominale e valore reale delle quote cedute nella cessione di partecipazioni societarie.

Sentenza della Corte di Cassazione del 18 novembre 2016, n. 23498

Sono legittimate gli accertamenti che rettificano le plusvalenze derivanti da cessioni di partecipazioni sulla base del presunto valore effettivo delle partecipazioni cedute.

Nel 1998 i soci S.C. e G.M. cedono alla società ALFA rispettivamente il 98% ed il 2% del capitale sociale della s.r.l. E.C. proprietaria di marchi di moda, per il valore nominale delle quote cedute, pari a 99 milioni di lire.

Nel 2004 le operazioni di accertamento consentono di recuperare documenti relativi alla stima dei marchi BETA, tra i quali :

- ✓ uno studio che valutava il valore patrimoniale in 49 miliardi di lire ed il valore d'uso, ragguagliato a quello delle royalties da essi ritraibili per un periodo di quindici anni, in 247 milioni di lire,
- ✓ cinque perizie 2001 ed il 2003 che stimavano il valore dei marchi tra un minimo di 115 ed un massimo di 215 milioni di euro.

A questo punto l'Agenzia ritiene che il corrispettivo della cessione delle quote fosse diverso e ben più alto rispetto a quello dichiarato ed emette due avvisi di accertamento relativi alla tassazione della plusvalenza derivante dalla cessione.

A motivo degli accertamenti l'Agenzia delle entrate sostiene che :

- 1) "il comportamento palesemente e gravemente antieconomico delle parti, che hanno alienato le quote della s.r.l. per un corrispettivo irrisorio, pari ad una percentuale che va

dallo 0,20 al 2% del loro valore, sia elemento presuntivo sufficiente a far ritenere percepito un corrispettivo sensibilmente superiore”²⁰³;

- 2) quanto dichiarato non corrisponde alla realtà; al contrario, la clausola antielusiva²⁰⁴ stabilisce l'esatto contrario, ossia che quanto dichiarato sia conforme al vero, sia pure in mancanza di valide ragioni economiche ed al solo fine di conseguire vantaggi altrimenti non conseguibili²⁰⁵.
- 3) la plusvalenza debba essere ragguagliata al maggior valore attuale delle quote rispetto al loro preesistente valore giuridicamente rilevante, ossia alla differenza positiva tra il costo o il valore della quota al momento in cui questa, per acquisto in qualsiasi forma, entra a far parte del patrimonio del soggetto ed il valore corrispondente al ricavo realizzato al momento in cui essa esce dal patrimonio cui è appartenuta²⁰⁶;
- 4) il corrispettivo ricevuto per le cessioni va ragguagliato non tanto al valore nominale delle quote che emerge dai contratti di cessione, ma al loro valore di mercato, che va ricostruito in base alle valutazioni di stima ;
- 5) esiste una "enorme discrepanza" tra valore di mercato e valore nominale;
- 6) esistono indizi che consentono di supporre l'avvenuto incasso da parte delle contribuenti di un corrispettivo della cessione delle quote ben superiore a quello dichiarato. A conferma, come risulta dalle perizie di stima, la s.r.l. E.C. era una società dedicata soltanto alla gestione di marchi, per cui la loro valutazione coincide con quella della società stessa.

²⁰³ L'agenzia oppone una violazione e una falsa applicazione dell'art. 38, 3° co., del d.P.R. 600/73, degli art. 2697, 2727 e 2729 cod. civ., degli art. 81, 1° co., lett. c) e 82, 5° co., del d.P.R. 917/86 e del divieto di abuso del diritto.

²⁰⁴ Le fattispecie elusive si realizzano quando, in assenza di valide ragioni economiche, il contribuente aggira le norme per conseguire un vantaggio fiscale altrimenti indebito. L'articolo 37-bis del Dpr 600/1973 contiene una clausola antielusiva in base alla quale gli atti compiuti solo per aggirare norme fiscali sono non illegittimi ma inopponibili all'amministrazione finanziaria. La giurisprudenza ha poi fissato il principio dell'abuso del diritto, che estende il sindacato antielusivo a ogni tipo di operazione.

²⁰⁵ Così motivato al punto 2 della sentenza in esame

²⁰⁶ il 5° comma dell'art. 82 del d.P.R. 917/86, in vigore all'epoca dei fatti, stabilisce che la plusvalenza realizzata mediante cessione di partecipazioni al capitale di società consiste nella «differenza tra il corrispettivo percepito ovvero la somma od il valore normale dei beni rimborsati ed il costo od il valore di acquisto, aumentato di ogni onere inerente alla loro produzione, compresa l'imposta di successione e donazione, con esclusione degli interessi passivi».

La Corte di Cassazione ha legittimato gli accertamenti dell’Agenzia delle Entrate, in quanto gli accertamenti fondati sullo scostamento tra il valore effettivo dell’attività ceduta e il suo valore nominale, non possono essere motivati né facendo riferimento all’antieconomicità dell’operazione, né facendo riferimento al valore normale, né ancora invocando le disposizioni sul divieto di abuso del diritto, riconoscendo tuttavia la legittimità dell’estensione dell’art. 5 comma 3 del D.Lgs. 147/2015²⁰⁷ anche alle cessioni di partecipazioni²⁰⁸.

La Corte ha stabilito che è legittimo assumere come valore della società quello dei beni in essa contenuti (marchi E.C.) e che il suo valore può essere determinato sulla base della redditività futura della società (attualizzazione dei redditi futuri).

In sostanza, la abnorme differenza tra il valore nominale delle quote cedute ed il loro valore reale, “è capace di connotare quale irragionevole la condotta delle contribuenti e di fondare una diversa valutazione del compendio indiziario in atti”²⁰⁹.

²⁰⁷ divieto di ricorso al valore normale per gli accertamenti sulle cessioni di immobili e di aziende

²⁰⁸ <http://www.dominiciassociati.com>

²⁰⁹ Così la Sentenza

3.5.3 Riqualificazione ai fini dell'imposta di registro come cessione d'azienda della cessione totalitaria di quote societarie

Come già ampiamente trattato nel capitolo precedente, la disciplina tributaria riserva allo share deal un trattamento diverso nel caso di imposizione diretta piuttosto che di quella indiretta.

Nel primo caso, infatti, l'operazione non rileva ai fini dell'applicazione della norma antielusiva di cui all'art. 37 bis dpr 600/73, oggi articolo 10 bis L.212/2000.

Nel secondo caso, invece, non esiste una simile normativa, per cui l'operazione nel tempo è stata interpretata secondo due scuole di pensiero:

- ✓ la “teoria economico-sostanziale” o funzionale, che consente la riqualificazione degli atti anche sulla base della loro intrinseca natura economica. Tale teoria ha origine da alcuni illustri studiosi della Scuola di Pavia, che si ricollegavano alla prima norma antielusiva tedesca; essa non avrebbe ragione di esistere alla luce dell'articolo 10 bis della legge 212/2000, anche se la giurisprudenza di legittimità sembra non concordare....²¹⁰
- ✓ La “teoria giuridico-formale”, secondo la quale devono essere presi in considerazione i soli effetti giuridici dell'atto. La validità di tale tesi venne confermata dal legislatore negli anni 70, attraverso la formulazione dell'articolo 19 del Dpr 634/1972, successivamente ripreso dall'attuale articolo 20 del Dpr 131/1986, nel quale si fa chiaramente riferimento agli «effetti giuridici» nell'interpretazione degli atti sottoposti a registrazione. Ai fini della liquidazione dell'imposta l'ufficio, al momento della registrazione, può individuare la «intrinseca natura» dell'atto, e non fermarsi alla forma apparente del negozio.

Si riportano a proposito due sentenze di opposto pensiero:

²¹⁰ MARCHETTI F., La riqualificazione della cessione di quote come cessione d'azienda ai sensi dell'art. 20 TUR, Roma, 24 maggio 2017

**Sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Liguria n. 946 sezione 1 depositata
il 5 luglio 2016**

**Imposta di registro: la cessione di tutte le quote societarie è assimilabile alla cessione
d'azienda**

La signora S.M. ricorreva avverso l'avviso di liquidazione dell'imposta suppletiva di registro²¹¹ ammontante a complessivi euro 21.564,00 dovuta a seguito di trasferimento delle quote rappresentative il capitale sociale della L. s.r.l. dai signori M.F. e S.M. ai signori F.M. e F.M. al prezzo di euro 730.000,00.

La Commissione Provinciale accoglie il ricorso, non ravvisando alcun intento elusivo da parte del ricorrente, mentre l'Ufficio fa appello evidenziando che in tema di imposte di registro l'art. 20 del D.P.R. n. 131/86 impone l'applicazione dell'imposta secondo la intrinseca natura e gli effetti giuridici degli atti presentati alla registrazione, anche se non vi corrisponda il titolo o la forma apparente; nel caso di specie la cessione totalitaria delle quote sociali costituirebbe una vera e propria cessione di azienda, con conseguente tassazione proporzionale dell'operazione.

La CTR Liguria fa appello alla recente ordinanza n. 24594/2015 in cui la Suprema Corte ha dichiarato che "la cessione totalitaria delle quote di una società ha la medesima funzione economica della cessione dell'azienda sociale. Entrambi tali contratti tendono infatti a realizzare l'effetto giuridico del (e trovano la loro causa concreta nel) trasferimento dei poteri di godimento e disposizione dell'azienda sociale da un gruppo di soggetti (i partecipanti alla società che cedono le loro quote) ad un altro soggetto, o gruppo di soggetti (l'acquirente, o gli acquirenti, della totalità delle quote sociali)"²¹².

²¹¹ L'accertamento conseguiva alla riqualificazione dell'intera operazione in cessione d'azienda a terzi ex art. 20 del DPR n. 131/86

²¹² Ordinanza della Corte di Cassazione n. 24594 del 2/12/2015

Il contratto di cessione totalitaria delle quote di una società è dunque assimilabile, ai fini dell'imposta di registro, al contratto di cessione dell'azienda sociale, senza che al riguardo sia necessario.... che l'Agenzia delle entrate fornisca in giudizio la "prova certa dell'intento elusivo"²¹³.

In conclusione, la cessione totalitaria di quote societarie persegue la stessa funzione economica raggiungibile attraverso la cessione dell'azienda sociale. Ai fini dell'imposta di registro, pertanto, facendo prevalere gli effetti sostanziali ottenuti rispetto alla forma contrattuale utilizzata, il negozio di cessione della totalità delle quote di una società di capitali deve essere assimilato ad un contratto di cessione di azienda, anche in assenza della prova certa dell'intento elusivo.

²¹³ MARCHETTI F., La riqualificazione della cessione di quote come cessione d'azienda ai sensi dell'art. 20 TUR, Roma, 24 maggio 2017

**Sentenza 386 sez. 8 del 16 dicembre 2016 della Commissione tributaria regionale
Sardegna, sezione di Sassari**

La cessione totalitaria di quote societarie non può essere riqualificata come cessione d'azienda ai fini dell'imposta di registro.

La sentenza riguarda una cessione totalitaria di quote societarie che l'ufficio aveva riqualificato, in base all'articolo 20 del Dpr 131/1986, come cessione d'azienda, ricordando anche la natura antielusiva di questa norma.

La commissione evidenzia che la cessione d'azienda è un istituto distinto rispetto alla cessione di quote (anche totalitaria), che comporta differenze contabili, legali, e fiscali precise e distinte, soprattutto ed anche in termini di responsabilità²¹⁴, per cui l'ufficio non può, individuando erroneamente un intento elusivo della corretta tassazione dell'atto, tassare con l'imposta di registro proporzionale la cessione di quote sociali, anche se totalitaria²¹⁵.

La commissione regionale in realtà riconosce l'esistenza del legittimo risparmio d'imposta che oggi viene disciplinato dall'articolo 10-bis della legge 212/2000²¹⁶, principio che deve valere anche per l'imposta di registro.

Inoltre la Ctr Sardegna afferma che il potere di riqualificazione dell'ufficio ai fini dell'imposta di registro riguarda gli effetti giuridici degli atti posti alla registrazione e non la natura economica sottostante degli stessi atti richiamando l'articolo 20 del Dpr 131/1986 il quale stabilisce che «l'imposta è applicata secondo la intrinseca natura e gli effetti giuridici degli atti presentati alla registrazione».

²¹⁴ MARCHETTI F.: La riqualificazione della cessione di quote come cessione d'azienda ai sensi dell'art. 20 TUR, Roma, 24 maggio 2017

²¹⁵ Deotto D., 23 gennaio 2017 in www.ilsole24ore.com/norme -e-tributi del 22 gennaio 2017

²¹⁶ Norma sull'abuso di diritto ampiamente trattata nel capitolo precedente

Il potere di riqualificazione, tuttavia, non è illimitato: l'ufficio può ricostruire la natura giuridica dell'atto, ma non può dare rilievo alle vicende economiche sottese allo stesso o ad elementi extra testuali non desumibili dall'atto. Questo anche in considerazione del fatto che l'imposta di registro è un'imposta d'atto, che colpisce, appunto, l'atto e non il trasferimento.

In conclusione, per l'acquisizione di Loro Piana i contraenti hanno optato per una cessione di partecipazioni rispetto alla cessione d'azienda.

Tralasciando gli aspetti strategici, di cui si è ampiamente trattato, dal punto di vista fiscale l'operazione è oggetto di tassazione tanto diretta quanto indiretta. In questo caso, la plusvalenza sulla quale applicare le imposte dirette consiste nella differenza tra il prezzo di vendita e il costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione.

Il prezzo riconosciuto da LVMH è stato davvero ingente, 2 miliardi di euro, per cui i fratelli Loro Piana, detentori delle quote di partecipazione, avrebbero dovuto pagare imposte davvero alte. Ma grazie all'articolo 473 della legge 228/2012, pagando un'imposta sostitutiva del 4%, hanno potuto sostituire al costo di acquisto (davvero irrisorio rispetto a quello stabilito nella cessione) il valore alla data della cessione della frazione del patrimonio netto determinato sulla base di una perizia giurata di stima che ha consentito un notevole risparmio di imposta.

Dal punto di vista delle imposte indirette, la cessione delle partecipazioni è stata assoggettata ad una imposta di registro in misura fissa di 200 euro, mentre se si fosse optato per la cessione d'azienda l'imposta sarebbe stata proporzionale con aliquote del 3 o del 9% a seconda dei beni trasferiti. A questo proposito c'è un dibattito sulla riqualificazione della cessione di partecipazioni come cessione d'azienda. Alla base l'articolo 20 del TUR secondo il quale l'imposta è applicata secondo la intrinseca natura e gli effetti giuridici degli atti presentati alla registrazione: la giurisprudenza di legittimità abbandona la funzione antielusiva dell'articolo 20 giustificando la riqualificazione in cessione di azienda in base alla prevalenza degli effetti economici complessivi dell'operazione, mentre la dottrina e parte della giurisprudenza di merito ritengono che l'articolo 20 TUR non è norma antielusiva in quanto "questa funzione è attribuita al nuovo articolo 10-bis della legge 212 del 2000 secondo il quale configurano abuso del diritto una o più operazioni prive di sostanza economica che, pur nel rispetto formale delle norme fiscali, realizzano essenzialmente vantaggi fiscali indebiti.

Conclusioni

Gli obiettivi di crescita aziendale, sia in senso dimensionale che in senso qualitativo, possono esser perseguiti operando:

per linee interne, ossia effettuando investimenti in ricerca e sviluppo, in immobilizzazioni tecniche, e così via

oppure

per vie esterne, cioè realizzando aggregazioni informali, contrattuali o patrimoniali con altre imprese.

Le operazioni di crescita esterna vengono definite straordinarie in quanto l'azienda modifica il suo patrimonio e/o la sua compagine sociale per riorganizzare la propria attività di impresa.

Nel presente lavoro di tesi sono state prese in considerazione le operazioni che determinano un trasferimento del complesso aziendale finalizzate alla ristrutturazione di un gruppo di imprese oppure al cambiamento del soggetto economico : la fusione, la scissione, il conferimento di azienda e di partecipazioni, la cessione di azienda e di partecipazioni.

Con la fusione si realizza una totale e duratura integrazione tra più imprese , facendo confluire in un'altra società l'intero patrimonio di quelle fuse o incorporate, che risultano pertanto estinte.

Come contropartita i proprietari di queste ultime ricevono quote della società nella quale risultano inglobate.

La scissione è un'operazione attraverso la quale il patrimonio di una società viene frazionato per attribuirne alcune parti o tutte ad un'altra (o a più altre) beneficiaria.

La scissione, analogamente al conferimento e alla cessione, consente il trasferimento alla beneficiaria di una singola parte dell'azienda, che resta quindi in vita, mentre nella fusione ciò non è possibile.

Inoltre, come la fusione, consente l'estinzione del patrimonio di una società per effetto del suo trasferimento, ma a differenza della fusione l'assegnazione del patrimonio della scissa può avvenire verso una molteplicità di beneficiarie.

Con il conferimento un soggetto apporta la propria azienda al conferitario in cambio di azioni o quote.

L'operazione può rispondere a finalità economiche del tutto diverse a seconda delle condizioni che intercorrono tra il conferente e la conferitaria.

Se, infatti, il conferimento viene effettuato in una conferitaria già esistente controllata dalla conferente o viene effettuato in una conferitaria di nuova costituzione che sarà controllata dalla stessa conferente, l'operazione si sostanzia in una riorganizzazione giuridica di un gruppo aziendale di fatto già esistente.

Se invece tra conferente e conferitaria non vi sono legami di controllo, l'operazione assume le caratteristiche di una negoziazione tra soggetti indipendenti che può trovare una giustificazione economica simile a quella delle altre forme di aggregazione aziendale, cioè la creazione di un maggior valore assunto dal nuovo complesso aziendale rispetto alla somma dei valori delle aziende (o loro parti) che vengono aggregate.

Rispetto alla fusione si presta meglio a ridisegnare i confini dell'azienda posseduta modificando il portafoglio di business.

Con la cessione aziendale, infine, un soggetto proprietario cede ad un altro soggetto acquirente un complesso aziendale contro il pagamento di un corrispettivo in denaro.

In questo caso alla motivazione della modifica del portafoglio di business si aggiunge quella di ottenere liquidità che, nel caso di cessione di ramo di azienda, può servire ad effettuare processi di risanamento o di ristrutturazione.

Dal **punto di vista contabile** fusione e scissione sono due operazioni molto simili tra loro e sono disciplinate dal principio OIC 4 secondo il quale in seguito all'aggregazione delle attività e delle

passività dei soggetti coinvolti possono emergere differenze positive o negative (e dunque avanzi e disavanzi) che si scompongono in differenze da concambio e differenze da annullamento.

Le differenze da concambio sono determinate dalla differenza tra il valore dell'aumento di capitale sociale della società incorporante e la quota di patrimoni netto contabile della incorporata di competenza dei soci terzi.

Le differenze da annullamento, invece, si formano dalla differenza tra il valore della partecipazione nella società incorporata iscritto nel bilancio della incorporante e la quota di patrimonio netto contabile della incorporata di competenza dell'incorporante .

Nel caso di società incorporante socia al 100 % non vi sarà concambio e quindi non vi saranno differenze da concambio.

In ipotesi di partecipazione inferiore al 100% il concambio si effettua solo per le partecipazioni in possesso di soci diversi dall'incorporante.

La disciplina della scissione è sostanzialmente simile a quella della fusione.

In questo caso particolare è previsto che in caso di scissione parziale in favore di società già esistenti :

la società scissa riduce il proprio capitale sociale, a meno che non utilizzi le riserve disponibili; mentre le società beneficiarie aumentano il loro capitale per un valore che corrisponde alle quote o azioni che saranno distribuite ai soci della scissa in base al rapporto di cambio.

Nel primo bilancio successivo alla scissione le attività e le passività sono iscritte ai valori che risultano dalle scritture contabili alla data di efficacia della scissione secondo il principio di continuità dei valori contabili.

In caso di disavanzo lo stesso deve essere imputato agli elementi attivi e passivi delle società partecipanti alla scissione e per la differenza all'avviamento. In caso di avanzo lo stesso viene iscritto in una apposita voce del patrimonio netto o, in previsione di risultati economici sfavorevoli, in una voce dei fondi per rischi ed oneri.

Diversamente da quanto accade nella fusione, nella scissione le differenze da annullamento si calcolano assumendo solo una parte del valore contabile della partecipazione posseduta dalla beneficiaria nella scissa perché una parte di quel valore rimane nell'attivo della beneficiaria a titolo di partecipazione nelle altre beneficiarie che ricevono parte del patrimonio della scissa; mentre in caso di scissione parziale anche nella scissa .

Dal punto di vista internazionale tutte le operazioni sono disciplinate dal principio IFRS 3 – Le aggregazioni aziendali .

Il principio stabilisce che tutte le aggregazioni aziendali dovrebbero essere contabilizzate applicando il metodo dell'acquisto.

L'Avviamento sarà uguale al Costo dell'acquisizione meno il Fair value del patrimonio netto acquisito, in proporzione alla compartecipazione dell'acquirente.

Il conto economico dell'acquirente accoglie gli utili e le perdite dell'acquisito successivi alla data di acquisizione.

I ricavi ed i costi dell'acquisito sono rilevati in base al costo dell'aggregazione aziendale sostenuto dall'acquirente.

Dal **punto di vista fiscale** operazioni che comportano il trasferimento di patrimoni di aziende, rami di azienda o società, come la cessione, il conferimento di aziende, la fusione e la scissione sono molto diverse tra loro e subiscono diverso trattamento fiscale.

Per le **imposte dirette** le operazioni di fusione, di scissione e di conferimento di azienda si realizzano in regime di neutralità, nel senso che non danno luogo a realizzo né a distribuzione di plusvalenze e minusvalenze comprese quelle relative alle rimanenze e al valore dell'avviamento; il cambio delle partecipazioni non fa emergere reddito in capo ai soci, fatti salvi gli eventuali conguagli in denaro.

L'irrilevanza dei plusvalori contabili che emergono dalle operazioni citate tuttavia determina dei disallineamenti fra il valore d'iscrizione in bilancio e il valore fiscale dei beni ricevuti, disallineamenti che impongono di effettuare apposite rettifiche in dichiarazione dei redditi.

Per ovviare a questa situazione di doppio binario tra valori fiscali e valori civilistici la normativa fiscale consente la facoltà di riallineare il valore fiscale ai maggiori valori contabili delle attività e dell'avviamento pagando un'imposta sostitutiva delle imposte dirette, determinando il cosiddetto affrancamento, ossia il riconoscimento fiscale di questi maggiori valori.

Il soggetto persona fisica può conferire solo singoli beni : in questo caso l'operazione è assimilata alla cessione e diventa di tipo realizzativo secondo le disposizioni dell'articolo 9 del testo unico delle imposte sui redditi.

Se l'imprenditore individuale conferisce singoli beni è soggetto al regime realizzativo ex articolo 9 , mentre se conferisce partecipazioni di controllo o di collegamento è soggetto al regime di realizzo controllato.

Per determinare la plusvalenza da assoggettare a tassazione, il soggetto che effettua il conferimento delle partecipazioni dovrà confrontare il valore normale delle azioni o quote ricevute per effetto dell'operazione con quello fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni conferite.

Passando infine al trasferimento fiscale del trasferimento di azienda ci troviamo prevalentemente di fronte a due forme di cessione : l'asset deal e lo share deal.

Nel primo caso la tassazione diretta colpisce la plusvalenza ottenuta dal cedente, ovvero la differenza tra il prezzo di vendita e il costo fiscalmente riconosciuto dell'azienda o ramo d'azienda.

Se il cedente è una società di capitali, la plusvalenza è soggetta ad IRES con la possibilità del rateizzo nei cinque anni se l'azienda è posseduta da almeno tre anni; il cedente è persona fisica in regime di impresa, la plusvalenza è soggetta alla normale tassazione come reddito d'impresa IRPEF con la possibilità di tassazione rateizzata se posseduta da almeno tre anni e separata se posseduta da più di 5 anni.

La persona fisica non in regime di impresa che effettua cessione dell'unica azienda concessa in affitto o usufrutto o ricevuta a titolo gratuito o mortis causa viene assoggettata all'articolo 67 comma 1 h) e h)bis come Redditi diversi.

Nel secondo caso la plusvalenza da tassare è data dalla differenza tra il prezzo di vendita e il costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione.

Anche in questo caso i regimi sono diversi a seconda del soggetto che cede la partecipazione e a seconda se si tratta di partecipazione qualificata o non qualificata.

Le società di persone e la persona fisica in regime di impresa sono soggetti a reddito di impresa (con possibilità di rateizzazione se le partecipazioni sono possedute da almeno 3 esercizi) disciplinato dall'articolo 86 comma 4 del TUIR., mentre per le società di capitali è possibile il regime dell'esenzione fiscale delle plusvalenze, la c.d. participation exemption (PEX), cioè l'esenzione da tassazione, in presenza di specifiche condizioni, del 95% delle plusvalenze realizzate dalla cessione delle azioni/quote di partecipazione.

Se la persona fisica possiede una partecipazione qualificata, questa è soggetta a tassazione della plusvalenza come Reddito diverso ex articolo 68 comma 3; se possiede una partecipazione non qualificata subirà una tassazione separata con ritenuta d'imposta del 20%.

Le operazioni straordinarie sono escluse dal campo di applicazione dell'Imposta sul Valore aggiunto. Infatti, l' art. 2, comma 3, lettera f) del DPR n. 633/72 prevede che non sono considerate cessioni di beni "i passaggi di beni in dipendenza di fusioni, scissioni o di trasformazioni di società e di analoghe operazioni poste in essere da altri enti"

Fusione, scissione e conferimento sono soggetti ad imposte di registro in misura fissa di 200 euro, mentre la cessione di azienda è soggetta ad imposta proporzionale, la cui aliquota varia a seconda dei beni soggetti a cessione; la base imponibile è data dal valore complessivo dei beni che compongono l'azienda, compreso il valore dell'avviamento, al netto delle passività cedute.

Le operazioni straordinarie sull'azienda, sulle partecipazioni o sulla soggettività dell'impresa sono comprese nell'elenco delle operazioni che innescano la norma antielusiva generale.

Il Legislatore con l'art. 10-bis della Legge 212/2000 (che abroga l'articolo 37 bis DPR 600/73) ha unificato le nozioni di abuso del diritto e di elusione fiscale, e ha reso irrilevanti penalmente le condotte abusive che potranno essere sanzionate solo amministrativamente.

Secondo la nuova disciplina l'abuso del diritto o l'elusione si configurano quando una o più operazioni, pur formalmente rispettose delle norme fiscali, siano prive di sostanza economica o inidonee a produrre effetti diversi dai vantaggi fiscali; e quando realizzino dei vantaggi fiscali indebiti o in contrasto con le finalità delle norme o con i principi dell'ordinamento tributario.

Quindi i tre presupposti sono :

- ✓ l'assenza di sostanza economica delle operazioni effettuate;
- ✓ la realizzazione di un vantaggio fiscale indebita;
- ✓ la circostanza che il vantaggio è l'effetto essenziale dell'operazione.

L'articolata disciplina dell'abuso del diritto ha determinato alcuni temi di ampio interesse.

Uno di questi è rappresentato dalla difficile convivenza fra le norme anti elusive e l'art. 20 del D.P.R. 131/1986 in materia di imposta di registro, e soprattutto per le operazioni di share deal.

La giurisprudenza di legittimità abbandona la funzione antielusiva dell'articolo 20 giustificando la riqualificazione in cessione di azienda in base alla prevalenza degli effetti economici complessivi dell'operazione. Tale posizione avrebbe legittimato l'Amministrazione finanziaria a liquidare l'imposta d'atto sulla base della presunta causa economica delle operazioni realizzate.

La dottrina e parte della giurisprudenza di merito ritengono che l'articolo 20 TUR non sia norma antielusiva in quanto "questa funzione è attribuita al nuovo articolo 10-bis della legge 212 del 2000, ed inoltre in quanto non vi è fungibilità tra conferimento di ramo d'azienda seguito da cessione di partecipazione e cessione diretta di azienda a causa della diversità degli effetti giuridici delle due operazioni negoziali".

In effetti sembra che sia la dottrina che la giurisprudenza non siano ancora riuscite a collocare esattamente l'articolo 20 del TUR all'interno del quadro normativo dell'abuso di diritto derivante dal già citato articolo 10 bis della legge 212/2000.

Sull'argomento è intervenuto anche Il Consiglio Nazionale del Notariato che nello Studio n. 151-2015/T appoggia la teoria che all'art. 20 del D.P.R. 131/1986 non possa essere più affidata una funzione antielusiva, in quanto "le eventuali eccezioni che avessero il loro fondamento in questo rilievo, eccezioni di abuso del diritto, non potrebbero che trovare la propria disciplina solo ed esclusivamente nell'art. 10-bis, sia per i profili sostanziali che per quelli procedurali" e sottolinea che "l'art. 20 viene ricollocato nel suo alveo originario, ovverosia ritorna a operare come una norma diretta alla interpretazione degli atti portati alla registrazione avente la funzione di correggere eventuali errate interpretazioni degli atti, o contenuti negoziali giuridici difformi dal titolo dell'atto soggetto a registrazione". Si tratta perciò di fattispecie che si risolvono nel mancato pagamento dell'imposta di registro, la cd. imposta principale postuma.

Una serie di operazioni straordinarie, nello specifico fusioni ma soprattutto acquisizioni, hanno caratterizzato il processo di crescita del colosso LVMH, holding francese operante nel settore dei beni di lusso nata nel 1987 dalla fusione tra le imprese Louis Vuitton, specializzata negli accessori di moda, e Moët Hennessy, specializzata in vini e alcolici.

Presidente del gruppo e Amministratore delegato è Bernard Arnault, considerato uno degli uomini più ricchi del mondo, che controlla il 47,4% del gruppo e la maggioranza di Christian Dior Sa il quale in un'intervista per l'"Harvard Business Review" ha affermato che "la strategia della holding si è focalizzata su operazioni finanziarie che le hanno consentito notevoli ritorni economici, ma ha lasciato libere tutte le aziende acquisite di esprimere e conservare la propria personalità e la propria base di clienti".

Nel mese di luglio del 2013 l'azienda italiana di filati e di abbigliamento di lusso Loro Piana cede l'80 % delle sue quote al gruppo LVMH optando per una cessione di partecipazioni con la certezza che la holding francese avrebbe potuto apportare un forte contributo alle già grandi potenzialità dell'azienda.

Il contratto prevedeva anche un'opzione put sul restante 20% della durata di tre anni.

In effetti a marzo 2017 la famiglia Loro Piana ha ceduto nuove quote riducendo ulteriormente la sua partecipazione all'interno dell'azienda senza tuttavia perderne la guida.

Il meccanismo individuato dai consulenti dei Loro Piana è stato quello previsto dal comma 473 dell'articolo 1 della legge 228/2012 che dal 1 gennaio del 2013 aveva riaperto i termini per la rivalutazione dei beni di proprietà delle persone fisiche .

Questa agevolazione è relativa alla rideterminazione dei valori di acquisto di partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati ed era finalizzata a ridurre le plusvalenze disciplinate dagli articoli 67 e 68 del TUIR rivalutando le partecipazioni in società non quotate grazie ad una perizia giurata, in base alla quale poter sostituire il valore ottenuto al valore storico di acquisto.

Questi i termini dell'operazione:

I Loro Piana controllavano la loro azienda attraverso tre società in accomandita per azioni (sapa), che portavano ciascuna il nome di un fratello e controllavano dell'azienda rispettivamente Pier Luigi il 33%, Sergio il 42% e Lucia il 22% .

Al 31 dicembre 2012 il valore storico attribuito alla Loro Piana spa nei bilanci delle tre sapa era di circa 450 milioni.

Lvmh ha valutato l'intero patrimonio 2,7 miliardi di euro, determinando una enorme plusvalenza per la quale in condizioni normali i Loro Piana avrebbero subito una tassazione di almeno il 20 per cento in più rispetto a quella determinata dall'imposta sostitutiva.

Così il 1 gennaio 2013 il perito ha stabilito il nuovo valore della Loro Piana spa anche se le cifre non sono state pubblicate.

Per utilizzare lo sconto previsto dalla norma, i Loro Piana hanno ceduto a Lvmh non direttamente le azioni della spa, ma le quote nelle accomandite.

Non si conoscono precisamente i termini della valutazione, ma se il perito è riuscito a dare un valore alla partecipazione il più vicino possibile al prezzo di vendita, la plusvalenza tassabile assoggettata all'aliquota del 4% sarà stata ridotta ad un importo minimo.

Dal punto di vista delle imposte indirette, la cessione delle partecipazioni è stata assoggettata ad una imposta di registro in misura fissa di 200 euro, mentre se si fosse optato per la cessione d'azienda l'imposta sarebbe stata proporzionale con aliquote del 3 o del 9% a seconda dei beni trasferiti.

Bibliografia e sitografia

Testi normativi

Codice civile

Testo unico delle imposte sui redditi - Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917

Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro del 26 aprile 1986 n. 131 e successive integrazioni e modificazioni

IFRS 3 Aggregazioni aziendali

Legge 27 luglio 2000, n. 212

Legge 448 del 28 dicembre 2001

Legge 24.12.2012, n. 228

Decreto Legge 70/2011

D.Lgs. 18 agosto 2015 n. 139

D.P.R. n. 602/73 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito)

O.I.C. 4 Fusioni e scissioni

O.I.C. 25 Imposte sul reddito

Circ. Assonime 27 maggio 2002 n. 39, § 2.4

Pubblicazioni

AIROLDI G., BRUNETTI G., CODA V., *Corso di economia Aziendale*, Il Mulino, Bologna, 2005

AMADUZZI A., *L'azienda nel suo sistema e nell'ordine delle sue rilevazioni*, III ed., UTET, Torino, 1987

AMATUCCI F., CORDEIRO GUERRA R., “*La ricerca di strategie coordinate nella lotta all'evasione e all'elusione* “ Studi dell'associazione italiana dei professori di diritto tributario
Novembre 2016

AUGUSTA M., BACCARLINO M., FABRIS A., GRECO M.L., *Processi di integrazione organizzativa a valle di operazioni di M&A* FONDAZIONE ISTUD gennaio 2016

AA.VV. *La cessione di aziende o di complessi aziendali* Gruppo 24 ore

BAUER R., *Sintesi dei principi contabili internazionali IAS/IFRS* ed. Novecento media 2016

BROGLIA GIUGGI A., *Le aggregazioni di imprese. Gli incerti confini dell'aziendalità*, Giappichelli, Torino, 2001

CAMPOBASSO G.F., *Diritto commerciale*, vol. 1, Diritto dell'impresa, Utet, Torino, 2013

CIAN M., *Diritto Commerciale Vol. I* GIAPPICHELLI ed.2013

COLOMBO G.E., *L'azienda, in Trattato di diritto commerciale e di diritto pubblico dell'economia*, a cura di F. Galgano, vol. III, Cedam, Padova, 1979

CONFALONIERI - *Trasformazione, Fusione, Conferimento, Scissione e Liquidazione delle Società* Il Sole 24 Ore

CORASANITI, G., *Profili tributari dei conferimenti in natura e degli apporti in società*, Padova, 2008

D'ALESSIO R., *Le coalizioni aziendali*, Giappichelli, Torino 2008

DI GIALLUCA A., *La riqualificazione ai fini dell'imposta di registro delle operazioni di cessione indiretta di aziende e cessione totalitaria di partecipazioni*

FANTOZZI, A.-PAPARELLA, F., *Le operazioni straordinarie nelle imposte sui redditi, in Lezioni di diritto tributario dell'impresa*, Padova, 2014

FARINON P., *Aspetti fiscali dell'operazione di conferimento in Complementi al corso di Tecnica Professionale* Università degli studi di Verona

FRANCESCHI L., "La cessione d'azienda. Profili economico aziendali e procedurali" Edizione Cedam

GIORDANO S., *Manuale delle scritture contabili* Maggioli editore, 2016

LUPI, R., *Profili tributari della fusione di società*, Padova, 1989

LUPI R., STAVANATO D., *la fiscalità delle operazioni straordinarie d'impresa*, Il sole 24 ore libri, 2002

MARCHETTI F., *La riqualificazione della cessione di quote come cessione di azienda, ai sensi dell'articolo 20 del testo unico dell'imposta di registro* Roma, 24 maggio 2017

MARTORANO – BUONOCORE “*L'azienda*” Giappichelli editore

PAOLONE G., *Gli istituti della cessazione aziendale*, Franco Angeli, Milano 2008

PEDROTTI, F., *Cessioni di aziende e di partecipazioni sociali nel reddito di impresa ai fini IRES*, Milano, 2010

PEROTTA R., “*Il conferimento d'azienda*” Edizione Giuffrè

PEROTTA R., GAREGNANI G.M., *Le operazioni di gestione straordinaria*, Giuffrè, Milano, 1999

PODDIGHE - *Manuale di Tecnica Professionale Cedam*

POTITO L., *Le operazioni straordinarie nell'economia delle imprese*, V ed., Giappichelli, 2016

REBECCA G. *Il nuovo abuso del diritto nella compravendita di partecipazioni* il Sole 24 ORE - Norme & Tributi - 26 ottobre 2016

TIBOLDO GALLETTO C., *Manuale del commercialista* ed Gruppo 24 ore, 2013

TORCELLO M., *La fiscalità differita nei bilanci di esercizio* guida al bilancio 2015 Ipsoa

SARCONE S., *Le fusioni societarie*, Giuffrè, Milano, 1996

SAVIOLI - *Le operazioni straordinarie d'Impresa* Giuffrè

ZANETTI E. : *“Conferimenti d'azienda, fusioni e scissioni ,Aspetti contabili “nazionali”*
Eutekne

ZANETTI E., *Elusione e abuso del diritto Profili generali e casistiche per conferimenti
d'azienda, fusioni e scissioni* in *Manuale delle operazioni straordinarie*. Edizione Eutekne, 2012

Articoli e Riviste

BELLONI A., *Opa Bulgari, dopo 5 anni arrivano 850mila euro di sanzioni* www.repubblica.it
del 2 novembre 2016

BERNARD ARNAULT AND SUZY WETLAUFER *Perfect Paradox of Star Brands: An Interview with Bernard Arnault of LVMH* in [www. hbr.org/product](http://www.hbr.org/product)

BONUZZI A., *I principali chiarimenti dell’Agenzia sullo scambio di partecipazioni*
Euroconference news del 26 febbraio 2016

BORGOGLIO a., *La perizia dopo la cessione non pregiudica la rivalutazione* in
www.eutekne.info del 22 marzo 2013

Bulgari, *Gli eredi a giudizio per evasione fiscale* in www.repubblica.it/economia e
[finanza/2015/05/26/news](http://www.repubblica.it/finanza/2015/05/26/news)

CERATO S., *Plusvalenza da cessione d’azienda individuale*, in Euroconference news, edizione
del 9 novembre 2016

CHERUBINI D., *“La disciplina del conferimento d’azienda” ne: Il commercialista telematico*

Deotto D., *23 Norma antielusiva* in www.ilsole24ore.com/norme -e-tributi del 22 gennaio 2017

DOTTRYNA, *Plusvalenza da cessione di partecipazioni* in Euroconference news del 22 luglio 2017

FERRA E., *Perdite da fusione : interpello obbligatorio e non vincolante* in Euroconference news del 4 ottobre 2016

FESTA C., *“Lvmh compra Loro Piana per due miliardi”* in www.ilsole24ore.com/art/finanza-e-mercati/2013-07-09

LANDUZZI F., *Lo scambio di partecipazioni a “realizzo controllato”* DEuroconference del 25 febbraio 2016

MARTANI G.,: *La cessione di azienda Beni d'impresa, costi ridotti per la rivalutazione* in Fisco oggi del 2 gennaio 2016

Rivista di Diritto Tributario

SACCHI M.S., *Il polo del lusso La doppia mossa di Arnault Offerta da 12 miliardi per fondere Dior con Lvmh* in Corriere della sera Economia del 26 aprile 2017

STANZIONE C., *Asset deal” vs “share deal”:* vantaggi e svantaggi a confronto, con particolare attenzione all'aspetto fiscale Rödl & Partner Milano Sole 24

SUZZI S., *Bulgari, Lvmh rileva controllo e lancerà Opa, titolo vola* in www.reuters.com 7 marzo 2011

Siti web

www.ilpost.it

www.fondazioneoic.eu

www.ilsole24ore.com

www.101professionisti.it

<http://www.diritto24.ilsole24ore.com>

www.ecnews.it

<http://job.fanpage.it>

www.lvmh.com

www.hbr.org

www.aniem.it

www.loropiana.it

www.altalex.com

www.reuters.com

www.teleborsa.it

www.mam-e.it

www.dominiciassociati.com

www.FILOdiritto.com

www.eutekne.info

www.repubblica.it

www.hbr.org

www.reuters.com

www.Agenziadelleentrate.gov

www.borsaitaliana.it

www.lastampa.it